

STUDI EGEI E VICINORIENTALI 2

**LA COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI  
IN ETÀ ANTICO-BABILONESE**



*Cristina Simonetti*

*Napoli - 2006*

DIFFUSION: DE BOCCARD  
11, RUE DE MÉDICIS - 75006 - PARIS

## Terzo Capitolo

### La sezione operativa<sup>1</sup>

I testi di compravendita si distinguono dagli altri documenti giuridici per la presenza di alcuni elementi peculiari. Innanzitutto la presenza dei verbi *šâmmum*, acquistare, e *šaqâlum*, pagare, mentre dal tipo di bene venduto si identificano i testi di compravendita di beni immobili, che possono essere tanto abitazioni, quanto campi ad arativo, orti, palmeti, terreni più o meno lavorati. Vi è, poi, anche una serie di clausole caratteristiche, molto interessanti perché aiutano ad identificare e connotare il testo, quali la clausola *bukannum*, o quelle di conclusione del negozio o di soddisfazione per il prezzo ricevuto, anche se queste ultime non sono esclusive dei testi di compravendita.

La sezione operativa, dunque, è la parte essenziale di un testo di compravendita, perché, se manca anche solo una parte di essa, si rischia di non poter identificare né la tipologia del documento, né quella del bene venduto. Proprio nel caso in cui non si è certi dell'oggetto di vendita, ad esempio, si è preferito scartare il testo, piuttosto che ascriverlo tra le compravendite immobiliari<sup>2</sup>. C'è da dire, però, che talvolta si riesce lo stesso a capire se un testo di compravendita abbia per oggetto un immobile, o perché sono conservate le linee riferite alla localizzazione dell'immobile (i confini oppure il venditore viene definito 'signore della casa'), o dalla clausola di non rivendicazione, o da quella di evizione. Altrettanto grave risulta la mancanza delle linee relative al pagamento del prezzo, cosa piuttosto comune, che purtroppo rende molto ardua l'analisi sistematica del prezzo per metro quadrato dei vari tipi di immobili venduti, nelle varie città. Solo con una documentazione sufficientemente completa, infatti, si possono suffragare o smentire le ipotesi sulle modificazioni dei prezzi nelle varie città e nelle varie epoche.

In questa sezione, infine, sono registrate anche le clausole accessorie, che attestano come compiuto l'atto di compravendita appena descritto e che inseriscono il documento in un contesto giuridicamente più connotato: l'affare è concluso, il venditore è stato soddisfatto, il "pestello" è stato fatto passare. Si tratta di tre formule, due delle quali sicuramente generiche, in quanto riferibili anche ad altre tipologie di documenti, che fanno pensare ad una tradizione giuridica piuttosto forte. La prima formula asserisce la conclusione del negozio, mentre la seconda il pieno accordo del venditore, soddisfatto per aver ricevuto il prezzo "completo", intero, come era stato precedentemente concordato. Quanto alla terza, sul cui valore molti studiosi hanno dibattuto, è certamente una formula che richiama una pratica antica, che probabilmente non era più attuata fisicamente, ma che conservava invece tutta la sua forza simbolica e formale.

---

<sup>1</sup> Da A. SKAIST, Šimu gamru: *Its Function and History*, in Fs. GREENFIELD, Winona Lake 1995, p. 619, chi scrive ha appreso che il primo a definire in questo modo la parte descrittiva della compravendita vera e propria sia stato R. YARON nel suo *The schema of the Aramean Legal Document*, JSS 2 (1957), p. 37.

<sup>2</sup> È il caso, ad esempio, di CTMMA I 59 e 60, di cui restano soltanto i frammenti iniziali, chiaramente riferiti a campi, ma ciò che segue solo congettzionalmente può essere ricondotto alla compravendita, e quindi non sono stati considerati. Lo stesso vale per molti altri documenti, di cui magari non è chiaro l'oggetto della vendita. Cfr. *supra*, Cap. II note 4, 5, 6 e 7.

C'è da ricordare, inoltre, che i testi di compravendita di questo periodo, a differenza di quelli più antichi, normalmente presentano due verbi distinti per descrivere l'intero svolgimento della transazione: il verbo "comprare" e il verbo "pagare", proprio a sottolineare l'importanza del negozio per le due parti. In linea di massima prima si dice che il compratore ha acquistato dal venditore il bene, e poi che ha pagato il prezzo completamente. È tuttavia doveroso ricordare che questa sequenza non è sempre seguita, come ricorda Wilcke<sup>3</sup> nel suo breve quanto intenso saggio sulla compravendita paleo-babilonese. Nelle prime attestazioni provenienti da Dilbat, infatti, l'ordine era esattamente opposto: prima si diceva che l'acquirente aveva pagato e poi che aveva acquistato il bene. Solo a partire dall'epoca di Sabium l'ordine viene capovolto, e lo stesso avviene anche per i testi datati alla dinastia di Manana.

Dalla documentazione qui raccolta, limitatamente alla sequenza acquisto-pagamento (schema A) e pagamento-acquisto (schema B), possiamo dire che a Dilbat lo schema B è attestato in 17 documenti che datano da Sumu-abum fino ad Apil-Sîn<sup>4</sup>, mentre da Sîn-muballit<sup>5</sup> in poi si segue lo schema A. Anche a Kiš, dove le attestazioni dello schema B sono ben 42, queste ultime sono risalenti alla dinastia di Manana<sup>6</sup> e fino a Sabium, mentre seguono lo schema A, a parte le poche eccezioni in nota, i testi risalenti a Sumu-El e Sîn-iddinam di Larsa e da Apil-Sîn in poi<sup>7</sup>. A Šaduppum, invece, sono ben 31 i testi che seguono lo schema B: si tratta dei testi datati alla dinastia di Manana e a Sumu-abum, Sumu-la-El, Samsuditana, Nūr-Adad e Erra-imitti, mentre seguono lo schema A alcune eccezioni della dinastia di Manana, e i testi di Apil-Sîn, Sîn-muballit e, ovviamente, Samsuditana. A Kisurra ricorrono sei attestazioni dello schema B, mentre a Nippur esse sono solo quattro, e risalenti a Būr-Sîn, Sumula-El e Enlil-bani, anche se altri testi datati al primo e al terzo di questi re seguono lo schema A. Un'attestazione a Marad e a Nerebtum, una sola a Larsa, datata a Sumu-El, e tre a Sippar (una datata a Ilima-ilu e una a Samsuiluna).

Seguono sempre lo schema A, invece, i testi da Isin, Tuttub, Ur, Uruk e Kutalla.

## 1. Oggetto di vendita

Il documento si apre sempre con la descrizione dell'oggetto in vendita, di cui si fornisce l'estensione, la natura e i confini. I beni immobili, oggetto di questo lavoro, possono essere costituiti o da case e terreni edificabili o da terreni coltivabili. Raramente oggetto di un unico documento possono essere più beni: in questo caso vengono elencati nell'ordine, riportando i confini di ciascuno. La lunghezza della sezione varia a seconda dell'accuratezza con cui vengono descritti i confini: qualche volta si nominano tutti i lati, ma molto più spesso ci si limita ai due lati principali. Alcune volte, inoltre, subito dopo aver espresso la natura del bene in vendita, è specificato il distretto agricolo o il quartiere in cui è ubicato l'immobile, e solo nelle linee successive vengono

<sup>3</sup> C. WILCKE, *The Law of Sale and the History of Babylon's Neighbours*, Sumer 41 (1985), pp. 74-77.

<sup>4</sup> Ci sono però due eccezioni, una, TCL 1 57, datata Sabium e una, Gautier 16, datata proprio Apil-Sîn.

<sup>5</sup> Con l'eccezione di VS 7 4, datata proprio a questo re.

<sup>6</sup> Qualche testo, però, risalente sempre ai re della dinastia, segue lo schema A.

<sup>7</sup> L'unica eccezione è OECT 13 156, datato a Hammurapi 10.

regolarmente elencati i confini. È il caso, ad esempio, del *gagûm* di Sippar, un quartiere riservato alle *nadîtu*<sup>8</sup> del dio Šamaš, all'interno del quale erano situate le proprietà immobiliari vendute.

#### a. Estensione

L'estensione dei beni è espressa con un sistema di misura di superficie sessagesimale. La lista delle equivalenze e dei valori di ciascuna misura aiuterà a leggere le tabelle riportate in fondo al testo:

$$\begin{aligned} 1 \text{ bur (buru)} &= 64.800 \text{ m}^2 = 3 \text{ èše} = 18 \text{ iku} \\ 1 \text{ èše (eblu)} &= 21.600 \text{ m}^2 = 6 \text{ iku} = \frac{1}{3} \text{ bur} \\ 1 \text{ iku (ikû)} &= 3.600 \text{ m}^2 = 100 \text{ sar} = \frac{1}{6} \text{ èše} = \frac{1}{18} \text{ bur} \\ 1 \text{ sar (mušaru)} &= 36 \text{ m}^2 = 60 \text{ gín} = \frac{1}{100} \text{ iku} \\ 1 \text{ gín (šiqû)} &= 0,6 \text{ m}^2 = \frac{1}{60} \text{ sar} \end{aligned}$$

Per l'estensione, si può osservare che si tratta nella maggior parte dei casi di piccoli appezzamenti: terreni vuoti nei pressi di una casa che non arrivano a 1 sar (=36 m<sup>2</sup>) o campi coltivati a cereali che non raggiungono l'ettaro, con pochissime eccezioni. Questo significa sia che il paesaggio rurale e cittadino doveva essere estremamente parcellizzato, e quindi sfruttato intensamente, sia che in genere a vendere erano piccoli proprietari che non riuscivano più a trarre guadagno dallo sfruttamento di quei beni o che non avevano più possibilità di mantenerli. Non mancano, però, casi in cui a essere venduti fossero degli appezzamenti più grandi<sup>9</sup>.

Delle dimensioni dei lotti urbani, tanto compravenduti quanto ereditati, si è occupato Van de Mieroop<sup>10</sup>: visto, infatti, che in queste tipologie di documenti le superfici edificate vendute sono molto ridotte, l'A. si è chiesto se tali vendite andassero ad ampliare unità

<sup>8</sup> Si tratta di una categoria di donne molto particolari, legate al culto del dio Šamaš a Sippar, e del dio Marduk a Babilonia, caratterizzate dalla loro attività economica. Esse potevano sposarsi, ma non generare figli, e restavano comunque legate alle loro famiglie d'origine, da cui ereditavano, come i fratelli maschi. Non potevano generare figli, ma potevano adottarne, e le loro attività riguardavano per lo più proprietà immobiliari, spesso dislocate in un quartiere particolare, il Gagum, che secondo alcuni corrispondeva ad un vero e proprio chiostro monastico, da cui non si sa se e come le *nadîtu* potessero uscire. A questo argomento Renger ha dedicato uno studio molto articolato, J. Renger, *Untersuchungen zum Priestertum in der altbabylonischen Zeit*, ZA 58 (1968), p.160ss. Anche Harris ne parla nel suo lavoro su Sippar, R. Harris, *Ancient Sippar*. Istanbul 1975, pp. 305-312; 315-322. Più recentemente il tema è stato riproposto da Witold Tyborowski, durante la 49a RAI di Londra, dove ha illustrato i risultati di alcune sue ricerche sulla natura finanziaria delle attività di queste donne, giungendo ad immaginare due diversi tipi di *nadîtu*, uno che non poteva lasciare il Gagum, un altro che viveva al di fuori. Secondo lui, inoltre, la loro fortuna economica era strettamente connessa con quella delle famiglie d'origine, e non sempre i loro patrimoni erano così floridi come si è ipotizzato. Su questo punto sono state avanzate obiezioni da parte di Veenhof, che ritiene che esse provenissero sempre da famiglie molto ricche. Tanret, a sua volta, non pensa che tali documenti provengano dagli archivi del Gagum, come suggeriva Tyborowski, ma dagli archivi familiari dei parenti delle *nadîtu*. In ogni caso, è evidente che sono più le incertezze che i punti fermi su quanto si sa di loro.

<sup>9</sup> Cfr. Wilcke 1, datato all'epoca di Ammišaduqa e proveniente da Kiš, in cui viene venduto 1 eše di campo, oppure OBTIV 31, proveniente da Ishchali e non datato, in cui il campo ha un'estensione di 1 eše e 3 iku.

<sup>10</sup> M. VAN DE MIEROOP, *Thoughts on Urban Real Estate in Ancient Mesopotamia*, ISCANEE 2 (1999), pp. 253-286.

abitative limitrofe, piuttosto che avere una destinazione puramente speculativa, come in genere si dice. In effetti, le conclusioni cui giunge sembrerebbero andare più nella prima direzione, nel senso che le porzioni minime vendute nella gran parte dei casi difficilmente potrebbero avere una loro utilizzazione autonoma, anche se, però, non bisogna dimenticare quanto diverse fossero le esigenze degli antichi, rispetto allo spazio abitativo.

Molto interessante, a questo proposito, è osservare che in alcuni casi il ricorso in tribunale avveniva proprio per una questione di superficie<sup>11</sup>: il venditore si accorgeva di aver ceduto all'acquirente una superficie superiore rispetto a quella pattuita nel documento scritto, e su questa base il giudice stabiliva se restituire la superficie in eccesso al venditore o far pagare un sovrapprezzo al compratore.

In alcuni documenti di compravendita di immobili<sup>12</sup>, è presente una formula molto interessante, detta *lītir-limti*<sup>13</sup>, letteralmente “sia essa più grande, sia essa più piccola”. Si tratta di una notazione che salvaguarda sia l'acquirente<sup>14</sup> sia il venditore da eventuali rivendicazioni sulle effettive dimensioni dell'immobile venduto.

Molto simile, inoltre, un'altra espressione, che ricorre, però, in alcuni testi che hanno ad oggetto campi dislocati vicino ai corsi d'acqua. In un caso<sup>15</sup> si trova:

*līkul ú.s.a.l līlma ana* è NP-*ma*

“se il fiume mangia oppure fa emergere *water-meadow*<sup>16</sup>, essa va ad aggiungersi alla ‘casa’ di NP”.

Nell'altro<sup>17</sup>:

*ú-ša-al a.šà ma-la i-li-am ša* NP-*ma*

“tutto il *water-meadow* del campo che emerge (è) di NP”.

Attestazioni simili ci sono in altre tipologie di testi<sup>18</sup>, ed usano gli stessi verbi, cioè *akālum*, “mangiare”, per esprimere l'azione negativa, e *nadūm* “depositare” o *elūm* “accrescere” “far emergere” per indicare l'azione positiva del fiume. Secondo Veenhof<sup>19</sup>, che della formula si è occupato espressamente, si tratta di previsioni in caso di sedimentazione fluviale (accrescimento della superficie) o di erosione o allagamento (riduzione della superficie). Si potrebbe anche ipotizzare l'eventualità che possa deviare

<sup>11</sup> Cfr. E. DOMBARDI, *Die Darstellung des Rechtsaustrags in den altbabylonischen Prozessurkunden*. (FAOS 20). Stuttgart 1996, pp. 24-26.

<sup>12</sup> Gautier 34, TCL 10 18, VS 8 58.

<sup>13</sup> Cfr. M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, p. 208 nt. 7.

<sup>14</sup> In VS 8 58 è chiaramente riferito all'acquirente.

<sup>15</sup> Si tratta di Veenhof (LB 3232, l. 32' ss.).

<sup>16</sup> Il *water-meadow*, in italiano “marcita”, sarebbe un prato irrigato con un velo continuo d'acqua perchè seguiti a vegetare e dia tagli d'erba anche nella stagione fredda. Qui si intende un banco di terra che si deposita lungo l'argine del fiume o del canale, in modo da creare un'accesione. Secondo K.R. VEEHNOF, *An Old Babylonian Purchase of Land in the Liagre Böhl Collection*, in FS Liagre Böhl. Leiden 1973, pp. 371-375, si tratterebbe di un'accesione ancora non incorporata al campo coltivato, o almeno che è ancora distinta da essa.

<sup>17</sup> CT 4 35a.

<sup>18</sup> CT 47 1, che è una donazione; CT 47 58 e BE 6/2 23 che sono spartizioni ereditarie, come anche BE 6/2 43.

<sup>19</sup> Di questa formula si occupa compiutamente K.R. VEEHNOF, *loc. ultim. cit.*, pp. 369-375.

il corso del fiume, e che si tratti, quindi, dell'alveo del fiume stesso. Anche se non impossibile, secondo l'A., però, è più improbabile. In sostanza, era possibile inserire questa clausola qualora il corso d'acqua limitrofo depositasse regolarmente dei sedimenti. Secondo Veehnof, quindi, si tratterebbe di una sottospecie di formula *Ittir-limti*<sup>20</sup>, che dipende da specifici agenti esterni e non da un'approssimativa misurazione.

## b. Tipologia

Per quanto riguarda la tipologia, bisogna innanzitutto distinguere tra case e terreni edificabili, e appezzamenti di terreno destinati allo sfruttamento agricolo.

Nel primo caso abbiamo:

### *é bitu* “casa”

Questo termine, sia in accadico che in sumerico, ha diversi significati a seconda del campo semantico a cui fa riferimento: nella sfera umana è la “casa”<sup>21</sup>, intesa come abitazione, in quella divina definisce il “tempio”, la residenza divina, e in quella economica essa descrive il patrimonio familiare, l'insieme delle proprietà di una persona e della sua famiglia<sup>22</sup>.

In questi testi si trovano utilizzati tutti e tre i campi semantici sopra ricordati. Per quanto riguarda l'ultimo, in particolare, si può notare che spesso è usato nell'ambito delle clausole di non rivendicazione, il più delle volte per indicare una *é.dù.a.*, cioè una casa costruita/edificabile<sup>23</sup>, per brevità, ma qualche volta, appunto, con il senso di bene patrimoniale, che in italiano si potrebbe rendere con “proprietà”, o “parte” di un patrimonio, in quanto indica un singolo bene, nello specifico quello in vendita. Nella seconda accezione, invece, compare quasi esclusivamente tra i confinanti: qualche volta<sup>24</sup>, infatti, tra i lotti confinanti con quello venduto, ce n'è uno appartenente al tempio di un dio. Più spesso, invece, si incorre nel primo significato, sia nell'ambito dei confinanti, sia in quello dell'oggetto di vendita. In questo caso, però, è bene ricordare che forse si tratta di un'abbreviazione per *é.dù.a.*, il tipo di bene più diffuso, e che in alcuni casi è l'unico segno superstite della linea, il che dovrebbe render cauti sull'effettiva tipologia del bene compravenduto. In ogni caso, per completezza, si è voluto considerare anche da un punto di vista numerico, la ricorrenza di questa tipologia nei documenti di compravendita immobiliare.

Dal punto di vista geografico, sono rari i casi in cui l'immobile venduto viene definito semplicemente “casa”, tuttavia esso ricorre 24 volte a Sippar (con estensioni che vanno da un minimo di  $\frac{1}{3}$  sar a un massimo di  $15 \frac{2}{3}$  sar), 7 volte a Šaduppum (con estensioni che vanno da  $\frac{1}{3}$  sar a  $2 \frac{1}{3}$  sar) e a Larsa (da un minimo di  $\frac{2}{3}$  di sar a un massimo di 5 iku), a Nippur 6 volte (da  $7 \frac{1}{2}$  gín a 2 sar), 4 a Kiš ( $\frac{1}{2}$  sar

<sup>20</sup> Cfr. *supra*, nt. 13.

<sup>21</sup> *Hausgrundstück* secondo AHw I, 230a; *house, dwelling place, shelter* CAD B 283/a.

<sup>22</sup> *Familienvermögen*, secondo AHw I 230; *estate, property* CAD B 295/a.

<sup>23</sup> Per il significato cfr. il paragrafo seguente.

<sup>24</sup> È il caso, ad esempio, di TS 9, il cui testo è riportato alla fine del capitolo precedente.

ciascuno). Ancora 4 volte è attestato a Dilbat (da un minimo di 1 sar a un massimo di 40 sar e  $18 \frac{2}{3}$  gín). Un solo testo viene da Babilonia, e l'estensione è di  $\frac{2}{3}$  sar, mentre quello proveniente da Ur è esteso 1 e  $\frac{1}{2}$  sar.

Sempre in questa categoria, infine, si inserisce anche il caso della vendita di un muro<sup>25</sup>, attestata a Sippar e di un é.pí.e di 1 sar e 5 gín<sup>26</sup>.

### **é.dù.a bîtum epšum “casa con terreno”<sup>27</sup>**

Si tratterebbe di un terreno edificato<sup>28</sup>, dove *epšum* è un aggettivo verbale da *epêšu*, “fare, costruire”, letterale traduzione del sumerico dù.a. In alcuni casi viene interpretato come “terreno edificabile” o come “terreno pronto”<sup>29</sup>. Il CAD offre cinque diverse accezioni: *built on (said of house plot)*; *cultivated (with a.šà)*; *wrought, finished (Mari)*; *adjusted (only NB), experienced (Oakk.)*<sup>30</sup>.

Se appare il tipo di bene più venduto a Larsa, con 41 casi<sup>31</sup>, la cui estensione va da un minimo di  $\frac{1}{2}$  sar a un massimo di 9 sar e 9 gín, a Ur, con 29 attestazioni, a Nippur, con 28, da un minimo di 10 gín a un massimo di 5 iku, appare scarsamente attestato a Sippar con 79 attestazioni, da un minimo di  $7 \frac{1}{2}$  gín a un massimo di  $18 \frac{2}{3}$  gín e 15 še, e a Šaduppum 4 volte, con un'estensione che va da  $\frac{1}{3}$  di sar a 1 e  $\frac{1}{2}$  sar. A Dilbat è attestato 7 volte (da  $\frac{5}{6}$  di sar a 15 iku), a Isin è attestato 6 volte (da  $\frac{1}{3}$  di sar a 1 e  $\frac{1}{2}$  sar), a Babilonia 5 volte (da  $\frac{1}{3}$  di sar a 4 e  $\frac{1}{2}$  sar), come a Kiš (da  $\frac{1}{2}$  sar a 1 e  $\frac{1}{2}$  sar), e a Kutalla (da  $\frac{1}{3}$  sar a 1 e  $\frac{1}{3}$  sar). A Nerebtum è attestato due volte, una volta per  $\frac{2}{3}$  di sar e 15 še e una per un sar. Un solo testo da Kisurra, uno solo da Marad (però di 17 iku) e uno o da Isin o da Nippur, di  $\frac{1}{3}$  di sar.

Ci sono, inoltre, dei testi in cui i beni venduti sono più d'uno: é.dù.a + <sup>giš</sup>gišimmar<sup>32</sup> e di é.dù.a + kislāq<sup>33</sup>. Ci sono, inoltre, sporadiche attestazioni ancora diverse<sup>34</sup>.

### **é.gi.sig.ga kikišum “capanna di canne”**

Il termine vuol dire anche “recinto fatto di canne”, e forse è da preferire, almeno nella seconda attestazione qui riportata, secondo quanto osservato da Klengel<sup>35</sup>.

<sup>25</sup> MHET 2 879.

<sup>26</sup> MHET 2 356.

<sup>27</sup> *Hausgrundstück* secondo B. KIENAST, *Die altbabylonische Rechtsurkunden aus Kisurra*. FAOS 2. Wiesbaden 1978 vol.2, p. 105.

<sup>28</sup> *Bebautes Hausgrundstück*, secondo AHw I, 231a.

<sup>29</sup> Cfr. L. MATOUS, *Les contracts de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18, pp. 1-66.

<sup>30</sup> CAD E 246/b.

<sup>31</sup> In due casi, però, vengono venduti insieme ad altri immobili.

<sup>32</sup> Si tratta di TS 9 da Ur, il primo di  $5 \frac{2}{3}$  gín e il secondo di 3 sar; BE 6/1 57, invece, viene da Sippar e l'estensione dei due appezzamenti è rispettivamente di 2 e 1 sar.

<sup>33</sup> TIM 5 18 da Kiš, rispettivamente 4 e 2 sar, 3 attestazioni a Larsa (1 e 2 sar), 2 a Kutalla (uno di  $\frac{1}{2}$  sar e l'altro di 1 sar+ 2 sar); 3 a Sippar.

<sup>34</sup> é.dù.un.nu (CT 47 44 per 3 sar+ 1  $\frac{1}{2}$  sar, da Sippar); é.gal (MHET 2 11 per 1 sar, da Sippar), é.ga.nun (TS 39 per 1 e  $\frac{2}{3}$  sar da Kutalla, e infine é.gub.ba (UET 5 158 da Ur, per 1 sar).

<sup>35</sup> H. KLENGEL, *Bemerkungen zu den altbabylonischen Rechtsurkunden und Wirtschaftstexten aus Babylon (VS 22: 1-82)*, AoF 10 (1983), p. 15 nt. 26.

Questo tipo di bene è attestato soltanto due volte: in uno<sup>36</sup> è attestata la forma sumerica, mentre nell'altro<sup>37</sup> l'espressione accadica è preceduta da *é.dù.a.*

**(é).ki.šub.ba *kišubbu* “casa in rovina”**

Questa è la traduzione secondo molti studiosi<sup>38</sup>. Il CAD<sup>39</sup> distingue due accezioni diverse: un terreno lasciato incolto, oppure un terreno vuoto pronto per edificare una casa, mentre per lo AHw designa un terreno vuoto<sup>40</sup>.

Appare oggetto di numerosi documenti di compravendita esclusivamente a Kutalla 21 volte, da un minimo di  $\frac{1}{2}$  sar a un massimo di 4, un caso è attestato a Larsa, di 1 sar, uno a Ur, di  $\frac{1}{3}$  sar e 5 gín.

**gá.nun.na *ganūnum* “una sorta di magazzino”**

Si tratta di una sorta di magazzino, che può essere unito ad una immobile, oppure essere una costruzione a sé stante<sup>41</sup>: nel caso del testo proveniente da Sippar<sup>42</sup> è attestato insieme a una *é.dù.a.*, mentre nei due testi provenienti da Kutalla<sup>43</sup> e nell'unico proveniente da Larsa<sup>44</sup> è attestato da solo.

Nel secondo caso si possono avere:

**a.šà *eqlum* “campo”**

Poteva essere coltivato a cereali, essenzialmente orzo, ma anche frumento.

È il principale oggetto venduto nei documenti provenienti da Sippar: da lì ne provengono 173, da Šaduppum 24, con un'estensione che va da un minimo di 50 sar a un massimo di 1 bur 1 eše e 1 iku; da Tuttub 23, dell'estensione che va da 1 a 9 iku; da Dilbat 11, da un minimo di 1 iku ad un massimo di 70; da Kiš 32, da un minimo di 21 sar ad un massimo di 1 eše e 3 iku; 15 casi da Nippur, che vanno da un minimo di 1 iku ad un massimo di 6 iku, con in più un'attestazione di 60 iku. È, invece, scarsamente attestato nelle città meridionali: mai a Kutalla e a Marad, una sola volta a Ur, 7 volte a Larsa<sup>45</sup> (da 2 iku a 2 eše e 4 iku), 8 volte a Isin (da 2 a 14 iku), 6 a Kisurra (da 6 a 18 iku). A Nerebtum due volte, in un caso è di 12 iku, in un altro è di 1

<sup>36</sup> Si tratta di VS 22 12 da Babilonia.

<sup>37</sup> Si tratta di VS 22 1, sempre da Babilonia.

<sup>38</sup> Tra tutti D. CHARPIN, *Archives familiales et propriété privée en Babylonie ancienne*. Genève / Paris 1980, che traduce sistematicamente “*maison en ruine*”.

<sup>39</sup> CAD K p. 463a: *fallow uncultivated field or land; empty lot for building a house*. Quest'ultima accezione solo se è premesso l'elemento *é*.

<sup>40</sup> *Ödland*. AHw I 493a.

<sup>41</sup> CAD G s.v. p. 42b “*storage room or building*”.

<sup>42</sup> BE 6/1 57, datato a Samsuiluna.

<sup>43</sup> TS 61 e 64, entrambi datati a Samsuiluna.

<sup>44</sup> VS 13 57.

<sup>45</sup> In due casi con la specificazione *kis laḥ*.



eše e 3 iku; a Babilonia tre attestazioni, una di 9 iku, una di 63 iku e una di 1 eše e 3 iku; due casi non si sa se provengano da Isin o da Nippur (uno di 3 e uno di 8 iku).

Questa bassa percentuale dei campi quali oggetto di vendita nei testi provenienti dal sud è stata sottolineata più volte da Renger<sup>46</sup>, e da lui è interpretata come indizio di una forte resistenza all'alienazione dei campi nel sud.

#### **a.šà ú.sal ušallum “marcita”**

Anche se poco attestato tra i beni venduti ci sono anche degli a.šà<sup>47</sup> ú.sal, cioè delle “marcite”, in inglese *water-meadows*, cioè delle terre che venivano irrigate attraverso l'allagamento<sup>48</sup>, ma non si sa se tale pratica avvenisse volutamente, attraverso una sorta di sistema a chiuse, oppure se i terreni, particolarmente esposti lungo i banchi del fiume, venissero allagati senza l'aiuto dell'uomo. In ogni caso, questo tipo di campo è presente anche nella descrizione dei campi confinanti dei beni venduti<sup>49</sup>, il che rende la tipologia meno rara di quanto appaia dai soli beni compravenduti.

#### **a.šà.gug<sub>4</sub> urbatanum “campo di canne/stoppie”**

“Schilfbestände”<sup>50</sup> “Stoppelfeld”<sup>51</sup> e “field in stubble”<sup>52</sup>.

Questo tipo di campo si trova soltanto 3 volte a Nippur (di 1, 2 e 3 iku rispettivamente), e 5 volte a Kisurra (rispettivamente di 2, 6, 8, 12 e 21 iku).

#### **kislah nidûtum “terreno vuoto”**

Situato vicino ad una casa, spesso tradotto “non coltivato”. Può anche equivalere a *maškanum* “aia”. In alcuni casi è preceduto da é.

Sembra essere abbastanza diffuso nei testi di compravendita: a Sippar è attestato 28 volte (da  $\frac{1}{3}$  di sar a 12 sar) e a Larsa 27 volte<sup>53</sup> (con un'estensione che va da  $\frac{1}{3}$  di sar a 10 iku), a Kutalla ci sono 6 casi (da  $\frac{1}{2}$  sar a 1  $\frac{1}{3}$  sar), 2 a Dilbat (una di  $\frac{1}{3}$  di sar e una di 5 e  $\frac{5}{6}$  di iku), 4 a Babilonia (da  $\frac{1}{3}$  di sar a 2 sar), uno a Kiš (1 sar) e 2 Isin ( $\frac{2}{3}$  di sar e  $\frac{5}{6}$  di sar).

#### **kankal kankallum “un tipo di terreno”<sup>54</sup>**

<sup>46</sup> J. Renger, *Das Privateigentum an der Feldflur in der altbabylonischen Zeit*, Jahrbuch für Wirtschafts-Geschichte 1987, p. 57ss. Per una maggiore discussione cfr. *Infra*, pp. seguenti.

<sup>47</sup> CT 47 13 e YOS 8 166, mentre TCL 11 198 ha l'ulteriore specificazione di kiri<sub>6</sub>.

<sup>48</sup> CAD E 250b.

<sup>49</sup> Cfr. ad esempio Riftin 22a, CT 47 60, ecc.

<sup>50</sup> AHW III 1428/b.

<sup>51</sup> B. KIENAST, *Die altbabylonische Rechtsurkunden aus Kisurra*. FAOS 2, Wiesbaden 1978, vol. 2, p. 105.

<sup>52</sup> CAD E 250/b.

<sup>53</sup> 4 volte preceduto da é, due volte associato ad un altro immobile e un testo potrebbe venire anche da Ur.

<sup>54</sup> CAD K 152b “a type of hard land”.

L'AHw<sup>55</sup> riconosce solo l'equivalenza *nidûtum*, sulla base dei testi lessicali. Sarebbe, cioè, una variante per indicare comunque lo stesso tipo di terreno "vuoto" indicato da *kislaḥ*. Anche Kienast lo interpreta come non coltivato<sup>56</sup>.

Attestato 41 volte a Sippar, da un minimo di  $\frac{1}{3}$  di sar a un massimo di 21 sar; 4 a Ur, da un minimo di 13 gín a  $\frac{1}{2}$  sar; 7 a Larsa<sup>57</sup>, 3 a Kisurra e pochissime volte nelle altre città.

Vi sono, inoltre, delle attestazioni incerte, in cui non si capisce se al *ki* segua *ud* o *ka*<sup>58</sup>.

*giš* **kiri<sub>6</sub> kirûm "orto"**<sup>59</sup>

Era coltivato a cipolle e ad altri ortaggi ma, se specificato, poteva anche contenere alberi e piante non stagionali, quali palme da dattero (*giš* *gišimmar*) e viti (*geštin*).

Probabilmente a causa del suo carattere particolare, questo tipo di bene è scarsamente documentato: a parte i 22 casi di Larsa (da un minimo di 10 sar a un massimo di 1 eše), ci sono 4 casi a Ur (da 25 sar a 11 iku), a cui se ne devono sommare altri 8 (da 8  $\frac{1}{2}$  sar a 2 iku), con la definizione di *gub.ba*; appare 10 volte a Sippar (da poco più di un sar a 2 iku), 5 a Nippur (da 3 sar a 2 iku), 2 a Šaduppum<sup>60</sup> (uno di 37 sar e uno di 1 iku) e 4 a Kiš (nei due casi in cui ci sono le dimensioni, uno è di 1 iku e uno di 1 bur).

**kiri<sub>6</sub> (*giš* *gišimmar*) gub.ba *gišimmarum* "orto piantato a palme da dattero"**

In realtà rientra nella categoria precedente, ma è l'unico tipo di *kiri<sub>6</sub>* che si trovi nei testi qui esaminati. In alcuni casi si omette *giš* *gišimmar*<sup>61</sup>, ma secondo il CAD deve essere sottinteso, in quanto *gub.ba* "piantato" presuppone una piantagione.

Appare in 26 documenti provenienti da Larsa (da 15 sar a 1 eše), 6 da Šaduppum (da 12 sar a 20 iku), 4 da Kiš (da 2 iku a 1 bur), 2 da Ur e da Sippar (12 sar) e uno da Tuttub (1 iku e 30 sar) e da Nippur (3 iku).

**bur.bala *burubalûm* "terreno non coltivato"**

AHw<sup>62</sup> lo intende come "*Baustelle*", "cantiere", considerando *bur* una variante per *bûr* (U) "buco" e *bala* significa anche "scavare". L'etimologia, però, non è così chiara: si scrive sempre *bur*, che significa "contenitore", spesso di pietra, e *bala* non significa tanto "scavare", quanto "cambiare", ecc. Il CAD<sup>63</sup> propone, sulla base di alcune equivalenze lessicali, di intenderlo come una variante regionale dei termini *kislaḥ* e *kankal*, visto che è attestato soltanto a Dilbat, Sippar e Mari e che ha

<sup>55</sup> AHw II 787b.

<sup>56</sup> *Unkultiviertes Land*, B. KIENAST, *Die altbabylonische Rechtsurkunden aus Kisurra*. FAOS 2. Wiesbaden 1978, vol. 2, p. 105.

<sup>57</sup> Una volta è preceduto da *é*.

<sup>58</sup> Si tratta di BE 6/1 22 e 43; TIM 5 19; VS 9 42/43 e YOS 8 73.

<sup>59</sup> CAD K 411/b "*garden, orchard, palm grove*".

<sup>60</sup> In un altro caso, YOS 14 78, è definito *kiri<sub>6</sub> gag.ga*.

<sup>61</sup> È il caso, ad esempio, di TS 9 da Kutalla, o di Riftin 17, la cui provenienza oscilla tra Ur e Larsa.

<sup>62</sup> AHw I 142a.

<sup>63</sup> CAD B 343b.

un'estensione molto piccola, comparabile a quella che hanno gli appezzamenti di quel tipo. Si tratta, comunque, di un tipo di terreno vuoto (*wasteland and unimproved land*) oppure può denotare piccoli lotti di terra situati ai margini di appezzamenti più grandi. Può essere preceduta da *é* o da *ki*. È attestato otto volte a Sippar (da un minimo di  $\frac{1}{3}$  di sar a un massimo di 4 sar), dieci volte a Dilbat (da 3 gín a  $3\frac{1}{2}$  sar), una a Kiš, per 60 sar, una a Larsa per 1 iku e 4 sar e una a Šaduppum, per 1 sar.

Bisogna citare, poi, MHET 2 190 e 890, che presentano la grafia *é.ki.bal*, rispettivamente per un'estensione di  $\frac{1}{2}$  sar e di  $1\frac{1}{2}$  sar.

### ***muxūm* “diritto di passaggio”**

In un testo,<sup>64</sup> proveniente da Sippar alla prima riga si legge:

1 sar 10 gín *é ú mu-šu-ú*  
 “una casa di 1 sar e 10 gín e l'accesso”

In breve, oltre alla casa, si vende anche il diritto ad accedervi<sup>65</sup>, e dato che non è specificato dove fisicamente si dovesse passare, è legittimo intendere che ad essere venduto fosse il “diritto di passaggio”, nell'accezione suggerita dal CAD.

L'equivalente sumerico sembrerebbe essere, dai testi lessicali, *gab.gab*<sup>66</sup>, anche se nei documenti è stato identificato nell'espressione *ki.è*<sup>67</sup> e in *ki.è.bi*<sup>68</sup>, letteralmente “luogo andare” o “suo luogo andare”, attestato sempre in quest'epoca<sup>69</sup>.

L'espressione, che qualche volta è usata per indicare i confini di un immobile venduto<sup>70</sup> o è un'ulteriore specificazione per definire i limiti dell'oggetto venduto<sup>71</sup>, è molto interessante, perché in questo caso, insieme alla casa, di cui si esplicitano le dimensioni, è venduto anche l'accesso, cioè la possibilità di raggiungerla, e dato che non è fisicamente individuabile, con ogni probabilità si tratta di un diritto di passaggio. Certamente la questione meriterebbe un ulteriore approfondimento.

### ***atappum* (canale)**

Attestato in un solo testo di compravendita, MHET 2 786.

Anche in questo caso si tratta di un caso molto particolare, perché non sembra usuale la possibilità di alienare una condotta d'acqua. I canali, ovviamente, in quest'epoca sono a

<sup>64</sup> MHET 2 479.

<sup>65</sup> CAD M/2 s.v. *muxū*, p. 247a, che identifica vari significati. 1. *right-of-way* (a strip of land to be used as the exit from a house across land held by another person); 2. *exit, egress, passage, escape, exit dues outflow of water, rising of celestial bodies*; 3. *opening*; 4. *land irrigated from special outlets of a canal (NB only)*.

<sup>66</sup> Cfr. A. DEIMEL, *Sumerisches Lexicon*. Rom 1925-1950, p. 906.

<sup>67</sup> Cfr. M. SCHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*. (VAB 5). Leipzig 1913, p. 570: *ki.è = mûšūm*.

<sup>68</sup> Cfr. BE 6/2 12, p. 4., in cui, descrivendo un confine, si dice *sag.bi NP dumu NP<sub>1</sub> ki.è.bi e.sír NP<sub>2</sub>*, cioè: “il suo lato corto (confina con) NP, figlio di NP<sub>1</sub>, la sua uscita (è) sulla strada di NP<sub>2</sub>”.

<sup>69</sup> L'equivalenza appare già in M. SCHORR, *loc. ultim. cit.*, p. 570, anche se lui traduce più semplicemente “*Ausgang*”.

<sup>70</sup> È il caso di Gautier 16 e di CT 47 6, ad esempio.

<sup>71</sup> È il caso di CT 47 23, che alla linea 6 recita *ba-ma-at mu-ši-im*, cioè “metà del diritto-di passaggio”.

cielo aperto, e sono vitali per la sopravvivenza economica: bisogna immaginare che i canali fossero scavati capillarmente per poter far arrivare l'acqua a tutti i singoli appezzamenti, e probabilmente i canali fungevano da confine tra i vari lotti. Sembra strano, dunque, che qualcuno vendesse un canale, tra l'altro senza fornirne le misure.

Prima di concludere questo paragrafo, però, bisogna accennare ad una questione che in qualche modo riguarda questa sezione e cioè l'*ezibtum*. In alcuni documenti di compravendita paleo-babilonesi<sup>72</sup>, infatti, dopo aver descritto la tipologia dell'immobile venduto, la sua superficie, la sua localizzazione, si specifica che resterà una certa quantità di quell'immobile come *ezibtum* al vecchio proprietario.

L'*ezibtum*, secondo il CAD<sup>73</sup>, può avere tre significati: conguaglio, resto, rimanenza; pegno; *divorce money*. Con questa espressione, specifica poi, in questo periodo ci si riferisce "to specific OB praxis dealing with the sale of real estate held in feudal tenure. Apparently, either the sale of the entire property was prohibited, or a part of it was considered inalienable and served to assure the continued support of the feudal tenant. However our texts prefer to record the sale as one of the entire property of which, at the same time, a part (called *ezibtum*) was ceded (*ezēbum*) to the seller in circumvention of §37 of the CH"<sup>74</sup>.

Dalle attestazioni nei documenti di compravendita, però, si può notare che l'espressione si riferisce tanto ad immobili urbani che rurali, che è attestato a Larsa sotto il regno di Rīm-Sîn e a Sippar sotto quelli di Apil-Sîn, Sîn-muballit e Samsuiluna, il che vuol dire a nord come a sud e in un periodo piuttosto ampio, ma proprio la sua eccezionalità rende difficoltosa una sua interpretazione. Secondo Goddeeris<sup>75</sup> tale eccezionalità è data dal fatto che nella maggior parte dei casi si vendevano porzioni di immobili, e solo in rarissimi casi l'intero patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista geografico, si può notare che mentre a Sippar, a Šaduppum, a Tuttub e a Kiš la compravendita aveva soprattutto ad oggetto campi, coltivati o no che fossero, a Larsa, Ur e Kutalla la maggior parte delle vendite aveva per oggetto delle aree fabbricate/fabbricabili. Ed è interessante anche osservare come Nippur, Babilonia e Isin si trovino in una situazione intermedia, che si rispecchia nella loro posizione geografica centrale. Questi dati, come aveva giustamente osservato Renger<sup>76</sup>, sono essenziali per cercare di capire il funzionamento dell'economia babilonese, anche se ai fini giuridici, che qui principalmente interessano, in ogni caso appare che la quantità dei documenti proveniente dai vari archivi sembra essere alquanto uniforme se si considera complessivamente il numero delle tavolette proveniente dai vari siti.

Nello specifico, per Renger questi dati indicano un diverso regime delle terre ad arativo: mentre a nord le terre erano in mano a "privati", che le gestivano individualmente e

<sup>72</sup> Si tratta di BE 6/1 20 (Sippar, Sîn-muballit), CT 4 17c (Sippar, Samsuiluna é.d.ù.a) CT 6 7b (Sippar, Apil-Sîn, *burubalûm*), CT 47 6 (Sippar, Apil-Sîn, *kislah*); MEHET 2 129 (Sippar, Sîn-muballit, *kislah*); Riffin 19 (Larsa, Rīm-Sîn, rotto, ma la misura è in *iku*); VS 13 81 (Larsa, Rīm-Sîn, *gišimmar*).

<sup>73</sup> CAD E s.v., p. 430b.

<sup>74</sup> *IBID.*, p. 431.

<sup>75</sup> A. GODDEERIS, *Economy and Society in Northern Babylonia in the Old Babylonian Period*. OLA 109. Leuven/Paris/Sterling 2002, p. 556.

<sup>76</sup> J. RENGER, *Das Privateigentum an der Feldflur in der altbabylonischen Zeit*, *Jahrbuch für Wirtschafts-Geschichte* 1987, pp. 60-61.

potavano, salvo alcuni casi, alienarle liberamente, a sud esse erano generalmente gestite da templi e palazzi ed era molto più sentito l'arcaico vincolo di inalienabilità. Per l'autore, in sostanza, l'eredità sumerica di Ur III si fa sentire maggiormente a sud, e dal punto di vista gestionale (centralità) e da quello giuridico (inalienabilità). Secondo Steinkeller<sup>77</sup>, questo si spiegherebbe perché a sud la compagine sumerica è molto più accentuata che al nord, mentre per Liverani<sup>78</sup> perché a sud l'agricoltura era più fortemente dipendente dalla canalizzazione dell'acqua, e di conseguenza era più forte l'esigenza di una gestione centralizzata di tali campi.

Si può certamente convenire con quanto osservato da tutti e tre gli studiosi appena ricordati, anche se forse andrebbe meglio precisato il concetto di inalienabilità ricordato da Renger. Se è vero, infatti, che nel sud sono rari i testi di compravendita di campi, e che manca spesso la menzione di essi anche in altre tipologie di testi, quali le spartizioni ereditarie, non è vero, però, che esse manchino del tutto, e, soprattutto, bisognerebbe ipotizzare che l'inalienabilità sarebbe limitata soltanto ad un tipo di immobile, e non agli altri<sup>79</sup>. Se la gestione dei campi, inoltre, fosse davvero centralizzata, come è altamente probabile, il problema dell'inalienabilità cadrebbe: si è visto, infatti, che l'alienazione è legata alla "proprietà" privata, e in particolare quando è individuale. Molto verosimilmente, dunque, nel sud la scarsità di testi di compravendita dei campi è dovuta al fatto che questi erano gestiti per la maggior parte da organismi centralizzati (palazzi e templi), e solo marginalmente da privati<sup>80</sup>. Ma questi ultimi, a loro volta, potevano liberamente gestire le loro terre, tanto è vero che, anche se rari, testi di compravendita di campi provengono anche dal sud<sup>81</sup>.

### c. Localizzazione

In generale, il bene venduto è descritto nelle prime righe del documento, in modo da poter essere facilmente identificato. Per far ciò si possono fornire diverse indicazioni: in qualche caso si cita il "distretto", ovvero la località in cui si trova l'immobile oggetto della compravendita, molto più spesso, e anche in aggiunta al distretto, si enumerano i confini, più o meno accuratamente. A volte, invece, questo non è sufficiente, perché la situazione catastale non è semplice, e allora si forniscono le indicazioni circa precedenti vendite o eredità complesse. Altre volte, infine, si chiarisce la particolare ubicazione nei pressi di corsi d'acqua, che potrebbero modificare, nel tempo, la conformazione e, conseguentemente, le dimensioni dell'immobile venduto.

<sup>77</sup> P. STEINKELLER, *Land-Tenure Conditions in Third-Millennium Babylonia: The Problem of Regional Variation*, in: ISCANEE 2. Cambridge MA 1999, pp. 307-308.

<sup>78</sup> M. LIVERANI, *Lower Mesopotamian Fields: South Vs. North*, in B. PONGRATZ-LEISTEN, H. KÜHNE, P. XELLA (eds.), *Ana šadi labnāni lū allik: Beiträge zu altorientalischen und mittelmeerischen Kulturen*, Festschrift für W. Röllig, AOAT 247 (1997), pp. 219-227.

<sup>79</sup> Gli orti, ad esempio, sono spesso considerati come piccoli appezzamenti urbani, ma essi potevano anche essere costituiti da piantagioni di alberi: in quest'ultimo caso la rilevanza economica sarebbe anche maggiore rispetto a quella dei campi ad arativo.

<sup>80</sup> Questo, oltretutto spiegherebbe anche la scarsa attestazione di tale tipologia nelle spartizioni ereditarie: quasi tutti i campi ad arativo erano in mano ai templi e ai palazzi.

<sup>81</sup> Un testo da Ur e sette da Larsa. Cfr. in ogni caso *infra*, cap. 6, § 2c.

### c.1 Distretto

In alcuni casi, subito dopo aver indicato le misure e la tipologia dell'immobile venduto, lo scriba precisa anche il comprensorio o il distretto in cui esso si trova. Per gli edifici è più raro, ma ad esempio, a Sippar si specifica sempre quando l'immobile si trova all'interno del Gagum<sup>82</sup>.

Per quanto riguarda i campi, invece, ricorre l'espressione *ina a.gàr*, in accadico *ugārum*, seguito da un toponimo. In alcuni casi, però, il toponimo può anche essere introdotto direttamente dopo la preposizione *ina*.

In un saggio di alcuni anni fa, Stol<sup>83</sup>, analizzando la diffusione dell'espressione *ina a.gàr* nella documentazione paleo-babilonese, avanzò l'ipotesi che sotto il regno di Ḫammurapi, in seguito all'unificazione del paese e a una rinnovata esigenza di controllo amministrativo e fiscale, si diffuse l'uso di identificare catastalmente un lotto agricolo attraverso l'indicazione dell' *ugārum* in cui esso si trovava. Oltre alle relativamente scarse attestazioni nelle città estranee al controllo di Babilonia prima di Ḫammurapi, l'autore si basa anche su altri indizi, che sono: la maggiore diffusione di numerose aree denominate *a.gàr* anche nel sud, la comparsa di ufficiali P A *a.gàr(.meš)*, cioè "capi dei distretti *ugārum*", la menzione, nel Codice di Ḫammurapi e in alcune lettere del re a Šamaš-ḥašir, di *dumu a.gàr.meš*, cioè "*participants of the ugārum*"<sup>84</sup> e, infine, il fatto che all'epoca di questo sovrano i campi venivano elencati *ugarišam*, cioè "*according to their ugārums*", "*ugārum by ugārum*"<sup>85</sup>.

### c.2 Confini

I confini sono descritti in genere tramite il nome del proprietario dell'immobile attiguo, oppure menzionando genericamente la strada (e.*sír suqum*) o il canale (*i<sub>7</sub> narum*) che li delimitano.

In alcuni casi sono distinti i confinanti dei lati lunghi e dei lati corti, ma più spesso sono elencati senza specificazioni. Sulla base dei nomi dei vicini e della natura dei beni confinanti è possibile ricostruire le mappe catastali che aiutano non solo a integrare altri documenti connessi, magari mutilati in qualche parte, ma anche a ricostruire la storia di qualche singola proprietà, con l'ausilio di testi di altro genere<sup>86</sup>.

Per quanto concerne specificamente i terreni agricoli, le notazioni sui confini risultano preziose per la ricostruzione del paesaggio agrario: dalle forme dei campi, specialmente ad arativo, si può anche capire come avveniva lo sfruttamento dei campi e

---

<sup>82</sup> Si tratta di un quartiere attiguo al tempio di Šamaš, in cui vivevano le *naditu* consacrate al dio. Su questo e per cenni bibliografici cfr. *supra*, nt. 8.

<sup>83</sup> M. STOL, *A Cadastral Innovation by Hammurabi*, in G. VAN DRIEL (Hrsg.), *Zikir šumim. Assyriological Studies Presented to F.R. Kraus*. Leiden 1982, pp. 351-357.

<sup>84</sup> *IBID.*, p. 354.

<sup>85</sup> *IBID.*, p. 355.

<sup>86</sup> È quello che si propongono i lavori di Stone, ma anche di Harris e Charpin, rispettivamente per Nippur, Sippar, Ur e Kutalla, solo per citarne alcuni. Ma sulle difficoltà che si possono trovare nell'affrontare tale tipo di studio, cfr. *infra*, pag. seguente sulle ricerche di Tanret.

il regime cui appartenevano. In un saggio sull'argomento Liverani<sup>87</sup> si è brevemente soffermato sull'analisi del paesaggio agrario paleo-babilonese, considerando sia i dati sui terreni gestiti dal palazzo, sia su quelli in proprietà familiare. Considerando che l'agricoltura babilonese è irrigua e che per essa è indispensabile, pertanto, l'accesso diretto all'acqua (i campi venivano inondati dall'acqua durante le piene), i campi avevano una forma molto allungata: il lato corto dava sul canale e sulla strada, mentre quello lungo poteva estendersi molto. Dai testi di spartizioni ereditarie, inoltre, si osserva che il terreno veniva spartito in tante strisce per quanti erano i figli, accentuando sempre di più, quindi, quella caratteristica forma allungata<sup>88</sup>.

Altrettanto interessanti appaiono gli studi in atto presso l'università di Ghent<sup>89</sup>, che stanno offrendo nuovi e rilevanti spunti di ricerca sulla documentazione proveniente da Sippar: lo scopo iniziale della ricerca riguardava la ricostruzione catastale della zona di Sippar, coperta dalla documentazione in esame. Tanret, nello spiegare le notevoli difficoltà incontrate, sostiene che i confini non vengono semplicemente identificati dal nome del proprietario attuale, ma si rifanno ad una "catena di trasmissione" che chiama in causa altri documenti inerenti quel determinato lotto di terra. Qualche volta i nomi dei confinanti sembrerebbero non essere attuali. Ci sono casi, cioè, in cui i proprietari di fondi o case limitrofe citati come tali nei contratti di compravendita, in realtà al momento della stesura del contratto erano già morti.

Questo farebbe presupporre che i singoli lotti venissero individuati, quindi, non nominando l'effettivo proprietario, ma sulla base di un altro criterio, che Tanret individua nella menzione dell'ultimo proprietario dell'immobile in questione, di cui ci sia traccia in un documento che lo citi. È il caso, ad esempio, di MHET 1, 4, in cui invece di specificare semplicemente il nome del proprietario attuale, si parte da un primo proprietario, noto da un documento datato più di un secolo prima, che lo vende ad un secondo, che a sua volta lo vende ad un terzo, che ancora lo possiede nel testo in questione. Tanret identifica un documento relativo a questo stesso campo in Di 1951, dove appunto il primo personaggio che vende in MHET 1, 4, qui è citato come proprietario di quel lotto: in breve, per poter capire come mai la proprietaria del campo confinante è Amat-Belim, *nadītum* di Šamaš, era necessario spiegare i passaggi che dall'ultimo proprietario, citato in un altro documento, giungessero a lei. Oppure il caso della figlia di Ibbi-Sîn, che appare proprietaria di un campo in un testo datato al primo anno di Samsuiluna<sup>90</sup>, ma lo è anche in uno datato ad Ammīditana 32<sup>91</sup>, cioè 97 anni dopo. Oppure il caso di un campo appartenente a un certo Inanna-mansum<sup>92</sup>, che l'aveva

<sup>87</sup> M. LIVERANI, *Reconstructing the Rural Landscape of the Ancient Near East*, JESHO 39 (1996), pp. 1-41.

<sup>88</sup> M. LIVERANI, *op. cit.*, pp. 20-25.; e ora anche ID., *Lower Mesopotamian Fields: South Vs. North*, in: B. PONGRATZ-LEISTEN, H. KÜHNE, P. XELLA (eds.), *Ana šadi labnāni lū allik: Beiträge zu altorientalischen und mittelmeerischen Kulturen, Festschriften für W. Röllig*. Darmstadt 1997. AOAT 247, pp. 219-227.

<sup>89</sup> A questo propositocfr. M. TANRET, *The field and the map: of Ghost and Fictive Neighbours*, in L. MILANO - S. DE MARTINO - F.M. FALES - G.B. LANFRANCHI (eds.), *Landscapes. Territories, Frontiers and Horizons in the Ancient Near East*. Padova 2000. vol. II, pp. 159-162.

<sup>90</sup> Di 2129.

<sup>91</sup> Di 1796.

<sup>92</sup> Di 706.

acquistato da due fratelli in precedenza, ma che al momento della stesura del documento, in cui appare come proprietario del fondo confinante, era già morto da circa sette anni.

In breve, *“no written transfer means no update of the history. The primary reference of these texts is not the reality of life and death, but the chain of written documents that join ‘end-to-end’ like domino-pieces, not only for the fields sold or exchanged but also for the neighbouring ones. To us Inanna-mansum, seven years after his passing away, cannot be anything else than a ghost neighbour”*<sup>93</sup>.

Qualche osservazione, però, a queste considerazioni, va fatta. L’Autore è giustamente convinto che sia necessario, al momento della stesura di un documento, sapere esattamente quale fosse stata la situazione l’ultima volta che ci si era riferiti a quel lotto. Egli, però, non rileva la distinzione che nei testi si fa tra una linea di trasmissione diretta (la figlia di Ibbi-Sîn e Inanna-mansum) e una linea di trasmissione indiretta (Amat-beltim possiede il lotto perché lo ha acquistato). Nel primo caso, evidentemente, gli eredi della figlia di Ibbi-Sîn, probabilmente un fratello e poi i nipoti, e quelli di Inanna-mansum, che era un gran sacerdote *galla* e probabilmente anche lui privo di figli, quindi, di nuovo, un fratello e poi i nipoti, non avevano mai alienato il bene, per cui ci si poteva riferire ad esso continuandolo ad attribuire all’illustre zia o allo zio, mentre, nel secondo caso, Amat-beltim deve dimostrare i suoi diritti sul fondo attraverso atti di acquisto giuridicamente validi: non è sufficiente dire da chi l’ha acquistato, se il venditore a sua volta ne è entrato in possesso attraverso un acquisto, ma è necessario risalire fino al primo “erede” che ha alienato l’immobile.

D’altra parte, se si seguisse in pieno l’ipotesi di Tanret, cioè che fosse necessario citare il proprietario di un lotto sulla base dell’ultima attestazione di esso su un qualsiasi documento giuridico, bisognerebbe rispondere almeno a due obiezioni. Prima di tutto, si sarebbero potute verificare delle dimenticanze molto gravi dal punto di vista giuridico: gli scribi avrebbero potuto ignorare l’esistenza di documenti più recenti, soprattutto considerando che è improbabile che ci fossero pubblici catasti, intesi come luoghi di conservazione di documenti relativi ad immobili, o quantomeno è ancora da dimostrare la loro esistenza. Un sistema di questo genere, di conseguenza, non sarebbe stato sicuro, specialmente ai fini dell’evizione.

In secondo luogo, non si capirebbe perché lo scriba di MHET 1 4 avesse dovuto nominare ben tre successivi acquirenti. Infatti, è probabile, se non certo, che ogni acquirente fosse in possesso della tavoletta attestante il suo acquisto: lo scriba, perciò, avrebbe potuto far riferimento all’ultima di queste, citando solo l’ultimo acquirente che avesse a sua volta venduto. Se questo non è avvenuto, perciò, si deve pensare ad una logica diversa: bisognava

---

<sup>93</sup>M. TANRET, *op.cit.*, p. 161. Assai meno convincente, invece, la congettura proposta per spiegare la differente ampiezza dell’orto di un certo Kubburum, equivalente a 90 sar, mentre in un precedente testo egli appariva come acquirente, da suo fratello Warad-kubi, di soli 45 sar. Egli afferma, giustamente, che evidentemente Kubburum possedeva gli altri 45 in quanto entrambi i lotti dovevano essere appartenuti al padre dei due, ma si impantana in una complicazione inutile immaginando che i due fratelli avessero ereditato la proprietà indivisa. È molto più semplice immaginare che essi avessero ereditato la proprietà individualmente, e che poi Kubburum avesse acquistato per qualche motivo anche la parte ereditata da suo fratello. Quanto alla mancata menzione degli altri 45 sar, invece, l’assenza in quella che l’A. chiama la “catena dei trasferimenti” è giustificata dal fatto che probabilmente l’eredità ricevuta in via diretta non era necessario citarla.



descrivere accuratamente tutti gli eventuali passaggi di titolarità se l'immobile in questione fosse giunto all'attuale titolare in seguito ad un acquisto<sup>94</sup>.

Altre osservazioni su questo argomento le offre Skaist<sup>95</sup>, secondo cui il motivo per cui nel periodo neo-babilonense i campi non venivano più identificati attraverso i confinanti è in parte dovuto al fatto che i vicini non erano più sicuri come prima, non si aveva più quella sorta di *catasto mentale* che si aveva prima. Anche secondo quest'ultimo studioso, infatti, si deve presupporre che in periodo paleo-babilonense la possibilità di identificare i lotti attraverso i loro confini era legata essenzialmente al fatto che i confinanti erano "significativi", e il loro nome sufficiente per individuare subito il lotto.

Detto ciò, tuttavia, in questo lavoro i confini non sono stati presi in considerazione e neppure schedati. Inserire i confini all'interno della schedatura, infatti, avrebbe appesantito enormemente il lavoro e le tabelle stesse, e i vantaggi ai fini di questa ricerca sarebbero stati poco rilevanti. Innanzitutto bisogna tener presente che il fine di questo lavoro è lo studio complessivo dei documenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti storico-giuridici, mentre considerare i confini, e quindi la localizzazione dei singoli lotti compravenduti nei testi, avrebbe portato ad un dettaglio estremamente minuto, che per quanto utile ed interessante, avrebbe rischiato, però, di far perdere di vista gli obiettivi generali. Inoltre, proprio per l'esigenza di una valutazione complessiva di questi documenti, i dati non sarebbero stati per niente omogenei, non solo perché le differenze tra città e città, a questo punto, sarebbero risultate relevantissime, ma anche perché i criteri di definizione dei confini variano da documento a documento all'interno della stessa città di provenienza. Per non citare, poi, il fatto che sono numerosi i casi in cui i dati in questione sono frammentari o andati perduti del tutto.

### c.3 Storia catastale del lotto

In alcuni casi, come succede nei lotti confinanti citati da Tanret e considerati nel paragrafo precedente, il bene in vendita era stato a sua volta acquistato dall'attuale venditore, e questo fatto viene esplicitamente menzionato nella sezione.

Si tratta di un aspetto già rilevato da San Nicolò<sup>96</sup>, che osservava: "*In allen den hier ausgeführten und zitierten Stellen scheint mir den Gedanke, daß die Vorerwerbsdokumente dem jeweiligen Eigentümer des Grundstückes als solchem zustehen, daß also zwischen Urkunden und Liegenschaft ein 'gewisses Akzessionsverhältnis' existiert, ziemlich deutlich zum Ausdruck zu kommen*"<sup>97</sup>. Anche Cuq<sup>98</sup>, afferma che "*Pour les ventes d'immeubles, l'origine de la propriété du vendeur est parfois indiquée dans l'acte: elle vient en*

<sup>94</sup> Cfr. a questo proposito *infra*, §c.3, e in particolare nt. 101. Per quanto riguarda il valore giuridico di tale ricostruzione, è possibile ipotizzare che esso investisse l'efficacia di una rivendicazione a seguito di un editto di remissione dei debiti: in questo caso, i soli legittimati a rivendicare l'immobile sarebbero stati gli eredi del primo alienante, e non quelli dei due successivi acquirenti.

<sup>95</sup> A. SKAIST, *Boundary Descriptions of Property in the Ancient Near East*, il cui riassunto è riportato a p. 53 degli *abstracts* del convegno di Venezia. Purtroppo il suo intervento non è stato incluso negli atti del convegno.

<sup>96</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, pp. 128-132.

<sup>97</sup> *Ibid.*, p. 131.

<sup>98</sup> E. CUQ, *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*. Paris 1929, p. 195s.

*général d'une achat (šimtum) ou d'une héritage (zittum)*"<sup>99</sup>. Egli, poi, riteneva che si trattasse di informazioni essenziali per quegli immobili che cambiavano spesso proprietario, per esempio, in seguito a spartizioni ereditarie, e cita degli esempi<sup>100</sup>.

I testi con questa caratteristica sono numericamente rilevanti, e per la maggior parte riguardano beni precedentemente venduti.

Charpin<sup>101</sup>, più recentemente, affronta il problema da un altro punto di vista, e cioè partendo dal fatto che i documenti di carattere giuridico, e in particolare quelli di compravendita, venivano conservati dall'acquirente. Questo fatto è importante, perché bisogna pensare che in qualunque momento il venditore o i suoi eredi avrebbero potuto rivendicare la "proprietà" dell'immobile venduto, e che perciò l'acquirente avrebbe dovuto avere presso di sé la documentazione che gli avrebbe permesso di dimostrare la sua titolarità sul bene. Secondo Charpin, infatti, il venditore deve dimostrare la sua capacità a vendere, fornendo il suo "titolo di proprietà", cioè, la tavoletta di compravendita, o, nel caso di scambio, eredità o altro, di *tuppi ummātim*<sup>102</sup>, cioè, "*statut antérieur*"<sup>103</sup>. Nel caso in cui egli, pur essendo titolare del bene venduto, non sia in grado di fornire tale documentazione, deve provvedere a farsi fare una dichiarazione sostitutiva, o inserendo un'apposita clausola all'interno del nuovo contratto, oppure facendosi redigere un documento a parte. In sostanza, con l'immobile venduto, si trasferiva anche tutta la documentazione precedente, e l'autore afferma che si tratti di un'usanza attestata in tutta la Babilonia antica, da Sippar fino ad Ur e che, da Hammurapi in poi, esiste proprio una terminologia specifica che designa queste tavolette<sup>104</sup>.

Tornando al punto in questione, però, bisogna tener conto del fatto che per quanto ben attestate, queste specificazioni non sono sempre presenti nei documenti di compravendita immobiliare, e questo deve suggerire cautela. Secondo chi scrive, infatti, la documentazione che attesti la titolarità del bene è necessaria soltanto qualora non fosse arrivata al venditore in linea diretta: se un padre lascia un campo ai figli, e questi lo vendono, non devono fornire nessun documento, non solo perché non lo possiedono, ma perché il loro diritto è talmente forte, che devono dichiarare sotto giuramento di volervi rinunciare. Viceversa, quando il bene è stato acquistato, oppure è arrivato in modo complesso attraverso una spartizione ereditaria, o è stato scambiato con un altro immobile, allora è necessario che egli fornisca tutta la documentazione in suo possesso, in modo da garantire l'attuale acquirente dall'evizione di terzi, legittimati, magari, proprio da quel diritto derivante dalla discendenza diretta dal primo titolare alienante.

<sup>99</sup> IBID., p. 195.

<sup>100</sup> IBID., p. 196.

<sup>101</sup> D. CHARPIN, *Transmission des titres de propriété et constitution des archives privées en Babylonie ancienne*, in K.R. VEENHOF (ed.), *Cuneiform Archives and Libraries*. Leiden 1986, pp. 121-140. Questo studio prende spunto da un articolo di C. WILCKE, *Zwei spät-altbabylonische Kaufverträge aus Kiš*, in G. VAN DRIEL (Hrsg.), *Zikir šumim. Assyriological Studies Presented to F.R. Kraus*. Leiden 1982, pp. 426-483.

<sup>102</sup> Cfr. anche C. WILKE, *op. ult. cit.*, pp. 450-483.

<sup>103</sup> D. CHARPIN, *op. cit.*, p. 138.

<sup>104</sup> IBID. p. 138.

#### c.4 kirbānum nasāku

Alcuni testi, non molti, in realtà, presentano anche una formula diversa, che riguarda la dislocazione dell'immobile.

In CT 47 13, ad esempio, nella tavoletta si legge:

*ki-ir-ba-na-am a-na na-ri-im ú/is-su-uk*  
“ha gettato/fatto gettare un grumo (di terra) nel fiume”.

e nell'involucro:

*ki-ir-ba-na-am a-na na-ri-im na-si-iq*  
“ha gettato un grumo (di terra) nel fiume”.

La formula è presente anche in altri testi<sup>105</sup> e secondo l'AHw si deve intendere “(Lehm)-klumpen werfen”, cioè gettare dei grumi, o zolle (d'argilla).

Szlechter<sup>106</sup>, analizzando il testo da lui pubblicato, propone un'interpretazione più complessa: il lotto confina su tre lati con immobili appartenenti all'alienante e il quarto dà sul canale. Nel descrivere quest'ultimo, si utilizza questa formula, che, secondo l'Autore, fa parte integrante delle disposizioni relative agli annessi e connessi dell'immobile e indica che l'alienante ha proceduto ad un livellamento dell'elevazione. “*Le terme kirbannum (motte, butte) paraît se rapporter ici à une élévation naturelle ou artificielle qui se trouvait pres du canal, et que l'aliénatrice a rasée au moment de la vente*”.<sup>107</sup> Secondo l'A., quest'interpretazione sarebbe adattabile anche alle altre attestazioni (in particolare AJSL 29 pp. 180-181).

Di parere completamente diverso è Leemans<sup>108</sup>, anche se neppure lui legge l'atto di gettare la terra come un atto simbolico, ma piuttosto come un vero e proprio lavoro: il rimuovere blocchi di terra si riferisce, secondo lui, all'obbligo di tenere in buono stato di conservazione il margine del corso d'acqua e al diritto di usarne l'acqua per l'irrigazione, deviandola verso il campo per mezzo di un temporaneo sbocco d'acqua. Questo si dedurrebbe dal fatto che tale formula si trova sempre prima, o immediatamente dopo, la descrizione dei confini, il che farebbe pensare ad una particolarità del campo oppure di un diritto o di un'obbligazione concernente quel campo. Non si tratta di un atto simbolico, ma di un lavoro reale a riva di un canale o di un fiume, talvolta espressamente menzionato. Sulla base dei testi, continua l'Autore, si può concludere che si tratta di un'attività legata ai campi sulla riva di fiumi o canali. Inoltre, si tratta di un'attività utile, consistente nello scaricare quantità di terra nel

<sup>105</sup> TCL 1 74 *ki-ir-ba-nam a-na ḥa-ra-ma-tum is-sú-uk ki-ir-ba-nam a-na*<sup>1d</sup> *purattim is-sú-uk*; TCL 1 73 *ki-ir-ba-na-am a-na (ugarim ḥa-ra-ma-tim ú) nārim id-di-in*; CT 2 7 *ka-ar-ba-nam a-na ḥar-ḥar-ti-tum is-su-uk*; TJDB p. 46, MAH 16353 *ki-ir-ba-na-am a-na* <sub>17</sub> *bi-zi-za-na is-sú-uk*; CT 2 5 *ki-ir-ba-nam a-na nārim id-di*; CT 47 33 *ki-ir-ba-na-nam a-na nārim is-su-uk*; AJSL 29 p. 180-181 *ki-ir-ba-na-am a-na nārim is-su-uk* e ora Veenhof Á TU<sub>15</sub>.MER / ša 3 *aš-la-tim / ki-ir-ba-na-am a-na* <sub>17</sub> *a-/di*.

<sup>106</sup> E. SZLECHTER, *Tablettes juridiques de la 1<sup>e</sup> dynastie de Babylone conservées au Musée d'Art et d'Histoire de Genève*. Paris 1958, p. 50.

<sup>107</sup> *IBID.* p. 50.

<sup>108</sup> W.F. LEEMANS, *Comptes rendus CT 47 (1967)*, RA 64 (1970), pp. 76-78.

canale, che servirebbe a proteggere le coltivazioni del campo dall'acqua del fiume o del canale, oppure a deviare momentaneamente il corso d'acqua, al fine di utilizzarne meglio le acque per irrigare il campo. L'A., poi, si sofferma ad analizzare paralleli sumerici, che possano meglio chiarire il senso dell'espressione, che in questi testi, però, è sempre in accadico. Alla luce di quest'interpretazione, analizza tutte le attestazioni e conclude, appunto, ribadendo il carattere non formale della formula.

Secondo il CAD<sup>109</sup>, invece, l'espressione *kirbānum ana nārim nasāku/ nadû* va letta come "to throw a clod into a canal (referring to the erosion of a borderline along a water course)"<sup>110</sup>, e poi, spiega: "Since the phrases *kirbāna ana nārim nasāku/nadû* occur only in the descriptions of boundaries of fields, plots, etc., formed by a watercourse, they should be connected with the effects produced by water erosion on the extent of the real estate sold, exchanged etc. The scribes of Sippar were well aware of this hazards as is shown by <sup>ID</sup> *idigna ikkal ù inaddî*, '(whatever) the Tigris might eat away or deposit' in the description of a field in an inheritance contract CT 47 58, 9. The phrase 'it (i.e. the field) drops/throw lump(s of earth) into the canal' indicates that a process of erosion is going on and that the seller wishes to protect himself against later claims as to the actual size of the property"<sup>111</sup>.

Veenhof, infine, nel commentare la clausola presente nel testo da lui edito<sup>112</sup>, è d'accordo con il CAD per la traduzione, mentre lo è un po' meno nell'analisi della formula. Il fatto che il testo da lui considerato abbia anche la clausola che prevede l'eventualità che le dimensioni del campo possano variare<sup>113</sup>, lo rende un *unicum*, ma nello stesso tempo permette di eliminare, o quanto meno di rendere meno probabile l'interpretazione della formula come la previsione di un processo di erosione. Secondo il CAD, infatti, essa servirebbe a proteggere gli interessi del venditore contro un'eventuale contestazione circa la ridotta superficie del campo venduto. In questo modo si presuppone che il campo possa soltanto subire un processo di erosione, mentre invece potrebbe trattarsi anche di un processo di accrescimento della superficie, attraverso depositi alluvionali (questo lo proverebbe anche CT 47 58, citato dal CAD). In quest'ultimo caso, quindi, anche l'acquirente avrebbe interesse a prevenire eventuali contestazioni da parte del venditore. Questo, ovviamente, ha una ricaduta sull'identificazione del soggetto che getta la zolla.

Secondo Veenhof, sulla base di una serie di osservazioni di carattere grammaticale<sup>114</sup>, la formula descrive un atto deliberato, compiuto da una persona. Gettando la zolla in

<sup>109</sup> CAD K, s.v., p. 402b e 404a.

<sup>110</sup> IBID., p. 402b.

<sup>111</sup> IBID., p. 404a.

<sup>112</sup> K.R. VEEHNOF, *An Old Babylonian Purchase of Land in the Liagre Böhl Collection*, in FS Liagre Böhl. Leiden 1973, p. 365s.

<sup>113</sup> Cfr. *supra*, §1 a.

<sup>114</sup> Innanzitutto l'uso di uno stativo (*nasik*) è più facilmente spiegabile come un'azione compiuta da una persona una volta (con un valore puntuale), che non un senso durativo, come richiederebbe un processo di erosione; sempre *nasik* è costruito con *kirbānam* in accusativo, il che presupporrebbe che il soggetto fosse o il campo, o una persona; in CT 47 24, alla linea 7, dopo *a-na* non bisogna leggere <A>.ENGUR (=i<sub>7</sub>), cioè "il suo secondo lato corto è il canale Irina, dove (getta) la zolla nel canale", perché ci sarebbe un'inutile ripetizione, ma piuttosto, continuando in accadico: *a-na-sù-ku* (lettura compatibile anche con

acqua, egli mescola la terra con l'acqua e riconosce che il confine tra il campo e il corso d'acqua è fluido e che nessuna contestazione potrà venire dai mutamenti di tale confine. È possibile, secondo l'A., che la rinuncia al diritto di contestazione fosse accompagnato da pronuncia di *verba solemnia*, per mezzo dei quali le possibili contestazioni venivano trasferite sulla zolla di terra. Se questo fosse vero, si spiegherebbe anche l'uso della prima persona singolare in due dei passi considerati, e la persona che compiva l'atto e pronunciava la formula non poteva che essere l'acquirente, soggetto di tutte le azioni della prima parte della tavoletta (acquista il bene e paga il prezzo).

Prima di concludere va sottolineato il fatto che tale formulazione, presente anche in altre tipologie di testi<sup>115</sup>, è espressa solo in accadico, ed è attestata solo a Sippar<sup>116</sup> a partire da *Sîn-muballit*<sup>117</sup>. Queste osservazioni spingerebbero a pensare che tale clausola sia stata inserita piuttosto tardi, in risposta ad un'esigenza che si era venuta a creare, o almeno a sentire, da un certo momento in poi: non ci sono paralleli in sumerico, si usa in un'unica città e in un ambito cronologico ristretto. Verosimilmente, dunque, sembrerebbe essere uno di quegli interventi innovativi degli scribi che, nel corso del periodo in esame, contribuiranno a modificare questi documenti, in alcuni casi anche in modo radicale.

## 2. Formula d'acquisto

La formula d'acquisto costituisce la parte centrale della sezione operativa, che comprende l'identificazione delle due parti, chi vende e chi compra, il prezzo pagato, con le eventuali aggiunte, e i due verbi, acquistare e pagare. Si tratta della parte più importante del documento e chiaramente è determinante per l'identificazione dei testi di compravendita.

Questa sezione è quella che qualifica il documento come compravendita, esattamente come la sezione precedente identifica l'oggetto di vendita, e quindi l'immobile. Come per la sezione precedente, qualora in un documento le indicazioni di questa sezione fossero insufficienti o incomplete, si è preferito escluderlo da questa raccolta<sup>118</sup>.

Inoltre, in questa sezione c'è sempre, o quasi, l'indicazione di "come suo prezzo completo", ad indicare l'equivalenza della somma effettivamente pagata con quella pattuita precedentemente col venditore.

### a. Venditori

Il nome del venditore precede sempre quello del compratore ed è introdotto dalla preposizione *itti* che equivale al sumerico *ki* ...(-ta), molto più diffuso nei testi.

---

l'involucro), e cioè "il suo secondo lato corto è il canale Irina, nel quale io sto gettando la zolla", è attestata, cioè, la prima persona singolare. Anche l'analisi lessicale dei verbi utilizzati andrebbe a sfavore dell'ipotesi del CAD: *nasākum* significa "gettare" e non si adatterebbe molto al lento lavoro del fiume.

<sup>115</sup> TCL 1 73 è un testo di scambio, mentre TCL 1 74 è un processo che riguarda uno scambio avvenuto in precedenza. Quanto a TJDB pl. 43 (MAH 16353), si tratta di un'attestazione di vendita: cfr. a questo proposito quanto detto *supra*, cap. 2, nt. 10.

<sup>116</sup> Per TJDB pl. 43 Szlechter ipotizza la provenienza da Sippar, anche se non ci sono elementi certi.

<sup>117</sup> In questo caso, l'unica eccezione è costituita da AJSL 29 p. 180-181, in cui manca la datazione e il giuramento.

<sup>118</sup> Cfr. *supra*, cap. 2 § 1 a e nt. 8.

Qualche volta al nome del venditore viene aggiunto il patronimico o la professione, e quando sono più di uno si indica, per i secondi, la relazione che essi hanno con il primo.

Molto spesso il nome del venditore viene ripetuto più volte: o nella parte descrittiva del bene, sottolineando che egli ne è il proprietario (con l'apposizione lugal oppure specificando che il bene in vendita appartiene al venditore), oppure nel giuramento. In questo secondo caso, oltre a lui<sup>119</sup> possono essere chiamati a giurare anche i suoi figli/eredi<sup>120</sup>.

A vendere potevano essere dei singoli individui, come anche più persone. In quest'ultimo caso si tratta di nuclei familiari: o gruppi di fratelli, oppure madri (di cui si dà anche il nome del marito, che non compare nel documento e che presumibilmente doveva essere morto) e figli, in altri casi padri e figli. Nel primo caso, sia che a ricomprare fosse uno dei fratelli, sia che fosse un estraneo, la causa della vendita è da vedere nell'impossibilità di suddividere ulteriormente l'immobile, il quale non doveva già più essere tanto grande. Nel secondo caso, invece, la presumibile morte del capofamiglia aveva ridotto la capacità produttiva dell'intero nucleo familiare. Questo caso doveva essere frequente, se i re stessi propagandavano, tra le loro virtù, quella di essere protettori delle vedove e degli orfani, e sicuramente negli editti reali doveva esserci qualche disposizione in loro favore. Anche nel Codice di Hammurapi alcuni articoli sono riservati ad essi. Nel terzo caso, infine, l'impoverimento doveva essere endemico: una carestia, una cattiva lavorazione del terreno o la particolare improduttività del terreno stesso aveva spinto il padre ad indebitarsi e, quindi, a vendere. Ovviamente non si deve neppure dimenticare che molto spesso gli immobili venduti erano di ridottissime dimensioni, quasi porzioni di vani o lotti<sup>121</sup>, che molto probabilmente non rappresentavano l'intera estensione dell'immobile stesso.

La tendenza generale dei testi qui esaminati è che il numero dei venditori diminuisce in media col passare del tempo: a Kisurra, Ur, Nippur, Babilonia e a Dilbat sono rari i casi in cui esso supera le due persone, soprattutto dopo il periodo di Hammurapi, mentre a Kutalla la tendenza opposta (su cinquanta testi, solo venti presentano un unico venditore) è dovuta alla forte concentrazione temporale che va da Rīm-Sîn a Samsuiluna.

Più complesso il caso di Sippar, da dove provengono 440 testi: fino al regno di Sabium i testi con più di un venditore si avvicinano alla metà (30 su 68), e tra questi c'è un caso in cui i venditori sono sette<sup>122</sup>, due in cui i venditori sono cinque<sup>123</sup>, tre in cui sono quattro<sup>124</sup>, nove con tre e quindici con due. Sotto il regno di Apil-Sîn la norma è che i venditori siano uno o due: un solo testo presenta quattro venditori<sup>125</sup> e solo due ne presentano tre<sup>126</sup>, e con Hammurapi la tendenza si accentua ancora di più: su novantadue testi, solo sedici presentano due venditori, due ne presentano quattro, uno

<sup>119</sup> KIENAST 75; OECT 13, 79, 89; RA 88 p.129; TIM 4 23.

<sup>120</sup> ARN 22, 26, 51, 53, 55, 64, 110, 153, 157; BE 6/2 6, 12, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 68, 213; BIN 7 60, 62, 64, 67, 70, 168, 170, 174, 178, 183, 186, 212; NN 17, 37, 43, 46, 47; PBS 8 18, 27, 89, 91, 92, 110, 112, 142; TIM 4 9, 10, 11, 18, 22, 24, 25; TJDB 19b; UET 5 167; YOS 14, 325, 327, 329.

<sup>121</sup> Cfr. *supra*, §§1.a-b: spesso per le case si parla di meno di 12 mq e per i campi di 1000/2000 mq.

<sup>122</sup> BE 6/1 1.

<sup>123</sup> BE 6/1 8 e MHET II 4.

<sup>124</sup> VS 8 1.2; BE 6/1 9; CT 45 117.

<sup>125</sup> CT 4 16a.

<sup>126</sup> MHET II 57 e MHET II 61.

cinque ed uno sei. In un testo<sup>127</sup> a vendere è la città stessa, insieme agli anziani. Si tratta di un caso molto particolare, perché evidentemente riguarda un bene collettivo, appartenente a tutta la comunità.

Molto interessante, infine, il caso di un testo, datato ad Ammīditana e proveniente da Babilonia<sup>128</sup>: qui a vendere è una *nadītum* di Marduk di Babilonia, e viene detto chiaramente che il bene venduto è stato donato dal padre alla figlia con una tavoletta scritta<sup>129</sup>, che riporta direttamente alla situazione prevista dagli §§178-182 del Codice di Hammurapi: il bene fa parte della *seriktum* della sacerdotessa, la quale lo ha ricevuto da suo padre, che le ha fornito anche la tavoletta della donazione<sup>130</sup>.

Assai interessante, prima di concludere il paragrafo, è il caso, a dire il vero assai raro, in cui a vendere gli immobili fosse il re. E' il caso recentemente sottolineato da Stol<sup>131</sup> e da Charpin<sup>132</sup>, che richiamano i casi di AJSL 29 n° 28, e CT 45 121. Il secondo studioso, in particolare, riconduce proprio a questo il motivo dell'assenza della sezione del giuramento: il re non poteva giurare, né poteva vincolarsi in un documento di questo genere.

Il fatto, però, che potevano alienare immobili anche i sovrani, in qualche modo, significa che la compravendita immobiliare non è sempre indice di crisi<sup>133</sup>. Se è vero che non è quasi mai possibile distinguere tra chi vende volontariamente e chi vende per bisogno, perché non si capisce dal documento, è vero anche che il venditore raramente aliena l'intero suo patrimonio immobiliare, in quanto solo in rarissimi casi si cita l'*ezibtum*<sup>134</sup>.

<sup>127</sup> VS 13 20.

<sup>128</sup> Si tratta di VS 22 16.

<sup>129</sup> é NP lukur <sup>d</sup>amar.utu ka.dingir.ra<sup>ki</sup> / dumu.mí NP' / ša NP' a-bu-ša id-di-nu-ši-im-m[a] / i-na tup-pi nu-du-un-ne-e-ša iš-tú-ru-ši-im / ki NP lukur <sup>d</sup>amar.utu ka.dingir.ra<sup>ki</sup> / dumu.mí NP' be-el-ti é / NP'' lukur <sup>d</sup>amar.utu ka.dingir.ra<sup>ki</sup> / in.ši.in.šám.

<sup>130</sup> Cfr. H. KLENGEL, *Bemerkungen zu den altbabylonischen Rechtsurkunden und wirtschaftstexten aus Babylon (VS 22: 1-82)*, AoF 10 (1983), pp. 5-48.

<sup>131</sup> M. STOL, *Personen um den könig in altbabylonischer Zeit*, in Fs. Dietrich, AOAT 281. Münster 2002, pp. 735-758.

<sup>132</sup> D. CHARPIN, *Le problème juridique d'une vente par le roi*. NABU 2004/77.

<sup>133</sup> Cfr. M. LIVERANI, *Il modo di produzione*, in: S. MOSCATI, (ed.), *L'alba della civiltà. Vol. II. L'economia*. Torino 1976, pp. 3-126. In particolare a p. 33: "La documentazione inizia però molto precocemente nelle regioni di eccettuato sviluppo palatino, dando notizia delle proprietà familiari solo occasionalmente, e soprattutto mostrandocene in quei momenti di crisi che sono le vendite", e poi, a pp. 38-39: "L'eccezionalità della vendita delle terre (eccezionalità morale, che non significa rarità statistica), la mancanza di un vero 'mercato', è mostrata dal prezzo che è oscillante e tutto sommato assai basso:[...] è fissato solo da un'offerta isolata e tragicamente urgente, da parte di chi è rimasto privo di ogni sostentamento. La sensazione che vender terre sia ingiusto, proprio perché derivato da uno stato di necessità che mette il venditore alla mercé del compratore e che soprattutto lascia il venditore sprovvisto di mezzi di produzione [...] agisce ancora fortemente". In realtà, spesso è così, ma non sempre, specialmente quando ad essere venduti sono immobili urbani.

<sup>134</sup> Cfr. a questo proposito A. GODDEERIS, *Economy and Society in Northern Babylonia in the Early Old Babylonian Period*. OLA 109. Leuven/Paris/Sterling 2002, p. 354. Secondo lei, nel caso in cui fosse presente la clausola di non annullamento, bisognerebbe ipotizzare che quel documento in realtà ha in oggetto un immobile ceduto in garanzia.

## b. Acquirenti

L'acquirente è molto spesso unico. Raramente sono due, e in questo caso si tratta di coniugi, oppure, eccezionalmente, di fratelli. Le uniche eccezioni numeriche di acquirenti le abbiamo con un massimo di tre a Sippar<sup>135</sup> e a Ur<sup>136</sup>.

Anche del compratore può essere fornito il patronimico o la professione, e grazie anche a queste informazioni si possono ricostruire i vari archivi familiari. Proprio grazie a tali ricostruzioni è possibile avere maggiori informazioni su di lui e sulla famiglia cui appartiene. Molto spesso, infatti, gli acquirenti sono noti anche per altre loro attività economiche: affittano i loro beni immobili, concedono prestiti, commerciano varie mercanzie, ma anche possono svolgere qualche ruolo pubblico, possono possedere degli immobili pubblici in cambio di determinati servizi prestati. In alcuni casi, inoltre, essi risultano titolari di prebende religiose.

Recentemente Kozyreva<sup>137</sup> ha studiato l'onomastica degli acquirenti e dei venditori che compaiono nei contratti di compravendita di immobili urbani, giungendo ad affermare che per la maggior parte essi sono Amorrei. Dato che tale popolazione andò a colmare un vuoto demografico venutosi a creare dopo la caduta della Terza Dinastia di Ur, l'Autrice suggerisce l'ipotesi che la proprietà immobiliare urbana potesse in qualche modo essere legata alla possibilità di risiedere all'interno di una città. Sulla base dei testi di compravendita d'immobili provenienti dalla Mesopotamia meridionale, datati a quest'epoca (ma i suoi dati sono presi da un articolo di Renger del 1994<sup>138</sup> e non comprendono, di conseguenza, le pubblicazioni successive, come i recenti volumi di Dekiere<sup>139</sup>), l'autrice afferma che dall'analisi dei nomi di chi compra e di chi vende, c'è una forte uniformità, dovuta al fatto che gli Amorrei che arrivavano nel paese adottavano presto i nomi della popolazione locale, mentre per quanto riguardava il culto degli dèi personali, testimoniato nei sigilli personali di tipo "servo del dio tale" di quelle stesse persone, rivela un maggior attaccamento agli dèi amorrei, come Amurru, Ninsianna, Adad/Iškur, Nin-šubur, e se anche Sîn è attestato, egli è molto spesso associato ad Amurru<sup>140</sup>. Da ciò la studiosa deduce, quindi, che la maggior parte degli scambi immobiliari avveniva tra questi immigrati amorrei e che essi erano i membri economicamente più attivi della società urbanizzata dell'epoca. Dietro sollecitazione di altri studiosi, Kozyreva avanza l'ipotesi, estremamente interessante e suggestiva, che l'acquisto di immobili urbani potesse essere *condicio sine qua non* per ottenere la 'cittadinanza', che con ogni probabilità, come nel medioevo europeo, comportava una serie di vantaggi fiscali<sup>141</sup>.

<sup>135</sup> VS 9 116.

<sup>136</sup> UET 5 150.

<sup>137</sup> N.V. KOZYREVA, *Sellers and Buyers of Urban Real Estate in South Mesopotamia at the Beginning of the 2<sup>nd</sup> Millennium B.C.*, ISCANEE 2 (1999), pp. 353-362.

<sup>138</sup> J. RENGER, *On Economic Structures in Ancient Mesopotamia*. Or NS 63 (1994), pp.157-208.

<sup>139</sup> L. DEKIERE, *Old Babylonian Real estate Documents*. Part 1-6. London 1994-1997.

<sup>140</sup> Questi dati, molto interessanti di per sé, purtroppo, però, non sono ben circostanziati, né per quanto riguarda la provenienza, né per quanto riguarda la datazione.

<sup>141</sup> Cfr. a questo proposito l'osservazione di Renger a p. 357, in cui egli richiama l'ipotesi di Oppenheim, secondo cui l'*ezibitum*, che le *naditu* lasciavano per sé anche quando vendevano le proprie case e orti



Una categoria particolare di acquirenti, quasi esclusivamente attestati nei testi provenienti da Sippar, è costituita dalle *naditu*<sup>142</sup> di Šamaš. Si tratta di un particolare tipo di donne, spesso di elevata condizione familiare, cui era consentito gestire delle proprietà personali. Queste donne ereditavano il patrimonio paterno alla stregua dei figli maschi, potevano acquistare beni immobiliari, ma pur potendosi sposare, non potevano avere figli. Per questo motivo non sono infrequenti casi in cui esse adottavano delle figlie, cui lasciare in eredità tutti i propri beni e da cui ricevere assistenza in tarda età. Esse vivevano in un quartiere attiguo al tempio del dio cui erano in qualche modo votate, il Gagum, in una sorta di comunità monastica. Lo stesso Codice di Hammurapi riserva degli articoli speciali a queste donne<sup>143</sup>.

In un testo<sup>144</sup> dopo aver spiegato quantità e natura dell'immobile, la sua localizzazione e da chi veniva venduto, c'è l'espressione *a-na qa-be-e* seguito da tre nomi di persona, a loro volta seguiti dal nome di chi acquista l'immobile. L'espressione, affatto singolare in questo tipo di testi, significa che chi acquista, lo fa dietro incarico dei tre personaggi nominati. Si tratta, cioè di un'acquisto che avviene per conto terzi<sup>145</sup>.

### c. "Comprare"

Il verbo comprare si dice *šám/sa<sub>10</sub>*<sup>146</sup> in sumerico, *šámum* in accadico. Come si è detto all'inizio del capitolo, la posizione di questo verbo all'interno della sezione operativa non è sempre lo stesso: per lo più esso compare prima del verbo pagare (schema A nella tabella finale), ma non mancano casi in cui l'ordine è invertito (schema B nella tabella finale), o comunque alterato.

Per quanto riguarda il sumerico, ci sono alcune osservazioni da fare. Innanzitutto il verbo originariamente non aveva una connotazione ben definita: indicava tanto l'atto di comprare quanto quello di vendere: la differenza del significato era offerto dal contesto. Se, cioè, all'interno della catena verbale, c'era un richiamo al locativo / terminativo *-šè/šì*, esso indicava l'atto di "acquistare" (NP<sub>1</sub> ha acquistato la tal cosa *da* NP<sub>2</sub>), mentre se c'era un richiamo al dativo *-a*, esso indicava l'atto di "vendere" (NP<sub>1</sub> ha venduto a NP<sub>2</sub> la tal cosa). Quest'ultimo caso è molto raro anche in epoca antica, e si può tranquillamente affermare che in età paleo-babilonese il significato di *šám* era quello di "acquistare". Lo stesso segno è usato anche per il sostantivo *šám* "prezzo". L'ideogramma è composto dal segno *nínda*, un tipo di contenitore, con uno *še*, "orzo" inscritto dentro<sup>147</sup>. Il senso dell'ideogramma sarebbe, quindi, di "contenitore per orzo", ma anche di "versare

---

cittadini, permetteva loro di conservare la cittadinanza. E ora A. GODDEERIS, *Economy and Society in Northern Babylonia in the Early Old Babylonian Period*. OLA 109. Leuven/Paris/Sterling 2002, p. 354.

<sup>142</sup> A questo riguardo cfr. *supra*, nt. 8.

<sup>143</sup> CH § 40, 110, 144, 145, 146, 178, 179, 180, 181, 182.

<sup>144</sup> VS 22 11.

<sup>145</sup> Per l'espressione cfr. lo stesso H. KLENGEL, AoF 10 (1983), p. 15 nt. 20, che richiama la bibliografia specifica sull'espressione e conclude: "*Letzterer schlägt, um den juristischen Aspekt zu verdeutlichen, eine Übersetzung mit 'namens' bzw., vertretungsweise für vor*".

<sup>146</sup> J. KRECHER, *Neue Sumerische Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends*, ZA 63 (1974), p. 151ss.

<sup>147</sup> In realtà nel caso del verbo, all'interno del segno *nínda* ci possono essere anche i segni *a*, *a.an* o *za*, che sono indicatori fonetici. Per ulteriori approfondimenti cfr. J. KRECHER, *op.cit.*, nt. 1.

l'orzo", "versare l'equivalente in orzo". Anticamente, infatti, il pagamento avveniva più frequentemente in orzo, anche se esisteva già il metallo pesato come mezzo di pagamento. Non a caso, in sumerico il venditore è definito lú.šám.kú, ovvero "colui che mangia il prezzo", mentre l'acquirente è lú.šám.ak "colui che realizza, fa<sup>148</sup> il prezzo".

Per quanto riguarda le varianti, accanto ad una massiccia attestazione della forma sumerica in.ši.in.šám, e ad una lievemente meno frequente in.ši.šám, abbiamo le seguenti attestazioni: in.šám<sup>149</sup>, in.šám.in.šám<sup>150</sup>, in.šám.ši.in.šám<sup>151</sup>, tutte spiegabili come scritture più o meno piene delle due forme principali, evidentemente standardizzate, del preterito<sup>152</sup>. La forma in.šám.e<sup>153</sup>, invece, sembrerebbe rimandare ad un'irregolare forma di presente/futuro. Un gruppo di varianti diverse riguarda le coloriture vocaliche degli infissi verbali: ì.ša.šám<sup>154</sup> e in.še.šám<sup>155</sup>, di cui la prima ricorda la forma con l'infisso dimensionale del dativo (-a), che indicherebbe, quindi, il valore "vendere" piuttosto che "comprare", ma probabilmente è da vedersi piuttosto come un errore oppure come un elemento fonetico, per una lettura accadica dell'insieme (*išám*, egli ha comprato).

Per quanto riguarda le ricorrenze di in.ši.šám.meš<sup>156</sup> e in.ši.šám.eš<sup>157</sup>, in.ši.in.šám.meš<sup>158</sup>, invece, esse sono motivate dalla pluralità dei soggetti acquirenti<sup>159</sup>. Probabilmente a questo stesso gruppo andrebbero ascritte le due attestazioni di in.ši.šám.e.dè<sup>160</sup>, forse in assonanza con la forma più diffusa del giuramento in.pàd.de.eš, molto spesso ricorrente in questi documenti.

Di errore vero e proprio, invece, si tratta nel caso di in.pàd<sup>161</sup>, in quanto c'è stata evidentemente una confusione tra le due radici verbali.

<sup>148</sup> A questo proposito cfr. la discussione riassunta da J.-J. GLASSNER, *op. cit.*, p. 33 nt. 96.

<sup>149</sup> ARN 2 8; TCL 1 63; VS 13 65; YOS 5 120.

<sup>150</sup> CT 4 40a.

<sup>151</sup> MHET 2 622.

<sup>152</sup> Le categorie più usate attualmente per descrivere le forme finite del verbo sumerico sono quelle di *marû* (per il presente-futuro o forma continua) e di *hamtu* (per il passato o forma compiuta). In ogni caso si tratta di categorie estranee alla lingua sumerica, in quanto provenienti dall'accadico. Per tale ragione si è ritenuto più semplice far riferimento ad una terminologia che, pur non volendo essere esatta, è più comprensibile per i non specialisti. Cfr. G. GREGG, *Syntax of the Copula in Sumerian Verb "be" and Its Synonyms*, in J.W.M. VERHAAR (ed.), *Philosophical and Grammatical Studies 3*, Foundation of Language, Suppl. 9 (1968), che a p. 107 nt. 6 dice che "Most current grammars analyze Sumerian within a subject/object framework. This framework, however, is accompanied by a use of opposition subject/object, transitive/intransitive, active/passive, causative/non-causative, which does more justice to the translations than to the Sumerian sentences they are intended to explain". Anche V. CHRISTIAN, *Beiträge zur sumerischen Grammatik*, SöAw 231/2 (1957), a p. 15 sostiene che: "Eine Unterscheidung von 'transitiv' und 'intransitiv' besteht (...) nicht". Ora cfr. anche D.O. EDZARD, *Sumerian Grammar*. HOS/HdO 71. Leiden/Boston 2003, pp. 73-74.

<sup>153</sup> CT 8 31b e CT 47 60.

<sup>154</sup> YOS 14 58.

<sup>155</sup> CT 4 43c; MHET 2 11; VS 13 74; YOS 8 82; YOS 14 267.

<sup>156</sup> TS 45, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 62, 79, 80, 84, 86, 100; UET 5 150 e 156.

<sup>157</sup> ARN 51 e CT 4 50a.

<sup>158</sup> TCL 10 130; TS 83.

<sup>159</sup> A questo proposito cfr. *supra*, §2b.

<sup>160</sup> VS 13 56 e YOS 5 144.

<sup>161</sup> YOS 14 319.

C'è, poi, un gruppo che presenta delle anomalie vere e proprie: iš.ši.in.ši<sup>162</sup> e in.ši.in.<sup>163</sup>. In questi casi manca proprio la radice del verbo.

L'attestazione più interessante, infine, viene da una scrittura *sandhi* della forma verbale con la clausola del prezzo completo: in.ši.in.šám.til.la.bi.še<sup>164</sup> invece della più corretta grafia: in.ši.in.šám šám.til.la.bi.še.

Per quanto riguarda l'accadico, *ša'amum* > *šâmum*, esso indica l'atto di acquistare. Data la somiglianza col sumerico *šám*, si è tentato di riportare quest'ultima all'accadico<sup>165</sup>, ma non si può dire nulla di certo, in mancanza di prove chiare.

Normalmente, quando è attestata la forma accadica, essa si presenta con i regolari *i-ša-am*<sup>166</sup> "ha comprato", *i-ša-mu*<sup>167</sup> e *i-ša-mu-ú*<sup>168</sup> "hanno comprato". L'attestazione *iš-ša-mu*, invece, è probabilmente da spiegarsi con un raddoppiamento irregolare: essendo di seconda debole, infatti, non può essere una forma di presente/futuro, né tantomeno la si potrebbe spiegare con una forma derivata.

Un'eccezione è costituita da un'espressione riportata in un testo proveniente da Tuttub<sup>169</sup> che riassume tanto l'azione di acquistare che quella di pagare e nel *corpus* dei documenti babilonesi di questo periodo costituisce un *unicum*:

ki NP<sup>1</sup> dumu NP<sup>2</sup> NP<sup>3</sup> dumu NP<sup>4</sup> a-na ši-im ga-me-er šu.ba.an.ti  
"PN<sup>3</sup> figlio di PN<sup>4</sup> ha ricevuto come prezzo completo da PN<sup>1</sup> figlio di PN<sup>2</sup>".

Si tratta di una formula anomala, anche se il significato sembra essere inequivocabile. C'è un parallelo in un testo proveniente da Susa<sup>170</sup>. Il motivo per cui si usi questa formula accorciata è forse dovuto al fatto che Tuttub si trova in un'area periferica della Babilonia, e che gli scribi fossero meno legati alla tradizione, oppure che le esigenze delle parti fossero in qualche modo diverse da quelle attestate nei testi provenienti dalle altre città. La presenza di altre anomalie, quali la clausola che ricorda l'unzione del capo<sup>171</sup> o quella in cui il venditore si riserva la possibilità di ricomprare l'immobile venduto in determinate circostanze<sup>172</sup>, e la provenienza da un archivio templare di questi testi farebbero pensare infatti ad un contesto diverso, ma bisogna comunque tenere presente che si tratta pur sempre di tre eccezioni su ventisette testi.

Altra eccezione è costituita da CT 48 89 che presenta sia la forma šu.ba.an.ti che *i-ša-am*:

<sup>162</sup> MHET 2 890.

<sup>163</sup> MHET 2 926.

<sup>164</sup> CT 47 16.

<sup>165</sup> C. WILCKE, RIA V, s.v. *Kauf*, p. 506 confuta questa ipotesi su basi linguistiche.

<sup>166</sup> BE 6/1 1, 8; CT 8 38b MHET 2 2, 3, 4, 5, 14, 24, 29, 34, 39, 43, 442, 669; JCS 9 60, 71; PBS 8 260; Riftin 16, 22a; YOS 14 146.

<sup>167</sup> CT 4 48b; MHET 2 10, 15, 215, 622, 855; VS 22 14.

<sup>168</sup> YOS 14 31.

<sup>169</sup> JCS 9 56.

<sup>170</sup> MDP 24 363. A questo proposito cfr. il breve commento di R. HARRIS, *The Archive of the Sin Temple in Khafajah (Tuttub)*, JCS 9 (1955), p. 91.

<sup>171</sup> JCS 9 59.

<sup>172</sup> JCS 9 82.

ki NP<sup>1</sup> NP<sup>2</sup> dumu NP<sup>3</sup> šu.ba.an.ti a-na/a.šà NP<sup>x</sup> i-ša-am

“NP<sup>2</sup> figlio di NP<sup>3</sup> ha ricevuto da NP<sup>1</sup>, per (oppure: il campo di) NP<sup>x</sup> ha acquistato”.

### 3. Pagamento del prezzo

Questa sezione, come quelle precedenti, è a sua volta scomponibile in sotto-sezioni. Innanzitutto c'è la formula con la quale si dichiara che il prezzo è completo, cioè corrisponde a quello precedentemente pattuito dalle parti; in secondo luogo c'è l'ammontare del prezzo, che in generale viene espresso in argento, in casi rarissimi in orzo. In molti testi provenienti da Sippar, invece, il preciso ammontare manca, mentre si dichiara che è stato “pagato” l'argento. Segue, poi, il verbo “pagare”, letteralmente “versare”, in sumerico, “pesare” in accadico, che presenta delle difficoltà quando è al presente/futuro. La sezione, infine, può comprendere anche delle aggiunte sul prezzo: in linea di massima un ulteriore quantitativo di argento, che viene dato si.bi, come aggiunta, appunto. Infine, nei testi che hanno come acquirenti le *nadîtu*, spesso si specifica che il pagamento è avvenuto con argento *ina šawiriša*, cioè appartenente ad una sorta di “peculio” personale della donna.

#### a. “Come suo prezzo completo”

Quest'espressione, che è una formula vera e propria, ha suscitato molto interesse negli studiosi che si sono occupati di compravendita, sia per il fatto che compaia, sia per com'è formulata.

Come prima cosa, bisogna dire che nei testi di quest'epoca ricorre quasi sempre in sumerico, presentando un'alternanza tra il pronome possessivo di terza persona animato (a.ni “suo” riferito a persone o animali) e quello inanimato (bi “suo” riferito a cose). Per quanto riguarda il primo caso, e cioè šám.til.la.ni.šè “come suo (del venditore) prezzo completo”, essa ricorre principalmente nei testi più antichi, come ha osservato Wilcke<sup>173</sup>: il pronome possessivo riferito al venditore vuole sottolineare ancora una volta il fatto che il prezzo è quello richiesto dal venditore, e che quindi, implicitamente, è soddisfatto. La formula šám.til.la.bi.šè “come suo (dell'oggetto di vendita o proprio della compravendita) prezzo completo”, invece, ricorre nei testi più recenti e indica un elemento oggettivo.

Esistono, comunque, anche numerose varianti: alcune riferibili al primo tipo, come šám.til.la.a.ni.šè<sup>174</sup>, šám.til.ni.šè<sup>175</sup>, šám.til.la.ne.šè<sup>176</sup>, šám.til.la.an.ni.šè<sup>177</sup>. Un errore, invece, può considerarsi šám.til.la.ni.šám<sup>178</sup>.

Varianti della seconda forma, invece, sono più rare: šám.til.bi.šè<sup>179</sup>, šám.til.la.be.šè<sup>180</sup>, mentre è da ricordare la scrittura *sandhi* di in.ši.in.šám.til.la.bi.šè<sup>181</sup>, già citata in precedenza.

<sup>173</sup> C. WILCKE, *The Law of Sale and the History of Babylon's Neighbours*, Sumer 41 (1985), pp. 74-77.

<sup>174</sup> Limet 10; Riftin 14; UET 5 140, 148, 156, 159, 168, 175, 177, 178, 181; YOS 8 9; YOS 14 235.

<sup>175</sup> TS 69; VS 8 6/7 e 213.

<sup>176</sup> TLB 1 14.

<sup>177</sup> TCL 10 42, 44, 50, 51; VS 13 74.

<sup>178</sup> VS 22 14: lo scriba ha confuso due segni, comunque presenti nel documento.

Interessanti, per la loro ambiguità, infine, le attestazioni di šám.til.la.bi.ni.šè<sup>182</sup>, che presenta entrambi i pronomi, o di šám.til<sup>183</sup>, šám.til.la<sup>184</sup>, šám.til.li.šè<sup>185</sup> e šám.til.la.šè<sup>186</sup>, che non ne presentano nessuno.

Ci sono, poi, le attestazioni in accadico. Dalla più diffusa *a-na ši-mi-šu ga-am-ri-im*<sup>187</sup> “come suo prezzo completo”, alle varianti lievemente diverse *a-na ši-mi-im ga-am-ri-im*<sup>188</sup> “come prezzo completo”, *a-na ši-me-šu ga-am-ri*<sup>189</sup> “come suo prezzo completo”. Scorretta, invece, *a-na ši-im ga-me-er*<sup>190</sup>: non è rispettata la grammatica, che vuole il genitivo del sostantivo retto dalla preposizione e non lo stato costruito. Non corretta è anche *a-na ši-mi-iš ga-am-rim*<sup>191</sup>, dove si considera unico il sintagma del sostantivo, allo stato costruito, col pronome possessivo suffisso di terza persona singolare maschile, che viene a sua volta espresso in stato costruito ed è seguito, poi, dal genitivo dell’aggettivo. Per *ši-mi-šu ga-am-ra-am*<sup>192</sup> e *ši-ma-am ga-am-ra-am*<sup>193</sup>, infine, bisogna dire che costituiscono l’ accusativo del verbo pagare, in apposizione al prezzo in argento. Ci sono, inoltre attestazioni frammentarie, ma in qualche caso si può ragionevolmente ritenere che la forma sia abbreviata, come nel caso di *a-na ga-me-er-tim i-ša-...*<sup>194</sup>, “per intero ha pa[gato]” in cui manca l’elemento che indica il prezzo e l’aggettivo è sostantivato.

Non mancano forme miste in accadico e in sumerico: *kù.babbar-am ši-im a.šà-šu ga-am-ra-am*<sup>195</sup> “l’argento completo, prezzo del suo campo”; oppure *kù.babbar ši-im a.šà-šu-nu ga-am-ra-am*<sup>196</sup> “l’argento completo del prezzo del loro campo”. Crea qualche difficoltà, invece, *ši-im a.šà-šu a-na ga-am-ra-at*<sup>197</sup>, letteralmente “il prezzo del suo campo per intero”, dove però *gamrat* non è in genitivo, come vorrebbe la grammatica, seguendo la preposizione *a-na*. Forse, ma a questo punto l’ordine non segue la grammatica, dovrebbe leggersi “come prezzo completo del suo campo”, accordando *gamrat* allo stato costruito di *šimur*, e il genitivo reggerebbe tutta la costruzione. Solo che l’ordine delle parole sarebbe inusuale.

<sup>179</sup> RA 72 45, manca la a, spesso presente negli aggettivi.

<sup>180</sup> TLB 1 11, dove la vocale del pronome possessivo si colora della vocale del suffisso del caso.

<sup>181</sup> CT 47 16.

<sup>182</sup> CT 47 4.

<sup>183</sup> CT 48 86.

<sup>184</sup> UET 5 163 e 164.

<sup>185</sup> MHET 2 7.

<sup>186</sup> YOS 8 139.

<sup>187</sup> BE 6/1 2, 8; CT 2 37; CT 4 33b, 43, 48b; CT 8 38b; JCS 9 59; JCS 11 11; MHET 2 2, 4, 5, 10, 14, 15, 24, 29, 39, 588, 636, 699; YOS 14 51.

<sup>188</sup> JCS 9 75.

<sup>189</sup> TIM 5 22.

<sup>190</sup> JCS 9 56.

<sup>191</sup> BBVOT 1 99.

<sup>192</sup> MHET 2 3.

<sup>193</sup> JCS 9 61, 72; Riftin 16.

<sup>194</sup> YOS 14 31.

<sup>195</sup> CT 45 7; MHET 2 666.

<sup>196</sup> CT 45 117.

<sup>197</sup> BE 6/1 5.

Bisogna sottolineare l'importanza che ha giuridicamente l'aggiunta della formula šám.til.la.ni/bi.šè "come suo prezzo completo". L'aggiunta c'è sempre, ma il fatto che ci sia può forse indicare che potevano esserci casi in cui il pagamento potesse non essere completo al momento della consegna dell'immobile.

Da questa osservazione è partito Westbrook<sup>198</sup> per dubitare della reale natura di alcuni testi di compravendita<sup>199</sup>. Il trasferimento di un immobile in cambio di una determinata quantità di argento pesato, infatti, secondo lo studioso, può non solo indicare una vendita, ma anche un prestito garantito. In questo secondo caso il bene trasferito costituirebbe il pegno ceduto in garanzia al creditore, e il metallo pesato l'entità del prestito, che sarebbe comunque inferiore al valore dell'immobile ceduto in garanzia. Se la tavoletta non attesta, quindi, una compravendita, ma un prestito garantito, il trasferimento non avrà carattere definitivo ma solo transitorio, cioè avrà valore fino a quando il prestito non sarà restituito. Da un'angolazione diversa, i termini potrebbero vedersi come il riscatto di un terreno ipotecato. In questo senso Westbrook intende il §39 del Codice di Ešnunna<sup>200</sup>, in cui si parla di diritto di prelazione in caso di vendita coatta: chi vende un terreno in stato di necessità potrà riacquistarlo col suo denaro personale, qualora il compratore volesse venderlo. Si tratta di un passo molto controverso, anche se abbastanza chiaro alla lettera: se è il secondo proprietario a dover rimettere in vendita l'immobile, non si può trattare di riscatto di un bene ceduto in garanzia, ma semplicemente di diritto di prelazione.

Westbrook, inoltre, porta a prova delle sue affermazioni alcuni testi provenienti da Susa<sup>201</sup> in cui compare l'espressione "ul ipturu ul manzazanu šamu gamru", che lui traduce "not redemption, not pledge, full price". L'autore sostiene che l'espressione "come suo prezzo completo" serva ad identificare la transazione come compravendita anche nel caso in cui si tratti della consegna di una garanzia e, conseguentemente, a scongiurare un'eventuale rivendicazione da parte del debitore/ venditore.

Le principali obiezioni che possono muoversi a tale ipotesi, e di cui è conscio lo stesso Westbrook, sono essenzialmente tre: innanzitutto l'interpretazione del §39 del Codice di Ešnunna forza il senso letterale del testo; in secondo luogo supportare un'ipotesi con un parallelo lontano nello spazio, se non nel tempo, può essere indicativo, ma certamente non costituisce un elemento di prova; infine, la sua lettura non tiene conto che, per quanto i testi servissero a salvaguardare il creditore/compratore, essi non potevano comunque, almeno in linea di massima, contenere delle informazioni non rispondenti a verità. Nell'analisi di questi documenti, infatti, bisogna presupporre che ci sia una rispondenza reale, almeno fino a prova contraria, e l'onere della prova è a carico di chi vuol vedere in essi qualcosa di diverso rispetto a quello che vi è scritto. Senza contare, poi che gli editti di remissione prevedevano anche l'annullamento dei testi di compravendita.

<sup>198</sup> R. WESTBROOK, *The Price Factor in the Redemption of Land*, RIDA 32 (1985) pp. 97-127.

<sup>199</sup> Cita a questo proposito le parole di V.A. JACOBSON in H. KLENGEL (ed.), *Beiträge zur sozialen Struktur des Alten Vorderasien* XXX 1971, p. 37 "[...] in the Old Babylonian Period we should probably surmise a debtor-versus-creditor (or in general 'weak-versus-strong') relationship behind nearly every deed of purchase of land".

<sup>200</sup> "Se un uomo è divenuto povero e la sua casa in cambio di argento ha dato: il giorno in cui il compratore la venderà, il 'signore' della casa potrà riscattarla". Cfr. a questo proposito *supra*, Cap. 1 §3 d.

<sup>201</sup> MDP 22 44:20-21, 45: 15-17, e altri.

Più recentemente anche Skaist<sup>202</sup> si è occupato espressamente di questa formula, sebbene la sua attenzione si sia principalmente rivolta a testi provenienti dalla Siria, e precisamente da Alalakh VII e da Emar. L'autore riprende il problema della struttura della sezione operativa dei testi di compravendita, osservando come nei documenti più antichi il pagamento del prezzo fosse inserito in un'unica frase che attestava l'avvenuto pagamento. In sostanza, soltanto dopo Ur III si distinguono, con lo sdoppiamento del verbo pagare e acquistare, le due fasi essenziali della compravendita. A questo punto, la formula del prezzo completo compare e si lega al pagamento del prezzo, anche se ad Alalakh VII questo non avviene: essa, infatti, segue il verbo šám. In generale, nei documenti paleo-babilonesi, sostiene l'autore, la formula, legata al pagamento del prezzo, serve a sottolineare il fatto che il pagamento del prezzo era già avvenuto correttamente, e che il suo ammontare era esattamente corrispondente a quanto voluto dal venditore, che, conseguentemente, non avrebbe più potuto pretendere nulla. Nel caso di Alalakh VII<sup>203</sup>, invece, tale funzione non è svolta dalla formula in sé, e per esprimere questo stesso concetto si procede in altro modo: si collega, cioè, questa formula con quella di soddisfazione, *libbašu tāb*, che in sé significa soltanto che il venditore è rimasto soddisfatto del prezzo, ma che in questo contesto vuol dire che è specificamente soddisfatto del prezzo ricevuto, e non avrebbe, perciò, più potuto sostenere in futuro di aver ricevuto una cifra inferiore al prezzo pattuito.

Dal punto di vista della sua composizione, e cioè dal punto di vista filologico, invece, il problema consiste nell'alternanza tra l'infixo possessivo -bi e -ani nei documenti.

Il primo a notare l'alternanza di -bi (riferito a oggetti inanimati) e -ani (riferito a persone) è stato Poebel<sup>204</sup>, che, nel riportare gli schemi dei contratti, osservò che la seconda era più antica, e probabilmente giusta, mentre la prima una variante più tarda. Successivamente Matous<sup>205</sup> ritenne che -bi fosse la forma corretta e che si riferisse all'oggetto di vendita (il prezzo completo dell'oggetto di vendita), e che -ani fosse, conseguentemente, un errore qualora si fosse riferito ad un oggetto inanimato. Questa spiegazione non convinse a pieno San Nicolò<sup>206</sup> e nel 1985 ha spinto Wilcke<sup>207</sup> ad occuparsene espressamente. Quest'ultimo conclude il suo documentatissimo saggio sostenendo che mentre ad Ur III il suffisso -bi si riferiva all'oggetto di vendita, all'inizio del periodo paleo-babilonese la formula cambiò significato e si riferì non più al prezzo completo dell'oggetto comprato, ma al prezzo completo dell'acquirente, cioè al prezzo pagato per intero dall'acquirente. Quest'uso, secondo Wilcke, è da mettere in relazione anche con la diffusione dello schema che vede espressa prima la clausola di

<sup>202</sup> A. SKAIST, *Šimu gamru: Its Funktion and History* in Z. ZEVIT - S. GITIN - M. SOKOLOFF (eds.) *Solving Riddles and Untying Knots. Biblical, Epigraphic and Semitic Studies in Honor of Jonas C. Greenfield*. Winona Lake 1995, pp. 619-626.

<sup>203</sup> L'Autore cita anche, però, i più antichi testi di compravendita di Ešnunna, citati in R.M. WHITING in *Sealing Practices on House and Land Sale Documents at Ešnunna in the Isin-Larsa Period*, in MC GUIRE GIBBSON - R.D. BIGGS (eds.), *Seal and Sealing in Ancient Near East*. Bib. Mes. 6. Malibù 1977, pp. 67-74.

<sup>204</sup> A. POEBEL, *Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the First Dynasty of Babylon*, BE 6/2. Philadelphia 1909, pp. 9-11.

<sup>205</sup> L. MATOUS, *Les contracts de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), pp. 15.

<sup>206</sup> M. SAN NICOLÒ, BR 8 1951, p. 7.

<sup>207</sup> C. WILCKE, *The Law of Sale and the History of Babylon's Neighbours*, Sumer 41 (1985), pp. 74-77.

pagamento e poi quella di acquisto: in sostanza, ciò che conferma la compravendita è il pagamento del prezzo fatto dall'acquirente e da nessun altro. È pagando che egli acquista il diritto di "proprietà". Col tempo, però, la posizione di rilievo viene accordata all'acquisto vero e proprio: si dice prima che il compratore ha acquistato dal venditore il bene in oggetto, e solo successivamente si dice che ha pagato la somma di denaro come prezzo completo. Questo secondo schema del documento, in generale, è associato all'uso di -bi, che a questo punto non si riferirà più all'oggetto compravenduto, ma all'atto in sé: "come suo (dell'attuale atto di compravendita) prezzo completo".

L'Autore non spiega fino in fondo le reali implicazioni di questo ulteriore cambiamento, suggerendo che forse in questo modo era possibile esprimere esigenze nuove, che la precedente formulazione non riusciva a rendere a pieno.

Un passo indietro, invece, rispetto a queste ultime osservazioni, sembra aver fatto Wu<sup>208</sup>, che riprende in considerazione l'ipotesi del mero errore. Egli, infatti, ritiene che il pronome debba riferirsi all'oggetto compravenduto e che, di conseguenza, dovrebbe usarsi -bi per gli immobili e gli animali, e -ani per gli schiavi: quando, perciò, nei testi di compravendita immobiliare c'è -ani, si tratta di corruzione della forma<sup>209</sup>.

Anche qui, però, vale l'obiezione che Wilcke<sup>210</sup> aveva mosso a Matouš: è possibilissimo che ci fossero degli errori, meno facile da dimostrare è, invece, che gli errori fossero sistematici.

In conclusione, bisogna rilevare che tale espressione c'è sempre, che la diffusione cronologica proposta da Wilcke in sostanza è confermata anche dai dati più recenti: anche non volendo accettare le conclusioni cui giunge Wilcke, in ogni caso bisogna convenire che questa espressione è assolutamente essenziale, è a protezione dell'acquirente, che di conseguenza non potrà subire da parte del venditore altre richieste di denaro. Il senso, ovviamente, di completezza riguarda l'ammontare del prezzo effettivamente pagato, che è congruo con quello pattuito precedentemente.

## b. Prezzo

Il pagamento del prezzo avviene in argento, anche se ci sono delle eccezioni<sup>211</sup>.  
Le unità di misura che sono utilizzate in questi testi sono essenzialmente tre:

1 mana (*minu*) = 500 g = 60 gín  
1 gín (*šiqlum*) = 8,33 g = 180 še  
1 še (*u\etum*) = 0,05 g

<sup>208</sup> Y.WU, *Two Old Babylonian Tablets and the Sale Documents Formula šám.til.la.ni/bi.šè*. NABU 1993/79.

<sup>209</sup> "Hence, *Nippur-Isin* formula šám.til.la.bi.šè 'as its full price' in real estate and animal sale documents is correct Sumerian but in slave sale documents is wrong, and *Ur-Larsa* formula šám.til.la.ni.šè 'as his full price' in real estate sale documents is corrupt Sumerian, but in slave documents is right. Most Old Babylonian scribes did not distinguish -ni and -bi of the formula in different sale documents. In South and during the earliest time in North, they liked to use šám.til.la.ni.šè in all the sale documents, but in Middle and North (except the earliest time) šám.til.la.bi.šè was preferred in all the sale document", *IBID.*, p. 62.

<sup>210</sup> C'è da notare, comunque, che Wu non cita Wilcke, ed è ben possibile che lo ignori.

<sup>211</sup> In un testo proveniente da Kisurra (Kienast 80) il pagamento è costituito da 40 gur di orzo.



Non è tuttavia facile ricostruire il valore medio di un determinato immobile nei vari periodi, sia perchè spesso i documenti sono incompleti, sia perchè dovevano esserci delle notevoli oscillazioni, a seconda della qualità dei terreni e a seconda dei periodi in cui avvenivano le transazioni. A questo proposito si possono vedere le tabelle a fine volume, ma a titolo esemplificativo si può notare che due testi provenienti da Ur<sup>212</sup>, datati a distanza di otto anni l'uno dall'altro, sono lontanissimi tra loro: nel primo 1 sar di é.dù. a viene pagato 1 mina d'argento, nel secondo 4 sar di é.dù. a vengono pagati soltanto  $\frac{2}{3}$  di mina. È evidente che o c'è stata una fortissima svalutazione di terreni edificati, oppure si tratta di appezzamenti non comparabili, pur essendo definiti allo stesso modo: si trattava di una casa costruita meglio, oppure semplicemente l'acquirente era disposto a pagare di più, magari perché era attigua alla sua casa e così poteva ampliarla, oppure il venditore aveva urgenza di vendere e si accontentava di un prezzo inferiore, o per altri motivi ancora<sup>213</sup>.

Per quanto concerne la sola Larsa, e soltanto limitatamente ai testi pubblicati fino al 1950, è possibile consultare le tabelle di Matouš<sup>214</sup>, mentre per Sippar quelle di Harris<sup>215</sup>.

Non bisogna dimenticare, ancora, che a Sippar l'importo è espresso solo 124 volte, sui 440 testi esaminati, e in quei casi non è neppure rimasta integra la somma. È ancora più interessante osservare che, nei 164 testi databili prima di Hammurapi, solo 19 di essi presentano l'ammontare del prezzo. Questo fatto era stato già osservato da Schorr<sup>216</sup>, e Cuq sosteneva da ciò che “*la remise de l'acte de vente vaut quittance du prix*”<sup>217</sup>. Nelle altre città, invece, questo non avviene.

Il problema dell'eccessiva variazione dei prezzi degli immobili, come quelli degli altri beni di scambio, è stata più volte sottolineata da Diakonoff<sup>218</sup> e da Renger<sup>219</sup>. Il primo, infatti, pur ritenendo che la compravendita trasferisse la proprietà sull'immobile venduto, ne ipotizza una durata limitata nel tempo, perché i periodici editti di remissione ne annullavano gli effetti: di conseguenza, le oscillazioni dei prezzi potrebbero dipendere dalla maggiore o minore vicinanza all'editto di remissione precedente, secondo una facile previsione statistica<sup>220</sup>. Il secondo, invece, inserisce il problema in un più ampio contesto economico: esisteva un “mercato” in questo periodo? E se sì, esso poteva essere talmente

<sup>212</sup> Si tratta di UET 5 145, datato a Rīm-Sîn 9, e UET 5 151, datato al 17° anno dello stesso re.

<sup>213</sup> A questo proposito cfr. M. VAN DE MIEROOP, *Thoughts on Urban Real Estate in Ancient Mesopotamia*, ISCANEE 2 (1999), pp. 253-286.

<sup>214</sup> L. MATOUŠ, *Les contrats de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), pp. 33-38, dove accanto ai dati fornisce anche il prezzo medio per 1 sar.

<sup>215</sup> R. HARRIS, *Ancient Sippar*, Istanbul 1975, p. 217ss.

<sup>216</sup> M. SCHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*. (VAB 5). Leipzig 1913, pp. 111-121.

<sup>217</sup> E. CUQ, *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*. Paris 1929, p.189.

<sup>218</sup> I.M. DIAKONOFF, *The Structure of Near Eastern Society before the Middle of the 2<sup>nd</sup> Millennium B.C.*, Oikumene 3 (1970), p. 45.

<sup>219</sup> J. RENGGER, *Das Privateigentum an der Feldflur in der altbabylonischen Zeit*, Jahrbuch für Wirtschafts Geschichte 1987, pp. 60-61 e più di recente ID., *On Economic Structures in Ancient Mesopotamia*. Or NS 63 (1994) pp. 157-208.

<sup>220</sup> Su questo punto cfr. l'obiezione di V.A. JAKOBSON, *Some Problems Connected with the Rise of Landed Property (Old Babylonian Period)*, in H. KLENGEL, *Beiträge zur sozialen Struktur des Alten Vorderasien*. Berlin 1971, pp. 33-37. Tale Autore ritiene possibile, ma per ora indimostrabile, una regolarità nell'emanazione degli editti di remissione, che invece sembrerebbero essere stati sostanzialmente imprevedibili.

forte da influire sull'economia globale del sistema? Renger sostiene che non si può parlare di "mercato" nel senso proprio del termine e che gli indizi di un'economia privata sono talmente scarsi da far dubitare che essa potesse avere comunque una certa rilevanza a livello macroeconomico. Ma su questo punto si tornerà nel capitolo conclusivo, quando si proporranno delle linee interpretative dei dati complessivi.

Sempre sull'osservazione dell'ammontare del prezzo dipenderebbe, secondo Westbrook<sup>221</sup>, la possibilità di capire la reale natura di un documento di compravendita: se esso risultasse troppo basso, bisognerebbe pensare ad un prestito garantito da un immobile. Si tratterebbe del caso di BE 6/2 38, tavoletta proveniente da Nippur e datata Samsuiluna 12, in cui compare un immobile venduto per 3 sicli, e che ricompare in BE 6/2 64<sup>222</sup>, un testo di riscatto, datato Samsuiluna 28, in cui è presente l'espressione é ad.da.ni in.du<sub>8</sub> "la casa di suo padre ha riscattato". Questa espressione, che si trova anche in altri testi<sup>223</sup>, spiega il motivo della vendita precedente: la frase era già stata notata in passato<sup>224</sup> ed è importantissima perchè chiarisce ancora una volta il reale motivo per cui venivano alienati i beni immobili, ma è ancora più indicativo il fatto che i testi che contengono una tale notazione sono estremamente pochi e non possono considerarsi di compravendita: in essi, infatti, non compare il verbo šám ma du<sub>8</sub>.

Il motivo per cui Westbrook ritiene che l'entità del prezzo sarebbe indicativo per stabilire se si tratti di una compravendita effettiva o della cessione definitiva di un pegno è che nel testo di riscatto, BE 6/2 64, lo stesso appezzamento di terreno era stato venduto per 6 sicli e 1/2, più del doppio del prezzo pagato sedici anni prima, in BE 6/2 38<sup>225</sup>. Questo sta a significare, quindi, che il venditore della prima tavoletta aveva ricevuto dall'acquirente non il prezzo del campo, ma soltanto una parte di esso, essendosi in precedenza indebitato con questi: in sedici anni il prezzo non poteva essere salito così tanto. Se questo può essere vero per il singolo caso, tuttavia la difficoltà a definire l'entità del prezzo e l'effettivo valore di ciascun bene è tale da rendere impossibile una valutazione di questo tipo solamente sulla base di tale elemento.

Ma c'è anche una considerazione di carattere metodologico che deve esser fatta. I documenti che noi abbiamo hanno una connotazione molto tecnica: si possono distinguere abbastanza agevolmente le compravendite dagli scambi e dai riscatti per via

<sup>221</sup> R. WESTBROOK, *The Price Factor in the Redemption of Land*, RIDA 32 (1985), pp. 104-105.

<sup>222</sup> C'è da dire, inoltre, che in BE 6/2 38 il lotto è definito é.dù.a, mentre in BE 6/2 64 è definito é.ki.sla.h, cioè l'immobile si è anche rovinato nel frattempo.

<sup>223</sup> BE 6/2 45 proveniente da Nippur, BE 6/1, 37 e CT 2, 13, provenienti da Sippar, e TS 45, proveniente da Kutalla.

<sup>224</sup> M. SCHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*. (VAB 5). Leipzig 1913, p. 119, successivamente seguito da M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge*. München 1922, pp.77-82; W. FELGENTRAEGER, *Antikes Lösungsrecht*. Berlin und Leipzig 1933, pp. 58-59, fino a J.J. FINKELSTEIN, *A New mišarum Material and Its Implications*, AS 16. (Chicago 1965), pp. 241-242.

<sup>225</sup> Interessante, a questo proposito, anche se non espressamente riferibile a questo periodo, anche l'opinione di C. ZACCAGNINI, *Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria in the Late 3<sup>rd</sup> Millennium to the neo-Assyrian Period*, ISCANEE 2 (1999), p. 331-352, e in particolare pp. 338-342. Pur ammettendo la possibilità che le vendite a prezzi bassissimi fossero indice dell'ultimo stadio di quel processo che dall'indebitamento portava, attraverso vari passaggi, alla vendita forzata (dal cui stadio andava sottratto l'ammontare del debito e degli interessi maturati), egli ritiene che "the economic evaluation of land was, at least in principle, correlated with the size, location, and fertility of the plots".

dei verbi utilizzati; dalla struttura si riesce a capire se un documento di adozione comporti l'acquisizione del vincolo parentale e filiale vero e proprio, oppure è un modo di acquisto di beni, per lo più immobili (le cosiddette false adozioni), ecc... Non si può, di conseguenza, sulla base della variazione di un elemento, tra l'altro variabile per natura come quello dell'entità del prezzo, dedurre una diversa natura del documento, che formalmente è comunque sempre da considerarsi una compravendita (si parla di BE 6/2 38, ovviamente). Questo elemento al massimo potrebbe gettar luce sulla causa che ha portato alla vendita, ma bisogna esser rigorosi sul fatto classificatorio, altrimenti si rischia di perdere di vista l'oggetto stesso della ricerca, e cioè lo studio dei documenti antichi così come venivano classificati dagli scribi<sup>226</sup>.

Tornando al problema del prezzo, quasi sempre espresso in argento, non mancano, però, delle eccezioni.

In un caso viene espressamente detto che il prezzo è costituito da un campo il cui valore equivale al prezzo pagato: si tratta di CT 2 15, proveniente da Sippar. In un testo proveniente da Larsa si dice che come prezzo è stato posto (*šakanum*) un campo di un determinato valore, ed è stato pagato (in. an. an. lá)  $\frac{1}{3}$  di mina d'argento "in aggiunta" (*ana tappilati*).

Per quanto concerne le aggiunte, che nei testi precedenti l'epoca che qui interessa erano quasi sempre presenti, esse sono delle vere e proprie eccezioni. È il caso di BIN 7 178, in cui oltre al prezzo ( $\frac{1}{3}$  di mina), viene pagato al venditore un'aggiunta costituita da  $7\frac{1}{2}$  sicli d'argento.

### c. "Pagare"

Il verbo che si usa sempre è lá, in sumerico "versare", e *šaqālum*<sup>227</sup>, in accadico "pesare", e conseguentemente "pagare". Nella quasi totalità dei casi, comunque, la forma è in sumerico.

Mentre il verbo sumerico si riferisce originariamente ai cereali, come mezzo di pagamento, "versare", quello accadico è legato all'argento, che andava pesato e che, in questo periodo, è costantemente presente.

La centralità della formula di pagamento costituisce il principale indizio, che ha portato tutti gli studiosi a definire la compravendita un *Barkauf*<sup>228</sup>, anche se alcune anomalie hanno messo in dubbio questa caratteristica.

La forma sumerica, comunemente usata, è il preterito in. na. lá o in. na. an. lá "egli ha pagato"<sup>229</sup>, ma ci sono alcuni casi<sup>230</sup> in cui la forma è al presente/futuro i. lá. e<sup>231</sup>

<sup>226</sup> Sull'articolo di Westbrook, comunque, cfr. *supra*, § 3 a.

<sup>227</sup> CAD Š II p.45a.

<sup>228</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge*. München 1922, p.7.

<sup>229</sup> La forma si spiega, secondo la grammatica di Falkenstein, come: i- prefisso di coniugazione; -na- infisso del dativo (-n- elemento pronominale e -a - elemento dimensionale del dativo); -n- elemento pronominale del soggetto nelle forme di preterito dei verbi transitivi attivi; -lá radice. L'eventuale raddoppiamento della 'n' all'inizio può essere considerata d'appoggio. La prima delle due attestazioni citate, invece, omette l'infisso del soggetto.

<sup>230</sup> CT 2 3; CT 4 25b; CT 8 35c e 47a; CT 48 86; JCS 9 59; Kienast 73; Limet 2 e 8; MAOG 4 1; MHET 2 2, 9, 12, 24, 370; NN 26; PRKA II 71; TIM 5 22.

“egli pagherà”. C’è anche un’attestazione di *ì.lá.e.de*<sup>232</sup>. Sebbene convinto che la vendita registrata nei contratti avvenisse sempre in contanti, il primo a porsi il problema dell’uso del presente/futuro fu Schorr, che pensò di ricondurre questi testi alla pratica del prestito e del deposito fittizio del prezzo. Il venditore, sufficientemente garantito, avrebbe accettato di redigere l’atto di vendita prima di aver ricevuto il pagamento<sup>233</sup>. Gli studiosi hanno avanzato varie ipotesi riguardo a queste irregolarità, che possono essere ridotte a due: o si intende il caso del presente/futuro come una prova che il prezzo poteva essere dilazionato nel tempo, oppure si sostiene che l’irregolarità sia dovuta al fatto che gli scribi conoscessero molto male il sumerico e non sapessero più distinguere i tempi verbali

Ci sono, comunque altre varianti delle forme al preterito: *in.ne.en.lá*<sup>234</sup>, *in.na.lá.e*<sup>235</sup>, *in.na.al.lá*<sup>236</sup>, *in.al.lá*<sup>237</sup>, *in.na.a.lá*<sup>238</sup>, quasi tutte spiegabili come preteriti, scritti in modo più o meno completo. Ci sono, poi, delle forme plurali, anche queste più o meno corrette: *in.na.lá.meš*<sup>239</sup>, *in.na.an.lá.meš*<sup>240</sup>, *in.na.an.lá.eš*<sup>241</sup>, *in.na.an.lá.e.ne*<sup>242</sup>, *in.na.an.lá.e.dè*<sup>243</sup>, *in.na.lá.e.dè*<sup>244</sup>.

C’è un’attestazione in cui la radice non compare, *in.na.al*<sup>245</sup>, e forme molto brevi: *in.lá*<sup>246</sup> e *ì.lá*<sup>247</sup>.

Per quanto riguarda le attestazioni in accadico, invece, esse sono molto poche: *iš-qu-ul*<sup>248</sup>, *iš-qa-al*<sup>249</sup>, *i-ša-qi-al*<sup>250</sup> e, per finire *i-ša-qi-il*<sup>251</sup>.

Infine, bisogna ricordare anche le attestazioni di verbi diversi, in ogni caso da considerare in questa sezione, perché presenti in testi che contengono il verbo *šânum*: si

<sup>231</sup> Anche questa forma è regolare, secondo la grammatica di Falkenstein: *i-* prefisso di coniugazione; *-lá-* radice verbale; *-e* suffisso del soggetto nelle forme di presente/futuro.

<sup>232</sup> YOS 5 122. In questo caso è aggiunto il suffisso *-ed.e*, probabilmente con il fine di rendere una forma di plurale. In sé si tratterebbe di un elemento che, seguendo la radice, rende la forma infinita, in genere una sorta di participio.

<sup>233</sup> M. SCHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*. (VAB 5), Leipzig 1913, p. 118.

<sup>234</sup> BE 6/2 12; TIM 4 18. In questo caso cambia l’infisso del caso, che non riprende più il dativo, ma il terminativo.

<sup>235</sup> MHET 2 48. Questa forma in realtà è al futuro, con gli infissi dimensionali del dativo.

<sup>236</sup> MHET 2 40, 74, 409, 424; UCP 10/1 52. In questo caso la *-n-* del soggetto viene assimilata alla prima consonante della radice.

<sup>237</sup> MHET 2 388. Lo stesso di quanto descritto nella nota precedente.

<sup>238</sup> Riftin 15. In questo caso si può pensare che l’infisso del soggetto sia stato assorbito nella vocale dell’infisso del dativo.

<sup>239</sup> BVOT 1 99; TS 52, 55, 57, 72, 73.

<sup>240</sup> TS 53, 76, 83, 86, 100.

<sup>241</sup> ARN 26, NN 16, 46.

<sup>242</sup> TS 75.

<sup>243</sup> VS 13 56.

<sup>244</sup> YOS 5 144.

<sup>245</sup> BE 6/2 18.

<sup>246</sup> YOS 8 166. Qui mancano infissi dei casi.

<sup>247</sup> Limet 7, UCP 10/1 36. Qui, invece, si può ipotizzare un assorbimento dell’elemento del soggetto nella vocale della radice.

<sup>248</sup> BE 6/1 8; CT 4 48b; CT 45 117; JCS 9 75; JCS 11 11; MHET 2 3, 4, 5, 10, 15, 29, 39, 43, 442, 699; Riftin 16.

<sup>249</sup> YOS 14 31.

<sup>250</sup> YOS 14 51.

<sup>251</sup> MHET 2 588.

tratta del verbo šu.ba.an.ti<sup>252</sup> “ha preso”, i.ag.e<sup>253</sup> “fare” e i.e<sup>254</sup>, che potrebbe significare “parlare”, ma che potrebbe anche non riportare alcuna radice. L’attestazione di in.pàd al posto di in.lá<sup>255</sup>, si può spiegare come una svista dello scriba, che ha confuso, forse, due formule comunque presenti nel documento.

Sebbene, in questo tipo di documenti, la formula di pagamento sia importantissima tuttavia in alcuni casi il verbo “pagare” è omissso (ovviamente non si considerano i casi in cui la linea in cui dovrebbe comparire è frammentaria, ma solo quei testi che sono completi, ma privi del verbo). I casi sono i seguenti: ARN 25, 51 e 139; CT 6 46; JCS 9 60, 61, 72, 74, 78, 81; MHET 2 134, 434, 775; OBTIV 30 (che omette anche l’entità del prezzo: è regolarmente espressa, invece, la formula d’acquisto). In questi casi la formula d’acquisto comprende anche la somma versata, ad eccezione dell’ultimo caso.

Da un punto di vista giuridico, l’alternanza preterito/presente di questo verbo, però, costituisce un problema<sup>256</sup>. Koschaker si è pronunciato sull’argomento sostenendo che nel caso in cui compaia la forma al presente/futuro si tratterebbe di una promessa di vendita: il venditore si sarebbe impegnato ad accettare il pagamento del prezzo quando l’acquirente glielo avesse offerto<sup>257</sup>. Altri studiosi, però, hanno avanzato l’ipotesi che in realtà questi testi, che per il resto non differiscono affatto dagli altri di compravendita, dimostravano che la vendita potesse esser valida anche se il prezzo non era stato ancora interamente pagato<sup>258</sup>.

San Nicolò, invece, aveva osservato che il numero di tali tavolette è talmente limitato che non è possibile intenderle come esempio di vendita a credito e che in realtà si trattava

<sup>252</sup> JCS 9 56.

<sup>253</sup> Kienast 80.

<sup>254</sup> YOS 8 69 e YOS 14 345.

<sup>255</sup> YOS 12 22.

<sup>256</sup> Il sistema verbale sumerico è piuttosto complesso e non tutti gli studiosi concordano nel modo di analizzarlo. Dato, però, che il sumerico è noto agli assiriologi grazie ai numerosi testi e vocabolari bilingui in sumerico e accadico, si è riusciti ad isolare due forme finite del verbo, una corrispondente al preterito e una al presente/futuro dell’accadico. La differenza sostanziale tra queste due forme, che soltanto impropriamente possono definirsi tempi, consiste nella compiutezza o meno dell’azione: mentre la prima allude a un’azione compiuta, l’altra no: si tratta, cioè, di un’azione non completata, che per chi si esprime in termini di grammatica indoeuropea corrisponde al futuro o, in alcuni casi, anche al presente. Per questo motivo gli studiosi che hanno studiato questa formula l’hanno interpretata sostanzialmente al futuro. Cfr. *supra* nt. 152.

<sup>257</sup> P. KOSCHAKER, *Zeitschrift der Savigny St. Rom. Abst.* 57 (1937), p. 390<sup>3</sup>. Si tratta di una recensione al saggio di J. G. LAUTNER *Altbabylonische Personenmiete und Erntearbeitervertäge*. Leiden 1937 in cui afferma che “Aber i.lal.e könnte nicht bloß heißen “er wird zahlen”, sondern auch “er darf zahlen”. Von dieser Basis ließe sich vielleicht der Klausel vom Standpunkt des altbabylonischen Kaufrechts ein anderer Sinn abgewinnen. Preiszahlung bewirkt für den Käufer bereits Eigentum, das freilich erst dann endgültig und unwiderruflich wird, wenn traditio rei oder was ihr gleichsteht hinzukommt. Sollte demnach die Aufsetzung einer Kaufurkunde mit der Klausel den Sinn gehabt haben, daß der Verkäufer dem Käufer das Recht einräumt, durch Preiszahlung sofortiges und unwiderrufliches Eigentum an der Sache zu erwerben? Zur Verdeutlichung und als Analogon könnte man auf die unwiderrufliche notarielle Verkaufsofferte bezüglich eines Grundstücks nach heutigem deutschen Recht hinweisen, deren Annahme freilich nur den Kauf perfiziert und noch kein Eigentum verschafft.”

<sup>258</sup> I principali sostenitori di questa ipotesi sono E. CARUSI, *Su tre papiri giuridici arabi*, in *Studi Giuridici* in onore di Vincenzo Simoncelli. Napoli 1917, p. 309 nt. 53, e poi F. SCHUPFER, in *Memorie della Reale Accademia dei Lincei* (1921), p. 94, i quali sostenevano, su queste basi, che la compravendita paleo-babilonese fosse di natura contrattuale, formantesi su degli accordi che avrebbero generato delle obbligazioni.

di una facilitazione concessa al venditore per contestare il mancato pagamento del prezzo al compratore: in caso di un ricorso ai giudici, sarebbe stato questi, infatti, a dover dimostrare di aver pagato interamente il prezzo<sup>259</sup>. Matouš sostiene, a sua volta, che non bisogna dare eccessivo peso a tale irregolarità, perchè in alcuni contratti esse compaiono nella tavoletta interna, mentre nell'involucro esterno corrisponde la forma al preterito, e in un caso, TCL 10 7, avviene esattamente l'opposto, il che dimostra che *les formes du prés.-fut. et du prêt. alternent sans rapport à leurs fonctions de temps*<sup>260</sup>. E ciò significa che il sumerico non è affidabile in questi testi.

Tale giustificazione, però, appare un po' troppo semplicistica a Boyer<sup>261</sup>, che nota la presenza di queste irregolarità anche a Larsa, dove la conoscenza del sumerico era piuttosto buona. Egli propone, perciò, un'altra spiegazione: se la vendita fosse stata a credito, sarebbe stato più pratico inserire una clausola di pagamento fittizio per non dover riscrivere un nuovo documento il giorno in cui l'acquirente avesse pagato l'intero prezzo. Nell'involucro, quindi, si dichiarerebbe di aver ricevuto tutto il prezzo, mentre all'interno che lo si dovrà ancora ricevere: nel caso di ricorso al giudice, sarebbe stato sufficiente aprire il documento e constatare la vera realtà dei fatti. Ma sebbene questa ipotesi appaia convincente, non tiene conto dell'eccezione in cui avviene il contrario (TCL 10 7).

A questo punto, tenendo conto del fatto che l'uso al presente/futuro appare molto scarso statisticamente e che non sembra rispondere ad una logica coerente, si potrebbe pensare ad un errore, però non generato dalla scarsa conoscenza dello scriba delle forme verbali sumeriche, quanto dalla confusione con la forma utilizzata per un'altra tipologia di testi. Nei testi di prestito d'argento, infatti, si trova la formula che dice: *ūm ekallum irrišušu kaspam i.lá.e*<sup>262</sup>, cioè "quando il palazzo glielo chiederà, egli pagherà l'argento". È probabile, dunque, che lo scriba a volte potesse confondere la forma da usare per una compravendita con quello da usare per un documento di prestito e viceversa.

Chi scrive è convinta che, alla luce delle varie argomentazioni, sia ancora valida l'ipotesi formulata da San Nicolò, che sosteneva che "*der altbabylonische Kauf ist grundsätzlich barkauf gewesen*"<sup>263</sup>, attribuendo tale caratteristica anche allo scambio, e più avanti che: "*das Wesen der barkaufes erschöpft sich in Leistung und sofortiger Gegenleistung, bietet daher an sich keinen Raum für eine Kreditierung der letzteren*"<sup>264</sup>. Mentre bisognerebbe essere più cauti nell'accettare l'altra ipotesi di San Nicolò, secondo cui non sarebbe da escludersi che nella prassi ci fosse la possibilità di un differimento della controprestazione<sup>265</sup>. Egli afferma chiaramente che "*die Verpflichtung zur Leistung des gestundeten Preises als solche war Gegenstand eines selbständigen Rechtsgeschäftes, des dann naturgemäß stets einen fiktiven Barkauf neben sich*

<sup>259</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge*. München 1922, p. 96.

<sup>260</sup> L. MATOUS, *Les contrats de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), p. 40.

<sup>261</sup> G. BOYER, *Nature et formation de la vente dans l'ancien droit babylonien*. RIDA 2 (1953), p. 58 s.

<sup>262</sup> Cfr. Esempio riportato in CAD Š/II p. 46c.

<sup>263</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, p. 7.

<sup>264</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, p. 77.

<sup>265</sup> *Hinausschieben der gegenleistung*.

voraussetzte, in welchem der Preis als vom Käufer voll entrichtet beurkundet wurde”<sup>266</sup>.  
 A questo proposito egli cita una tavoletta<sup>267</sup> in cui si afferma che:

Qišti-Ninurta, figlio di Tabbaladu, ha ricevuto da Balilum ed Enlil-malik, figli di Siyatum, 3 sicli d’argento, prezzo della casa. I loro cuori sono contenti<sup>268</sup>.

Si tratterebbe, cioè, di un pagamento posticipato. Il problema, però, è che non si sa se esiste contestualmente una tavoletta di compravendita relativa a questa transazione, nè, nel caso esistesse davvero, se essa fosse stata redatta in precedenza<sup>269</sup>.

Tornando al problema della vendita in contanti e non, bisogna ricordare che esistono dei documenti definiti “prestiti *ana šám*”<sup>270</sup>, cioè prestiti per l’acquisto di qualcosa. Secondo M. San Nicolò<sup>271</sup> si tratterebbe di una finzione giuridica: siccome nel periodo paleo-babilonense in Mesopotamia la compravendita era valida soltanto se avveniva in contanti, se si voleva acquistare qualcosa a credito si fingeva di contrarre un prestito. In realtà questo tipo di contratto, come documenta ampiamente Skaist<sup>272</sup>, è di tutt’altra natura e non si riferisce a una vendita. Si tratta, infatti, di una transazione commendataria: il beneficiario non è altri che l’agente incaricato di acquistare qualcosa per conto di chi gli ha consegnato il denaro.

Skaist, però, riporta cinque documenti che sembrano ricondurre all’acquisto a credito. Si tratta di testi<sup>273</sup> datati all’epoca di Ammīditana e Ammīšaduqa in cui si dice che, non appena verrà pagato il prezzo, verrà redatto il documento di compravendita<sup>274</sup>, e in uno si afferma che una volta pronta la tavoletta di vendita, l’attuale tavoletta verrà spezzata<sup>275</sup>.

Questi testi dimostrano che esisteva la possibilità, almeno all’epoca di Ammīditana e del suo successore, di acquistare a credito, ma indicano anche che un documento di compravendita non poteva contemplare un pagamento a credito. In questo caso, infatti, era necessaria la stesura di due distinte tavolette, la prima del tenore di quelle citate da Skaist, la seconda di vendita, ma solo al momento del saldo del prezzo. Se anche questo avveniva regolarmente, e magari prima di Ammīditana, non si può dire, proprio perché

<sup>266</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, p. 83.

<sup>267</sup> BE 6/2 65.

<sup>268</sup> 3 gín kù.babbar / šám.é / ki-iš-ti-<sup>d</sup>ninurta / dumu tab-ba-la-tum / ki ba-li-lum / ù en.líl-malik / dumu si-ia-tum / šu.ba.an.ti / šag.ga.ni ba.an.dug. Seguono testimoni e datazione.

<sup>269</sup> Per un’approfondita discussione di questo problema cfr. A. SKAIST, *The Old Babylonian Loan Contract. His History and Geography*. Bar-Ilan 1994, pp. 60-72.

<sup>270</sup> Cfr. A. SKAIST, *op.cit.*, pp. 72-80.

<sup>271</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge*. München 1922, pp. 77-82.

<sup>272</sup> A. SKAIST, *op.cit.*, pp. 72-80.

<sup>273</sup> OBLA 30; TJA pp. 45-46; OBLA 34; Anbar I 3; YOS 13, 402.

<sup>274</sup> Per esempio OBLA 34 recita: “quando l’argento, prezzo della casa, avrà completato per i giudici e il *karum* di Sippar, verrà sigillato e ... un documento di vendita della casa”; oppure OBLA 30: “tra cinque giorni verrà scritta una tavoletta di vendita della casa e il rimanente dell’argento del loro documento (accordo) riceverà”.

<sup>275</sup> YOS 13 402 che recita:

u <sub>4</sub> -um <i>tup-pi ši-ma-at</i>	quando la tavoletta di vendita
a-šà ù é	del campo e della casa
iš-ša-at-ta-ru	sarà scritta
ka-ni-ik-šu-nu	la loro tavoletta sigillata
i-ḫe-pu-ú	verrà spezzata

quando si redigeva il testo di compravendita contestualmente si spezzava quello di credito. Quel che si può osservare, alla luce della documentazione attuale è che tale esigenza appare emergere alla fine del periodo paleo-babilonese e che gli scribi risolsero il problema con un sistema più complesso del solito, il che rafforza l'idea che la compravendita avvenisse in contanti e che al momento della stesura di un documento di compravendita il prezzo fosse stato versato per intero. Per di più, il fatto che questi testi non solo siano pochi e di età tarda, ma per di più neanche omogenei nella struttura dimostra che essi rispondevano ad un'esigenza recente, che prima non c'era<sup>276</sup>.

#### d. Aggiunte

Nei testi più antichi dell'epoca antico-babilonese, oltre al prezzo dell'immobile venduto, l'acquirente si faceva carico anche di numerosi doni e aggiunte da pagare ai parenti dei venditori. Si trattava di un insieme di beni, che sicuramente squilibrava il rapporto prezzo-bene venduto, ma che aveva lo scopo di accontentare tutti coloro che avevano diritti sull'immobile. In quei casi, infatti, sembra abbastanza plausibile l'ipotesi secondo cui il regime cui era sottoposta la "proprietà" immobiliare fosse collettivo e non individuale. Nel periodo antico-babilonese, invece, questo non avviene quasi mai: sono pochi i testi in cui, oltre al prezzo, l'acquirente paga delle aggiunte, una sorta di dono nel caso si tratti di parenti del venditore, una specie di parcella nel caso si tratti di ufficiali. In generale si tratta di quantità che non eccedono il siclo d'argento<sup>277</sup>, ma che paragonate all'entità del prezzo dovevano essere onerose.

In alcuni casi l'espressione per indicare l'aggiunta pagata è la seguente:

ù 1/2 gín kù.babbar si.bi iš-ku-un<sup>278</sup>.

In un testo proveniente da Kis<sup>279</sup> il prezzo è espresso regolarmente col verbo lá ed indicato in argento, mentre l'aggiunta avviene in orzo e si usa il verbo sum "dare".

In un altro testo proveniente dal Larsa<sup>280</sup>, invece, si dice che il prezzo della casa corrisponde a 1/3 di mina, cioè 20 sicli, d'argento, e segue l'ammontare del pagamento versato, che corrisponde a 1/3 di mina e 5 sicli: i cinque sicli in più potrebbero costituire un'aggiunta. Purtroppo lo stato di conservazione frammentario della parte iniziale della tavoletta impedisce di comprendere a pieno il contesto.

Secondo Cuq<sup>281</sup> queste aggiunte, attestate principalmente a Sippar e a Dilbat, non sono altro che una sopravvivenza di un uso che risale all'epoca pre-sargonica.

<sup>276</sup> Per ulteriori approfondimenti vedi A. SKAIST, *op.cit.*, pp. 63-72.

<sup>277</sup> Eccezioni sono MHET 2 887 e 888.

<sup>278</sup> BE 6/1 76 e 105; MHET 2 474; con differenze nelle quantità abbiamo poi BE 6/1 88; MHET 2 475 (nell'involucro, perché nella tavoletta interna esprime il prezzo in maniera strana: 1/2 mina e 5 sicli d'argento e 1 siclo d'argento: in sostanza distingue l'ultimo siclo d'argento dall'ammontare precedentemente espresso); e MHET 2 887. Sottintendono, infine, la specificazione d'argento BE 6/1 88; MHET 2 474, 482 e 494.

<sup>279</sup> RA 8 1: 1 ma.na 10 gín kù.babbar in.na.an.lá/ 12 gur še in.na.an.sum.

<sup>280</sup> YOS 8 125.

<sup>281</sup> E. CUQ, *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*. Paris 1929, p. 189.



Anche San Nicolò<sup>282</sup> nota che è attestata soprattutto nei testi provenienti dal nord e che l'equivalente accadico, *wataršu*, si deve intendere come “la sua eccedenza”. Non si riesce a capire, però, la ragione di questa eccedenza, visto che non c'è una percentuale fissa: infatti, oscilla tra l'1,25 % e il 5,5 % del prezzo. Qualcuno<sup>283</sup>, paragonandolo alle aggiunte di epoca successiva, vi ha visto un “agio”, ma secondo San Nicolò non bisogna pensare ad una tassa per il trasferimento, perché in quei testi più recenti esso è presente sempre, mentre qui no. Altri, invece, hanno pensato ad una variabile del prezzo di vendita. Paragonandolo, infine, alle aggiunte attestata nelle epoche più antiche, si è anche pensato ad una sorta di caparra. San Nicolò, però, obietta che, in questo caso, i testimoni non potrebbero attestare il perfezionamento del pagamento.

In sostanza, non si sa se queste aggiunte siano in qualche modo una sopravvivenza di quelle attestata nelle epoche precedenti, oppure se si tratti di qualcosa di completamente nuovo, la cui natura ovviamente non è chiara. Non si capisce, infatti se a ricevere questa aggiunta sia il venditore nè, nel caso in cui a vendere fossero più persone, se lo ricevevano tutti oppure no. Se effettivamente i beneficiari fossero i venditori, bisognerebbe capire perché non si conteggiava complessivamente l'ammontare del prezzo pagato, indicandolo come prezzo. D'altra parte, se quella somma fosse stata, invece, destinata a qualche ufficiale, o rappresentante del palazzo o del tempio, o fosse stato il compenso da corrispondere allo scriba, non si capirebbe, allora, né perché non fosse sempre annotato nei documenti, ma anzi c'è l'attestazione in un numero molto limitato di tavolette, né perché non fosse specificato chiaramente nel testo il destinatario, come avveniva nei testi più antichi.

#### e. Altre espressioni

Estremamente interessante risulta un'espressione che spesso compare nei testi provenienti da Sippar in cui l'acquirente è una *naditum* di Šamaš: *ina šawariša*, letteralmente “dal suo anello”<sup>284</sup>. Schorr propone di intenderlo come “Ring, Ringgeld”<sup>285</sup>. Nel commentario all'ultimo volume dei documenti giuridici paleo-babilonesi Koschaker ammette di non sapere esattamente in cosa consistesse<sup>286</sup>. Maggiori lumi, però, vengono da due lavori relativi al periodo di Ur III<sup>287</sup>, che hanno dato poi modo a Powell<sup>288</sup> di

<sup>282</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, pp. 16-17.

<sup>283</sup> Cfr. la bibliografia citata IBID., p. 17.

<sup>284</sup> AHW III 1205b. CAD S 219b invece propone “bracelet, anklet”, e poi (p. 223a) “bracelet, coil (of silver) used as a means of payment” e più precisamente (p. 223b), citando BE 6/1, 13, riferito ad un acquisto da parte di una *naditum*: “she bought the house with her ring-silver”, p. 225a, inoltre: “A QAR weighs from five to ten shekels in Ur III, ... and can be worn around the ankles as well as on the arm, indicating that it is a bracelet and not a finger-ring (for wick see unqu)”.

<sup>285</sup> M. SHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*. (VAB 5). Leipzig 1913, p. 554.

<sup>286</sup> P. KOSCHAKER, HG VI p.68, in cui si legge “Was er war, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen.”

<sup>287</sup> E. SOLLBERGER, JCS 10 (1956) 23, nt. A 9, 16 e poi H. LIMET, *La travail du métal au pays de Sumer au temps de la III<sup>e</sup> dynastie d'Ur*. Paris 1960, di cui è molto interessante anche la recensione fatta da W.W. HALLO su BiOr 20(1963), p. 138.

<sup>288</sup> M.A. POWELL, *A Contribution to the History of Money in Mesopotamia prior to the Invention of Coinage*, in Fs. Lubor Matouš, vol. II, Budapest 1978, pp. 211-243.

approfondire l'argomento. Quest'ultimo Autore, infatti, è convinto che il termine sumerico *ḫar*, corrispondente all'accadico *šewirum*, indichi non soltanto un manufatto di gioielleria, ma anche una forma data all'argento per essere più facilmente scambiato nelle transazioni commerciali. Studiando dei testi d'epoca neo-sumerica, infatti, egli ricava una serie di dati che gli permettono di affermare, anche in conformità con i coevi dati archeologici, che in genere essi corrispondono a multipli di siclo, soprattutto cinque, e la loro forma attorcigliata permette di sottrarre facilmente delle quantità d'argento per raggiungere il peso giusto. In breve, l'argento che serviva per le transazioni più correnti aveva spesso la forma di anelli o bracciali attorcigliati, e questo rendeva più semplice il trasporto e l'eventuale sottrazione di peso. L'Autore, inoltre, ritiene che la non esatta corrispondenza, al grammo, del peso di questi oggetti non era rilevante, in quanto in Mesopotamia l'argento non veniva contato, ma pesato. Non si faceva affidamento, cioè, sul fatto di aver ricevuto tre *ḫar* di 4 sicli, ma si pesavano i tre bracciali e si aggiungeva o si sottraeva il necessario per arrivare ai 12 sicli necessari per la transazione<sup>289</sup>.

Sebbene Powell ritenga che nel caso in questione, e cioè quando è connesso con le *nadītu* di Sippar, il senso del termine vada piuttosto nella direzione di manufatto di oreficeria<sup>290</sup>, chi scrive è convinta invece che l'espressione vada intesa nel senso sopra evidenziato dallo stesso autore, e che anzi alluda al patrimonio personale delle sacerdotesse *nadītu*, il cui ruolo è stato ben delineato da Renger<sup>291</sup>. Esse potevano sposarsi, ma non generare figli, e dai numerosi documenti privati ritrovati, si sa che avevano una loro indipendenza economica, pari a quella dei fratelli maschi. Per questo motivo esse spesso adottavano dei figli, per lo più altre *nadītu*, ma in qualche caso anche uomini, ai quali lasciavano in eredità i propri beni. Potevano ereditare i beni paterni come i loro fratelli, acquistare immobili e schiavi, ma vivevano in un quartiere particolare, il *gagûm*, che vari studiosi hanno inteso una sorta di chiostro, dato che le *nadītu* erano consacrate al dio. La loro particolare condizione economica per quanto molto studiata, non ha ancora trovato soluzioni definitive<sup>292</sup>.

L'espressione, però, essendo pressochè sempre presente nei documenti di vendita di queste donne<sup>293</sup>, deve avere un particolare significato, che forse si può richiamare al Codice di Hammurapi: sia per quanto riguarda i beni soggetti all'*ilkum* (§40), sia per quanto riguarda il patrimonio personale, la *seriktum* (§§178-182). Nell'articolo 40, infatti, si dice che le *nadītu* e altre categorie di persone potevano vendere anche immobili gravati da *ilkum*, purchè l'acquirente se ne addossasse l'onere. Considerando che i documenti di compravendita sono scritti nell'interesse dell'acquirente, qui chi

<sup>289</sup> IBID., p. 217-218.

<sup>290</sup> "A major problem with the term *qar* and *šewirum* has been that the largest number of references to trading with these objects comes from Sippar and pertains to women who are *nadītu*'s, which has naturally fostered the interpretation of these words as jewelry", IBID. p. 219.

<sup>291</sup> J. RENGGER, *Untersuchungen zum Priestertum in der altbabylonischen Zeit*, ZA 58, (1968), p. 161 ss., dove l'autore sostiene che si tratti di una parte del loro patrimonio personale "*seriktum*", cioè che si trattasse di beni a loro disposizione per l'intero arco della loro esistenza, che poteva consistere in una piccola somma, fino ad arrivare a 10 mine d'argento, concludendo che "*Dem šewirum ähnlich wird das pilakkum 'Spindel-(geld)' gewesen sein*".

<sup>292</sup> Cfr. *supra*, nt. 8.

<sup>293</sup> Le eccezioni sono molto poche.

acquista intende esplicitare il fatto che l'immobile comprato non è soggetto all'*ilkum*, cioè appartiene al patrimonio personale della donna e non è legato al suo ruolo nel tempio, e di conseguenza, non è soggetto a nessun tipo di limitazione<sup>294</sup>. In questo modo, cioè, la *nadītum* si cautelava in vista di un eventuale trasferimento futuro: il bene acquistato non rientrava tra gli appannaggi legati al suo ruolo nel tempio, ma apparteneva al suo patrimonio personale.

Ma la formula è stata messa in relazione anche con gli articoli 178-182<sup>295</sup>, in cui si chiarisce che le *nadītu* potevano avere o non avere una specie di "peculio", la *seriktum*, conferita loro dal padre per iscritto. Se il padre l'aveva concessa, senza dichiarare esplicitamente che potevano disporne liberamente, quel "peculio", alla morte del padre, sarebbe andato ai fratelli, che avrebbero, però, dovuto provvedere alla sorella con una rendita in natura (orzo, olio e lana), proporzionale al valore dei beni restituiti loro. Se i fratelli non le avessero corrisposto il dovuto, la *nadītum* avrebbe potuto rientrare in possesso degli immobili assegnati dal padre, farli lavorare da un contadino e tenerli per tutta la vita, ma senza poterli vendere né lasciare in eredità: solo alla sua morte sarebbero tornati ai fratelli (§ 178). Se, invece, il padre avesse concesso alla figlia *nadītum* la *seriktum*, dichiarando espressamente che essa avrebbe potuto farne quel che voleva, alla morte del padre essa avrebbe potuto disporne a suo piacimento, senza temere rivendicazioni da parte dei fratelli (§ 179). Nel caso, infine, in cui il padre non le avesse concesso la *seriktum*, alla sua morte la *nadītum* avrebbe avuto la sua quota d'eredità con i fratelli, che avrebbe mantenuto tutta la vita, ma alla sua morte sarebbe tornata in mano ai fratelli (§§ 180 e 181). Limitatamente alle *nadītu* di Marduk a Babilonia, infine, se anche il padre non avesse loro concesso una *seriktum*, alla sua morte esse avrebbero avuto un terzo dell'eredità, insieme ai fratelli, ma su questo terzo non avrebbero dovuto eseguire l'*ilkum* e avrebbero potuto disporne a loro piacimento. Se, quindi, il riferimento è espressamente alla *seriktum*, il valore della clausola consisterebbe nel salvaguardare la *nadītum* acquirente da eventuali contestazioni da parte dei suoi propri fratelli, nel senso che avrebbe potuto disporre del bene compravenduto. In questo caso, però, il riferimento doveva chiaramente riferirsi al fatto che l'acquisto avveniva con argento proveniente dalla *seriktum* "libera", cioè quella che il padre aveva assegnato<sup>296</sup> dichiarando alla figlia che ne avrebbe potuto fare quel che voleva.

In ogni caso, la presenza di questa formula intende in qualche modo affermare che la vendita registrata avviene con argento privato, e che quindi quell'immobile non sarà soggetto a restrizioni di sorta<sup>297</sup>.

Per quanto riguarda la formula in sé, essa non appare mai in sumerico puro, il che è chiaro indizio del fatto che la formula, e quindi la specifica condizione di queste donne di avere un patrimonio personale particolare (una sorta di *peculium*, appunto), nasce in

<sup>294</sup> Cfr. anche questo proposito J. RINGER, *op.cit.*, pp. 154-155.

<sup>295</sup> In questo senso anche E. SZLECHTER, *Tablettes juridiques de la 1° dynastie de Babylone conservées au Musée d'Art et d'Histoire de Genève*. Paris 1958, p. 47.

<sup>296</sup> È il caso di VS 22 16, di cui si parla anche *supra*, § 2a, che in qualche modo conferma questa ipotesi.

<sup>297</sup> A questo proposito è forse interessante ricordare un passo di una lettera (CT 52 19), sempre paleo-babilonese, in cui si afferma che non c'è nessuna tavoletta in cui sia scritto che una certa persona abbia acquistato qualcosa *ina šawiriša*.

epoca paleo-babilonese. L'attestazione più comune è quella mista di *i-na ḫar kù.babbar-ša*<sup>298</sup> "dal 'personale patrimonio' del suo argento", con la variante senza il pronome personale suffisso<sup>299</sup>, con il pronome riferito a cosa inanimata *i-na ḫar kù.babbar.bi*<sup>300</sup>, nell'espressione al plurale *i-na ḫar kù.babbar.meš*<sup>301</sup>. Più rari i casi in cui è omessa la specificazione dell'argento: in questi casi il pronome possessivo suffisso è direttamente aggiunto al logogramma ḫar, non sempre correttamente al femminile<sup>302</sup>, ma anche al maschile<sup>303</sup> o in uno strano ibrido<sup>304</sup>.

Piuttosto frequente anche la forma accadica *a-na ša-wi-ri-ša*<sup>305</sup>, con le varianti di *a-na še-wi-ri-ša*<sup>306</sup>, *a-na še-we-e-ri-ša*<sup>307</sup> e *a-na ši-wi-ri-ša*<sup>308</sup>.

#### 4. Clausole accessorie

Si possono definire accessorie quelle formule che non sono necessarie alla comprensione e alla validità dell'atto, ma ribadiscono gli atti compiuti dai due contraenti davanti ai testimoni. Sono principalmente tre, e la loro inessentialità è testimoniata dal fatto che nel sud della Mesopotamia sono scarsamente attestate. Con esse si afferma la compiutezza dell'accordo, la soddisfazione dei contraenti (in particolare del venditore), e l'avvenuto trasferimento dell'immobile venduto. Queste tre clausole precedono sempre il giuramento, il che fa ritenere che si tratti essenzialmente di parti costitutive del negozio, pur non essendo indispensabili<sup>309</sup>.

Accanto a queste, molto più diffuse, ne esistono, però, altre che possono definirsi accessorie sia per la posizione che per il contenuto: se ne parlerà *infra*, § 4d.

##### a. La clausola *bukannum*

<sup>giš</sup> gan.na ib.ta.bal ovvero *bukannum šutuq* "il pestello ha fatto oltrepassare".

<sup>298</sup> CT 4 17c, 19b, 48a, 49b; CT 8 4b, 9b, 13b, 18b, 25b, 32a, 35a; CT 8 18a, 39b; CT 33 37; CT 45 35; CT 47 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 48, 56, 60, 71; MHET 2 86, 88, 107, 111, 118, 136, 153, 165, 172, 176, 181, 190, 206, 238, 320, 334, 338, 344, 345, 415, 417, 421, 425, 439, 482, 519, 597, 607, 622, 623, 705, 822, 847, 855, 859, 865, 866, 877, 882, 883, 886, 928; PBS 8 247, 260; Riftin 22a; TCL 1 60, 77, 108; VS 9, 10-11; VS 13 25, 31.

<sup>299</sup> BBVOT 1 110, 111-112; CT 2 5, 7, 15, 17; CT 4 50b; CT 8 18a, 39b; CT 47 17, 22, 23, 32; é.dub.ba.a. 7 109; MHET 2 69, 97, 103, 124, 158, 822, 865, 882.

<sup>300</sup> CT 6 20a.

<sup>301</sup> CT 47 44.

<sup>302</sup> CT 4 46a; CT 47 13; MHET 2 108.

<sup>303</sup> CT 2 42.

<sup>304</sup> *i-na ḫar -šu-ša* (emendato dall'editore) MHET 2 672.

<sup>305</sup> CT 2 26; CT 4 20a; CT 8 20b; CT 47 14; MHET 2 58, 61, 70, 71, 109, 121, 134, 707, 844, 854; TJDB 59.

<sup>306</sup> CT 2 16; CT 4 16a; CT 6 31a; CT 8 31a; CT 47 11, 29; MHET 2 50, 90, 91, 93 e 698.

<sup>307</sup> CT 47 33.

<sup>308</sup> MHET 2 170.

<sup>309</sup> A questo proposito cfr. *supra* Cap. 2 §§ 3b-c.

Questa formula è molto diffusa, anche se non è attestata ovunque: a Ur e Kutalla essa manca e a Larsa è attestata forse in un unico testo<sup>310</sup>. Essa però è attestata 20 volte a Dilbat, 7 volte a Kisurra, tre volte a Nerebtum, insieme alle altre due, 18 volte a Tuttub.

Appare, infine, ben 38 volte a Šaduppum; 48 volte a Kiš e 238 volte a Sippar, dove la formula è attestata tanto in accadico che in sumerico.

Di questa clausola si è interessato compiutamente Edzard<sup>311</sup>, ricostruendo l'opinione degli studiosi che se ne erano occupati fino ad allora e schedando personalmente tutti i documenti di compravendita a sua disposizione relativi alla Prima Dinastia di Babilonia e sorvolando su quelli relativi alle dinastie di Isin e Larsa.

Questa formula esisteva già in epoca pre-sargonica, ma con due differenze: innanzitutto il termine usato era giš.a, cioè un "legnetto", ed in secondo luogo compariva soltanto nei contratti di compravendita di schiavi. Secondo una verosimile ipotesi, veniva posto un bastoncino di legno per terra, e lo schiavo doveva oltrepassarlo: forse era il modo per dimostrare che i diritti sullo schiavo erano passati dal venditore all'acquirente.

In età neo-sumerica continua a trovarsi soltanto nei contratti di compravendita di schiavi, ma invece del semplice giš.a troviamo il <sup>giš</sup>gan.na, il "pestello", appunto. L'oggetto, quindi, da indeterminato, diviene determinato, ma, sostiene Edzard<sup>312</sup>, si tratta comunque di un oggetto di uso comune, presente in ogni casa.

Una questione, sollevata dagli studiosi già a questo punto, è sapere chi oltrepassa, o meglio, in accordo con la formula accadica<sup>313</sup>, fa oltrepassare il pestello. Edzard suppone che sia non il venditore, ma l'acquirente a condurre l'"oggetto" venduto verso di sé.

Soltanto in epoca paleo-babilonese, continua ancora Edzard, sulla scia di San Nicolò<sup>314</sup>, comunque, tale formula appare nei documenti di compravendita di immobili. Secondo la traduzione proposta da Edzard, è necessario scegliere tra due ipotesi la spiegazione su come fosse possibile far passare un campo o una casa sopra un pestello. La prima è che la formula avesse ormai perduto il suo senso originario e fosse uno stereotipo, mentre la seconda, preferita da Edzard stesso, è che nel caso di una casa si usasse un mattone, mentre nel caso della terra una manciata di terra. In quest'ultimo caso, cioè, bisognerebbe pensare ad un uso ancora attuale e addirittura esteso ad un bene immobile attraverso una simbolizzazione dell'atto stesso. Più recentemente Malul<sup>315</sup> pensa invece sia più plausibile la prima ipotesi, mentre la posizione di Steinkeller<sup>316</sup> riprende quella di Edzard.

Dal punto di vista filologico, oltre alla straordinaria predominanza della formula sumerica, altamente standardizzata, si possono osservare comunque varianti, in genere

<sup>310</sup> YOS 14 98.

<sup>311</sup> D. O. EDZARD, *Die bukannum-Formel der altbabylonischen Kaufverträge*, ZA 60 (1970), pp. 8-53.

<sup>312</sup> D. O. EDZARD, *op. cit.*, p. 12.

<sup>313</sup> Interessante notare come S. GREENGUS, *Old Babylonian Tablets from Ishali and Vicinity*. Istanbul 1979, p. 29 e ss. continui a tradurre come "he passed over the pestle", intendendo la forma Š, causativo, con lo stesso significato di G, forma base.

<sup>314</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln in der altbabylonischen Kauf- und Taushverträge*, pp. 34-35.

<sup>315</sup> M. MALUL, *The bukannum-Clause - Relinquishment of Rights by Previous Right Holder*, ZA 75 (1985), pp. 65-77.

<sup>316</sup> P. STEINKELLER, *Sale Documents in the Ur III Period*, Stuttgart 1989, p. 41.

spiegabili come forme abbreviate, oppure attestazioni miste sumeriche e accadiche insieme, e soltanto accadiche.

Del primo tipo, ricordiamo <sup>giš</sup>gan.na<sup>317</sup>, cioè, privo del verbo, oppure con tracce di un verbo diverso, come <sup>giš</sup>gan.na x.an.lá<sup>318</sup> oppure <sup>giš</sup>gan.na du.ga<sup>319</sup>, oppure con attestazioni più o meno articolate del verbo, come <sup>giš</sup>gan.na ib.im.ta.bal<sup>320</sup>, <sup>giš</sup>gan.na ib.ta.ba.an.bal<sup>321</sup>, <sup>giš</sup>gan.na ib.ta.bal.lá<sup>322</sup> o, infine, con l'abbreviazione dell'elemento nominale: <sup>giš</sup>gan ib.ta.bal<sup>323</sup>. Singolare, comunque, rispetto alle attestazioni dei verbi e delle formule fin qui analizzati, l'esiguità delle varianti delle forme sumeriche.

Del secondo tipo, invece, sono attestazioni che presentano l'elemento nominale in sumerico e quello verbale in accadico: <sup>giš</sup>gan.na šu-tu-*uq*<sup>324</sup> e <sup>giš</sup>gan šu-tu-*uq*<sup>325</sup>. Anche in questo caso, si può notare la forte standardizzazione delle attestazioni: si tratta di varianti minime, che non intaccano la struttura della frase o del verbo.

Per quanto riguarda, infine, le attestazioni delle forme accadiche, anch'esse sono molto rare, e anche qui le diverse attestazioni riguardano in sostanza la sillabazione finale dell'elemento nominale e la scrittura piena o meno della forma verbale: <sup>giš</sup>bu-qa-na-am šu-tu-*ú-uq*<sup>326</sup>, <sup>giš</sup>bu-qa-na-am šu-tu-*uq*<sup>327</sup>, <sup>giš</sup>bu-qa-nam šu-tu-*uq*<sup>328</sup>, e, infine, <sup>giš</sup>bu-*qá*-na šu-tu-*uq*<sup>329</sup>.

## b. Clausola di soddisfazione

šà.ga.ni al.du<sub>10</sub> ovvero *libbassu tab* “il suo cuore<sup>330</sup> è soddisfatto”.

Per prima cosa bisogna osservare che questa formula appare assai strana, in quanto sembra introdurre un elemento fortemente soggettivo in un testo che sembra, invece, essere meramente oggettivo: descrizione di merce e prezzo, registrazione dell'avvenuto pagamento e dell'avvenuta vendita, con eventuali azioni rituali espletate; giuramento di una o di entrambe le parti per il futuro. Con essa il venditore si dice soddisfatto del prezzo ricevuto in cambio del bene venduto, ma questo non implica che non potrà rivendicarlo in futuro, perché altrimenti sembrerebbe inutile la presenza di un'apposita clausola all'interno del giuramento.

<sup>317</sup> CT 47 16; RA 8 1; RA 52 4.

<sup>318</sup> MHET 2 617.

<sup>319</sup> MHET 2 90.

<sup>320</sup> YOS 14 30, in cui l'infisso -im- risulta assolutamente inutile.

<sup>321</sup> MHET 2 47, dove è espresso l'infisso del soggetto, nella forma standardizzata sottinteso o, se si vuole, assorbito dalla consonante della radice.

<sup>322</sup> MHET 2 40, 74, dove l'elemento finale potrebbe avere valore nominalizzante, anche se è strano l'uso di quel segno, tra l'altro presente nel documento in quanto radice del verbo pagare.

<sup>323</sup> MHET 2 88; YOS 14 26, 27, 28.

<sup>324</sup> BE 6/1 1 e MHET 2 775.

<sup>325</sup> JCS 9 59.

<sup>326</sup> MHET 2 588 e 699.

<sup>327</sup> JCS 9 75; MHET 2 5.

<sup>328</sup> CT 4 33b, MHET 2 10, 14, 24, 43.

<sup>329</sup> CT 8 38b; CT 45 117; MHET 2 4, 699.

<sup>330</sup> *libbum*, letteralmente indica l'“interno” e non proprio il “cuore”, ma per rendere una traduzione più comprensibile si è preferito rendere l'espressione con “il suo cuore è contento”.

Proprio per indagare il vero significato di essa, Westbrook le ha dedicato un breve studio<sup>331</sup>, prendendo spunto da un precedente lavoro di Muffs<sup>332</sup>. Come si vedrà più dettagliatamente in seguito, questa clausola non è molto diffusa nei testi di questo periodo, e soprattutto non è ancora completamente standardizzata, ci sono parecchie varianti. È, invece, molto diffusa nei documenti più tardi, anche in quelli in aramaico e demotico. Westbrook sostiene che essa apparentemente sembra del tutto inutile, perché non ha valore di ricevuta, non ha valore di clausola di non rivendicazione, dato che poi seguono le clausole specifiche all'interno del giuramento, e non può di certo avere un valore di "volition", volontà.

Muffs<sup>333</sup> riteneva che si trattasse di una formula polisemica, di considerevole sottigliezza, che conteneva in sé aspetti di tutte le altre clausole contrattuali e che costituiva una sorta di ponte tra esse. Innanzitutto, aveva notato che essa compariva soltanto in tre categorie di documenti: le compravendite, gli accordi che seguivano una lite legale, e la ricevuta del prezzo della sposa. In tutte e tre queste tipologie di documenti una parte rinunciava ai suoi diritti in cambio di un corrispettivo: il venditore rinunciava ai suoi diritti di "proprietà" sul bene venduto in cambio del pagamento del prezzo; uno dei due litiganti alla sua pretesa in cambio di un corrispettivo in denaro o della pronuncia di un giuramento; il padre della sposa rinunciava alla figlia in cambio del suo prezzo. Limitandosi alla compravendita, le clausole più rilevanti sono sostanzialmente due: il pagamento e la rinuncia. La notazione meramente oggettiva che il prezzo pieno sia stato pagato ancora non può assicurare questo negozio contro future rivendicazioni da parte del venditore: questi può contestare di non essere stato ancora "soddisfatto" con l'ammontare del prezzo ricevuto, e di conseguenza chiedere un pagamento ulteriore. Per prevenire quest'eventualità, dunque, gli scribi annotavano il riconoscimento personale, da parte del vecchio proprietario, che aveva ricevuto il pagamento in pieno e che era, conseguentemente, soddisfatto di esso.

Secondo Westbrook, questa spiegazione, sebbene abbia il pregio di aver distinto due aspetti di questa formula e di quella di non contestazione (da un lato il venditore rinuncia ai suoi diritti di "proprietà" sul bene in cambio del prezzo, dall'altro il compratore rinuncia al prezzo in cambio della "proprietà" sul bene comprato) ha, però, lo svantaggio di essere giuridicamente ridondante. Egli ritiene, invece, che tale formula avesse un valore specifico, che la rendesse diversa e dall'attestazione del pagamento (ricevuta) e dalla clausola di non-contestazione: con essa, infatti, il venditore dichiarava di aver verificato il peso e la qualità del bene-prezzo (l'argento) ricevuto e, conseguentemente, rinunciava ad avanzare altre pretese di pagamento ulteriori. È la formula del pagamento, infatti, a fungere da ricevuta, mentre la clausola di non-rivendicazione ha la funzione di impedire in futuro al venditore di mettere in discussione l'esistenza stessa o la validità del contratto. La funzione di questa formula, dunque, è molto più circoscritta, e si limita alla rinuncia del venditore a chiedere aggiunte sul prezzo.

---

<sup>331</sup> R. WESTBROOK, *The Phrase "His Heart Is Satisfied" in Ancient Near Eastern Legal Sources*, JAOS 111 (1991), pp. 219-224.

<sup>332</sup> Y. MUFFS, *Studies in the Aramaic Legal Papyri from Elephantine*, (SD 8). Leiden 1969.

<sup>333</sup> *IBID.*, p. 140-141.

Per quanto concerne questa clausola, meno diffusa della precedente, essa è attestata a Sippar<sup>334</sup>, a Šaduppum<sup>335</sup>, a Larsa<sup>336</sup>. Non è molto diffusa e non compare mai a Ur, Kutalla, Kisurra e Dilbat. A Nerebtum compare insieme alle altre due formule in 3 testi su 6, mentre a Šaduppum 4 volte in accadico ed 1 in sumerico. A Sippar 105 volte in sumerico e 13 in accadico. In un caso essa è formulata in parte in accadico e in parte in sumerico<sup>337</sup>.

Il termine šag o šà in sumerico, *libbum* in accadico, indica l' "interno", la sede dei sentimenti, che per i moderni è rappresentato dal cuore. Il verbo, invece, du<sub>10</sub> o *tabu*, significa "essere buono / contento / soddisfatto".

La clausola è attestata più frequentemente in sumerico: šà.ga.ni al.dùg o nelle varianti grafiche šà.ga.a.ni al.dùg<sup>338</sup> e šà.ga.an.ni al.dùg<sup>339</sup>. Ci sono, poi, numerose altre varianti: šà.ga.ni in.dùg<sup>340</sup>, šà.ga.a.ni in.dùg<sup>341</sup>, o anche šà.ga.a.ni ì.dùg<sup>342</sup> e šà.ga.ni ì.dùg<sup>343</sup> in cui è il prefisso della forma verbale a cambiare. Non mancano attestazioni con varianti nella forma verbale e con la parte nominale priva del pronome possessivo: šà.ga al.dùg<sup>344</sup>, šag ba.an.dùg.ga<sup>345</sup>, o šà.ga ba.an.dùg<sup>346</sup>. Un'attestazione strana è šà.ga.a NI dùg<sup>347</sup>: non si capisce se il NI è la parte terminale del pronome possessivo di terza persona singolare suffisso, come lascerebbe presagire la a di raccordo dopo il sostantivo, oppure il prefisso della forma verbale. Molto probabilmente si tratta di una scrittura *sandhi*, in cui il NI è stato scritto una sola volta. Stesso discorso dovrebbe valere per šà.ga.NI.dùg<sup>348</sup>. Di vero e proprio errore, invece, si tratta nel caso di šà.ga.bi al.dùg<sup>349</sup>, visto che il pronome non può riferirsi ad essere inanimato. Ugualmente, di errore si tratta nel caso di šà.ga.ni al.til<sup>350</sup>, in quanto il verbo qui è scambiato con quello della formula di conclusione dell'accordo. Di un caso di commistione con l'accadico, di quelli ricordati nel capitolo precedente, si tratta in šà.ga.ni-šu al.dùg<sup>351</sup>, in quanto il suffisso accadico è del tutto ridondante, così come accade, ma questa volta sempre in sumerico nel caso di šà.ga.ni.a.ni<sup>352</sup>. Di semplice coloritura vocalica, ma forse con una intenzione di plurale, le due attestazioni

<sup>334</sup> Compare in più di 118 documenti.

<sup>335</sup> YOS 14, 26, 27, 28, 29, 30, 51.

<sup>336</sup> YOS 12, 537, 556; TLB 4.

<sup>337</sup> BE 6/1, 1.

<sup>338</sup> BBVOT 1 115; BE 6/1 22, 57, 76, 105; CT 2 5, 7; CT 4 16a, 17b, 18a; CT 8 20b, 24a, 48b, 50b; CT 45 19; CT 47 18; JCS 11 9; MHET 2 344, 356, 416, 417, 418, 427, 434, 436, 467, 474, 482, 494, 693, 847, 848, 882, 883, 887, 888, 928; VS 9 165.

<sup>339</sup> CT 8 35c.

<sup>340</sup> BE 6/1 16; CT 2 17; CT 45 4; CT 47 16, 28; MHET 2 846; TCL 1 64; TLB 1 218; UCP 10/1 52.

<sup>341</sup> CT 2 3, 26; CT 4 44b, 49b; CT 8 18b; CT 47 8; é.dub.ba.a 7 100; MHET 2 308.

<sup>342</sup> CT 45 9; JCS 9 57, 58, 63, 67, 68, 70; MHET 2 16, 40, 74, 93, 121; OBTIV 30; TIM 5 21; UCLMA 9/3019.

<sup>343</sup> JCS 9 82; MHET 2 69.

<sup>344</sup> CT 2 27; CT 45 68.

<sup>345</sup> CT 8 31a; MHET 2 65.

<sup>346</sup> CT 8 47b; MHET 2 598.

<sup>347</sup> MHET 2 845.

<sup>348</sup> CT 45 98; YOS 14 30.

<sup>349</sup> CT 47 13.

<sup>350</sup> TCL 1 130+131; VS 9 10-11.

<sup>351</sup> MHET 2 821.

<sup>352</sup> MHET 2 321.



šà.ga.a.ne al.dùg<sup>353</sup> e šà.ga.ne ì.dùg<sup>354</sup>, mentre di vero e proprio plurale si tratta nel caso di šà.ga.ne.ne ì.dùg<sup>355</sup>.

### c. Clausola di conclusione dell'accordo

inim.bi al.til ovvero *awassu gamrat* "l'affare è concluso".

Tra le formule accessorie è certamente la meno diffusa, e quando lo è, essa in genere è associata alla formula di soddisfazione. Il significato della formula non costituisce un problema, e, infatti, è poco studiata: *inim* significa "parola", *awatum* in accadico, ma spesso ha valore traslato di ciò che è stato detto. In questo caso si intende la compravendita stessa, cioè l'affare, il negozio. L'aggettivo possessivo, in sumerico riferito chiaramente ad oggetto inanimato, allude probabilmente al documento: "l'affare di questa tavoletta", "ciò di cui si parla in questo documento". Quanto alla radice verbale *til*, corrispondente all'accadico *gamarum*, ha il significato di finito, concluso, completo. In accadico è allo stativo, accordato al femminile di *awatum*, in genere attestato con l'aggettivo possessivo suffisso *-šu*<sup>356</sup>.

Sebbene sia diffusissima nella forma standardizzata sopra riportata, non mancano delle varianti.

In sumerico è attestata una volta la forma senza l'aggettivo possessivo *inim al.til*<sup>357</sup>; un'altra volta, invece, presenta ben due aggettivi possessivi, uno di oggetti inanimati, uno di animati: *inim.bi.a.ni al.til*<sup>358</sup>, difficilmente spiegabile se non con un errore. Altre attestazioni sono meno comprensibili: *inim.bi.ne al.til*<sup>359</sup> e *inim.be al.til*<sup>360</sup>, dove la coloritura in "e" forse è causata dalla vicinanza alla "a" del prefisso di coniugazione.

Per quanto riguarda, invece, le attestazioni in accadico, esse sono molto limitate e per lo più provengono da Sippar: accanto alla regolare *a-wa-su ga-am-ra-at*<sup>361</sup>, c'è la forma senza aggettivo possessivo *a-wa-at ga-am-ra-at*<sup>362</sup>, l'accordo di questo aggettivo al femminile, *a-wa-sa ga-am-ra-at*<sup>363</sup>. Molto interessante, dal punto di vista filologico, invece, l'attestazione di *ba-bi-šu al.til*<sup>364</sup>, che oltre al fatto di essere mista, presuppone una diversa lettura del sumerogramma KA, "bocca", che in accadico si dice *bābum*, ma che nel contesto di questa formula va letto *inim* "parola", in accadico *awatum*: in

<sup>353</sup> MHET 2 424.

<sup>354</sup> MHET 2 7.

<sup>355</sup> OBTIV 31.

<sup>356</sup> Che posposto a dentale diviene *-su*.

<sup>357</sup> JCS 11 9.

<sup>358</sup> MHET 2 844.

<sup>359</sup> OBTIV 31.

<sup>360</sup> CT 2 14.

<sup>361</sup> CT 2 37; 4 33b, 48b; 8 26b; MHET 2 3, 4, 5, 10, 15, 24, 29, 39, 43, 699; JCS 11 11; YOS 14 30.

<sup>362</sup> BE 6/1 1 e CT 45 17.

<sup>363</sup> MHET 2 775.

<sup>364</sup> BE 6/1 43.

questo caso si può presupporre un fraintendimento dello scriba, che ha tradotto male la formula (bisogna infatti pensare che la formula in sumerico era con l'ideogramma KA, che può essere letto anche inim, ma non solo). Simile, forse, il caso sumerico di sag.bi al.til<sup>365</sup>, dove lo scriba ha usato il segno SAG "capo", *rešum* in accadico, in quanto si tratta del segno base per KA: quest'ultimo, infatti consiste nel segno SAG gunato<sup>366</sup>. L'utilizzazione del segno base per indicare il segno più complesso è piuttosto diffusa in epoca paleo-babilonese.

Come le altre, anche questa formula manca nei testi di Ur e di Kutalla. Non appare mai neppure a Dilbat. A Larsa appare solo tre volte, a Kisurra 2 volte, a Šaduppum 5 volte, a Tuttub 4 volte e a Ishchali essa compare insieme alle altre due in 3 testi su 6.

A Nippur c'è un caso in cui compare insieme alla precedente<sup>367</sup>. A Sippar 168 volte in sumerico, più 15 in accadico, molte delle quali in combinazioni con le altre due. In un testo<sup>368</sup>, la formula è ripetuta due volte nell'involucro.

Dal punto di vista cronologico questa formula si trova soltanto dall'epoca paleo-babilonese in poi<sup>369</sup>, pur essendo espressa in molti casi, come si è visto, in sumerico.

La presenza della formula non è indispensabile, ma quando è presente, essa rafforza la conclusione del negozio e soprattutto, visto che segue immediatamente il pagamento del prezzo, l'avvenuto pagamento.

#### d. Altre formule

##### d.1 Formule relative all'unzione del capo

Si è pensato di trattare separatamente altre clausole che ricorrono in modo marginale nei documenti paleo-babilonesi, ma che richiamano formule rilevanti in epoca precedente.

In un documento di compravendita proveniente da Tuttub, città facente parte del regno di Ešnunna, è stata attestata una formula che si trova altrimenti soltanto a Mari e che contribuisce a descrivere degli atti che dovevano essere compiuti durante la compravendita. Si tratta di JCS 9 59<sup>370</sup>, in cui oltre alla formula *bukannum* c'è una formula per l'unzione del capo. Il testo alla linea 10 recita:

*ša-am-na qá-qá-sú-<nu> pa-ši-iš*  
"il suo<sup>371</sup> (lett. loro) capo è stato unto d'olio"

<sup>365</sup> BBVOT 1 110.

<sup>366</sup> La gunazione, letteralmente, coloritura, è un procedimento con cui gli scribi mettevano in evidenza una parte del segno, o per cambiarne la lettura (NI gunato si legge IN), oppure per indicare proprio quella parte del segno: è il caso del segno KA, che costituisce la parte inferiore del capo, appunto SAG.

<sup>367</sup> PBS 8, 261.

<sup>368</sup> MHET II, 170a.

<sup>369</sup> M. SAN NICOLÒ, *op. cit.*, pp. 34-35.

<sup>370</sup> Kh. 1935, 25.

<sup>371</sup> L'emendamento del testo, secondo l'editore, s'impone per il contesto e per la concordanza del verbo: letteralmente sarebbe "loro capo". In realtà, potrebbe anche essere che ad essere unto fosse sia il capo del compratore sia quello del venditore.

Innanzitutto c'è da osservare che questo documento, come gli altri pubblicati da Harris in JCS 9 proviene dal tempio di Sîn a Tuttub, il che significa che non appartiene ad un archivio privato, ma ad un archivio templare. In secondo luogo, bisogna dire che proviene da una città situata all'estremo nord della Babilonia, poco sotto Ešnunna e questo significa che la presenza di tale formula ha un valore indicativo, ma non certo sostanziale: anche nel *corpus* dei testi da Khafajah costituisce un *unicum*.

Si diceva, però, che questa stessa formula compare, insieme ad altre, in due testi provenienti da Mari<sup>372</sup> e che quindi essa potrebbe riflettere delle usanze, geograficamente più diffuse, connesse alla compravendita.

Il primo di tali testi<sup>373</sup>, più corto, risulta piuttosto oscuro perchè non sono del tutto chiari due complementi diretti su tre:

*ka-ra-am i-ku-lu / ka-sa-am iš-tu-ú / ša-am-na-am ip-ta-šu*

“Il *karum* hanno mangiato / la coppa hanno bevuto / con l'olio si sono cosparsi”.

Già la lettura di questo primo testo pone dei problemi, che lo stesso CAD testimonia proponendo una traduzione molto libera: “*They ate from the (same) plate(?), they drank from the (same) cup and they anointed each other with oil*”<sup>374</sup>.

Più complessa la clausola attestata in MARI 1, p. 81<sup>375</sup>, anche questo un testo di compravendita immobiliare:

*ninda ti-ku-lu / kaš ti-iš-tá-u / ù ì ti-il-táp-tu / in é ir-ra-da-li-li / a-ḫi-zi-nim*

“[...] hanno mangiato il pane, hanno bevuto la birra e si sono unti d'olio nella dimora di Irradalili l'*aḫizinum*<sup>376</sup>”.

Se, seguendo Durand<sup>377</sup>, si confrontano i due passi, nella sezione che qui interessa, si noterebbe una certa coincidenza:

*ka-ra-am i-ku-lu*

*ninda ti-ku-lu*

*ka-sa-am iš-tu-ú*

*kaš ti-iš-tá-u*

*ša-am-na-am ip-ta-šu*

*ù ì ti-il-táp-tu*

Ogni coppia di linee ha lo stesso verbo e l'oggetto di esso è rappresentato nel primo caso da una parola accadica e nel secondo da una sumerica. Mentre le tre espressioni sumeriche sono comprensibili, intendendo rispettivamente pane, birra e olio, di quelle accadiche è chiara solo l'ultima, che corrisponde al sumerico e che significa olio. *Karum* è un *hapax*, in quanto il suo significato letterale riporta al “porto” o al “magazzino” ed è evidente che qui significa qualcosa di diverso, mentre *kasam* indica un contenitore per liquidi, qualcosa come una “coppa”. Ma *kasam* potrebbe anche essere una “accadizzazione” della parola sumerica *kaš*<sup>378</sup> (fenomeno non molto frequente, ma attestato e spiegabile). Se si accettasse tale proposta, resterebbe da

<sup>372</sup> Si tratta di ARM 8 13 e MARI 1, p. 81.

<sup>373</sup> ARM 8 13.

<sup>374</sup> CAD A 247.

<sup>375</sup> M. 10556.

<sup>376</sup> Durand traduce *baladin*, “buffone”.

<sup>377</sup> J.-M. DURAND, *Sumerien et akkadien en pays Amorite*. MARI 1, (1982), pp. 79-89.

<sup>378</sup> Cioè, birra. Il suggerimento viene da S.Votto.

spiegare soltanto la non corrispondenza di *karam* e *ninda*. Ma *ninda* “pane”, ha anche una lettura GAR con parecchie accezioni, e *karam* potrebbe essere una “accadizzazione” di quella lettura del segno. Ovviamente l’ipotesi può essere respinta, anche se sembrerebbe la più logica, ma è strano notare come Malul<sup>379</sup>, che ha dedicato proprio alla clausola di ARM 8 13 alcune pagine del suo studio sul valore simbolico e legale di alcune espressioni, la ignori completamente.

Veenhof, in una recensione<sup>380</sup> a un libro sull’unzione e sugli atti giuridici nella Bibbia e nel Vicino Oriente<sup>381</sup>, osserva che tutte e tre le azioni contribuiscono a creare una sorta di comunità sociale<sup>382</sup>, una sfera relazionale tale che consenta la vendita di un bene altrimenti inalienabile, soprattutto se si considera che in questo specifico testo, proveniente da Mari, il verbo utilizzato per descrivere la vendita è *nahālum*<sup>383</sup> e non *šāmum*, usato più per le spartizioni ereditarie che per la compravendita. Questa interpretazione, per altro già data da Boyer nel commento giuridico ad ARM 8 13<sup>384</sup>, sembra preferibile a quella offerta da Kutsch<sup>385</sup>, che sostanzialmente separerebbe i due momenti: mentre le prime due azioni sarebbero da interpretare come un *Bundesmahl*, cioè un banchetto volto ad integrare nella famiglia del venditore il compratore, la terza sarebbe una sorta di purificazione, attraverso la quale i due contraenti rinuncerebbero alle loro reciproche rivendicazioni.

Della stessa opinione di Veenhof è anche Malul, che alla clausola dedica un intero capitolo<sup>386</sup> e che si sofferma ad analizzare anche altre interessanti opinioni al riguardo, ma basti qui considerare che una tale formula richiama in qualche modo quel tipo di compravendita che Glassner aveva definito *asimmetrica*, anche se bisogna constatare una differenza, e cioè il fatto che in questi tre testi non si parla di doni aggiuntivi.

Aver osservato, inoltre, che, almeno per quanto concerne Mari, il contesto sembra piuttosto quello familiare (in particolare per l’uso del verbo utilizzato in ARM 8 13) che non quello individuale, non fa altro che confermare l’idea che si tratti di quel tipo di tradizione più antica, che vedeva il bene immobiliare in “proprietà” collettiva, e quindi tendenzialmente inalienabile, e, secondo la quale, l’eventuale cessione a terzi doveva essere in qualche modo mitigata da un’appartenenza alla stessa cerchia familiare, simboleggiata da un banchetto o, come avverrà più tardi, da una vera e propria adozione.

<sup>379</sup> M. MALUL, *Studies in Mesopotamian Legal Symbolism*. AOAT 221. Darmstadt 1988, p. 260ss.

<sup>380</sup> K.R. VEENHOF, *BiOr*. 23 (1976), pp. 309ss.

<sup>381</sup> E. KUTSCH, *Salbung als Rechtsakt im Alten Testament und im Alten Orient*. Berlin 1963.

<sup>382</sup> A questo proposito cfr. anche M. LIVERANI, *Adapa ospite degli dèi*, in V. LANTERNARI, M. MASSENZIO E D. SABBATUCCI (eds.), *Religioni e civiltà 3: Scritti in memoria di Angelo Brelich*. Bari 1982, pp. 293-319. Analizzando il mito di Adapa, l’A. fa una serie di osservazioni relative al significato di alcuni tipi di doni, in particolare cibo, bevanda, olio e vesti, attraverso i quali si innesca un meccanismo di reciprocità, o comunque di relazioni amichevoli, in particolare pp. 298-311.

<sup>383</sup> Lo stesso verbo si trova anche in ARM 8 11, dove otto persone vendono un immobile ad un solo acquirente.

<sup>384</sup> G. BOYER, *ARM* 8, p.194.

<sup>385</sup> E. KUTSCH, *op. cit.*, p. 18ss.

<sup>386</sup> M. MALUL, *op. cit.*, pp. 347-378.

## d.2 kaspam ú-la ni-il-qé-e

Un'altra espressione particolare, attestata in un unico testo, riguarda un impegno preso dal venditore riguardo il prezzo.

CT 2 37, infatti, dopo la clausola accessoria e prima della sezione del giuramento, che viene introdotto da u<sub>4</sub>.kùr.šè, si legge:

kù.babbar ú-la ni-il-qé-e / u-la i-ga-ab-bu-ú / igi ši-bi-šu-ma il-qé-e  
Essi non diranno<sup>387</sup>: “noi non abbiamo ricevuto il prezzo”; essi<sup>388</sup> l'hanno ricevuto davanti ai propri testimoni.

Questo periodo, che presenta anche un discorso diretto, con la forma verbale alla prima persona plurale (i venditori sono due fratelli), è stato giustamente interpretato da parte di Westbrook<sup>389</sup> come il contenuto di una potenziale contestazione da parte del venditore.

Ciò che va rilevato, comunque, è che qui tale eventualità non è scongiurata attraverso un giuramento, come è l'altro caso considerato da Westbrook nello stesso passaggio, e cioè quello di non dire “La casa è mia”, ma piuttosto attraverso una constatazione. Si dice, infatti, che i due venditori non dovranno dire “non abbiamo ricevuto il prezzo” perché, al contrario, l'hanno già ricevuto davanti a testimoni: è la seconda frase, al preterito, che toglie efficacia all'eventuale falsa dichiarazione dei venditori, in forza proprio di quanto è avvenuto davanti a testimoni.

In breve, in questo testo, che resta comunque un *unicum*, c'è un tentativo diverso, da parte dello scriba, di prevenire un'eventuale contestazione, non attraverso un giuramento solenne, ma attraverso una semplice constatazione, che essendo fatta alla presenza di testimoni, toglie a priori qualsiasi efficacia ad eventuali dichiarazioni volte a negare i fatti. Come si vedrà nel prossimo capitolo, questo non fa che rafforzare l'idea che, in quest'epoca,<sup>390</sup> il formulario non fosse ancora completamente standardizzato, e l'attenzione di chi acquistava e, di conseguenza, di chi scriveva il documento, era tutta rivolta a prevenire eventuali ripensamenti e rivendicazioni da parte dei venditori.

<sup>387</sup> In questo caso il presente/futuro ha una sfumatura di dovere: “non dovranno dire”

<sup>388</sup> In realtà, mentre il soggetto delle prime due frasi è al plurale, quello dell'ultima frase è al singolare, ma così intendono anche il CAD L, s.v. *leqû*, p. 134: “*They must not say: 'We have not received the silver', they accepted it before their witnesses*” e M. SCHORR, *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozeßrechts*.(VAB 5). Leipzig 1913, p. 142: “*Das Silber haben wir nicht genommen' werden sie nicht sagen. Vor seinen Zeugen hat er es genommen*”.

<sup>389</sup> R. WESTBROOK, *The Old Babylonian Period*, in R. WESTBROOK (ed.), *A History of Ancient Near Eastern Law* 72/1. Leiden/Boston 2003, p. 401.

<sup>390</sup> Il testo risale al regno di Sabium e proviene da Sippar.

## Quarto capitolo

### La sezione del giuramento

Il giuramento, all'interno dei documenti di compravendita, ma anche di scambio, di matrimonio, di spartizioni ereditarie, ecc..., ha un valore essenzialmente promissorio<sup>1</sup>. Esso si caratterizza per l'impegno, solennemente assunto di fronte a testimoni, a tenere o a non tenere un determinato comportamento. Tale comportamento, nello specifico contesto della compravendita, si concretizza nell'impegno a non contestare il contenuto del documento stesso e, ma questo non è sempre presente nei documenti in esame, ad assumersi la responsabilità in caso di evizione.

Non bisogna dimenticare che questa sezione compare soltanto dal periodo di Ur III, e che da quel momento in poi diviene il cuore del documento di compravendita. In età antico-babilonese non ci sono casi, se non rarissimi<sup>2</sup>, di documenti senza la sezione del giuramento. Molto rari anche i casi in cui c'è il giuramento, ma non ci sono clausole al suo interno<sup>3</sup>. Per quanto concerne i primi, Charpin<sup>4</sup> ritiene che l'omissione, non solo del nome del re, ma addirittura dell'intera sezione del giuramento, è spiegabile qualora il re compaia come venditore: in questo caso non si pone neppure in dubbio l'eventualità di un giuramento da parte del re<sup>5</sup>.

Questo significa, in sostanza, che il documento di compravendita si è modificato nel corso del tempo proprio prevedendo la presenza di questa sezione, e che essa è divenuta essenziale per la validità del documento. Come aveva giustamente osservato Glassner<sup>6</sup>, la presenza del giuramento, con all'interno le clausole, sommato al fatto che non ci sono aggiunte al prezzo<sup>7</sup>, implica una diversa relazione che viene a crearsi tra le due parti. Mentre prima, infatti, la presenza dei doni e della ritualità legata all'amicizia tra le parti portava queste a riconoscersi accomunate in una sorta di affratellamento, perché lo comportava la cessione di un immobile dai venditori al compratore, ora il rapporto è

<sup>1</sup> Cfr. M. SAN NICOLÒ, *Eid*, in RLA 2. Berlin 1936. pp. 305-315.

<sup>2</sup> AJSL 29 n°28; CT 8 25b; CT 33 48a; CT 45 121; H.E. 201 (lo stesso Boyer, a p. 18, nota che manca il giuramento, ma ci sono ben due clausole di non rivendicazione: in questo caso è evidente la svista dello scriba); JCS 9 56 e 59; MHET 2 215, 588, 622, 623, 624, 626 e 627; RA 8 6 e 7; RA 52 4 e 10; TIM 5 17 e YOS 8 116. Per quanto riguarda il caso di AJSL 29 n°28 e CT 45 121, Charpin (D. CHARPIN, *Le problème juridique d'une vente par le roi*, NABU 2004/77) ritiene che l'assenza del giuramento sia dovuta al fatto che il venditore, cioè colui che in genere deve prestare il giuramento, sia in questo caso il re, e per questo motivo, non potendo egli obbligarsi a giurare per se stesso, manca il giuramento.

<sup>3</sup> BE 6/1 1; Gautier 18; Kienast 84; MHET 2 321 e 844, che hanno, però, al posto delle clausole di evizione e non rivendicazione, la clausola di conclusione dell'accordo A3; MHET 2 98 e 494; RA 72 44 e UCP 10/1 36.

<sup>4</sup> D. CHARPIN, *Le problème juridique d'une vente par le roi*. NABU 2004/77

<sup>5</sup> È il caso di AJSL 29 n° 28 e di CT 45 121.

<sup>6</sup> J.-J. GLASSNER, *Aspects du don, de l'échange et formes d'appropriation du sol dans la Mésopotamie du III<sup>e</sup> millénaire, avant la fondation de l'empire d'Ur*. JA 73 (1985), pp. 11-59.

<sup>7</sup> Ci sono delle aggiunte, ma molto limitate sia nella frequenza, sia nei contenuti. Cfr. *supra*, cap. 3, § 3d.

molto più distaccato. Anche quando a comprare è il proprio fratello, non è più sufficiente questo legame personale ma è necessario un impegno solenne, che coinvolga gli dèi, il re e la città stessa. In sostanza, la presenza del giuramento implica un rapporto di relativa estraneità tra le due parti: la compravendita immobiliare è divenuta in tutto e per tutto un “affare”, un qualcosa che invade soltanto l’ambito giuridico ed economico e che non riguarda più anche quello sociale e affettivo. In qualche modo, si può ancora dire, è come se la terra e, in generale, gli immobili si fossero svincolati dal loro “signore”, e che quest’ultimo potesse venderli, secondo il bisogno, a chiunque. Le conseguenze sul piano socio-economico, ovviamente, sono notevolissime, ma è significativo che questa trasformazione sia facilmente ricavabile dall’analisi formale dei documenti.

Dagli esempi riportati alla fine del secondo capitolo si può notare che la struttura di questa sezione è piuttosto ripetitiva: essa inizia con la formula  $u_4.kúr.šè$ , seguita da altre espressioni non essenziali, poi ci sono le clausole di non rivendicazione e d’evizione, e infine c’è il giuramento. Qualche volta la clausola d’evizione segue la formula di giuramento vera e propria, così come esterna ad essa è quella formula che sottrae la compravendita agli effetti dell’editto di remissione dei debiti. Nella stragrande maggioranza dei casi, dunque, la struttura della sezione si presenta così:

- $u_4.kúr.šè$
- formule varie, non indispensabili:  $u_4.nu.me.a.ka / lú.lú.ra / šeš.šeš.ra$  / nome del venditore +  $ibila.a.ni a.na.me.a.bi$
- clausole di non rivendicazione
- clausole di evizione
- giuramento vero e proprio

Secondo la maggior parte degli studiosi<sup>8</sup>, la struttura sintattica della sezione del giuramento vede la proposizione principale in quella che contiene il verbo giurare, mentre le clausole di non rivendicazione e, spesso, d’evizione costituiscono le dipendenti oggettive, cioè costituiscono il contenuto del giuramento stesso. In questo modo si spiegherebbe, quindi, non solo l’uso, in accadico, del verbo al congiuntivo<sup>9</sup>, ma anche la presenza costante della formula  $u_4.kúr.šè$ , in genere tradotta con “in futuro”<sup>10</sup>, che ben si accorda alla dimensione temporale del contenuto del giuramento, in quanto si giura che da quel momento in poi si farà o non si farà una certa cosa.

Tutto questo ben si addice, quindi, al giuramento promissorio, come appunto viene in genere catalogato dai giuristi moderni il giuramento tra due parti, che in questo modo fanno nascere tra loro un vincolo di tipo obbligatorio.

<sup>8</sup> A partire da M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, p. 44 ss. e specialmente nt.10

<sup>9</sup> Qualche volta la clausola viene introdotta da *ša*, seguita sempre dal congiuntivo, che può, come nel caso di Gautier 3 anche presentare il verbo in prima persona singolare.

<sup>10</sup> Letteralmente la sequenza significa “fino al giorno lontano”, che può adattarsi sia al passato che al futuro.

## 1. La formula del giuramento vero e proprio

Il giuramento, come si è detto, è strutturato in un periodo complesso, all'interno del quale la principale è costituita dalla formula di giuramento vero e proprio, mentre le varie clausole costituiscono le dipendenti. Proprio per rispettare questa gerarchia logica, a scapito dell'ordine in cui tali frasi vengono a trovarsi nell'ambito della sezione, si è preferito iniziare l'analisi da questa formula.

Essa è composta dall'espressione *mu*, "nome" in sumerico, oppure da *nîšum* (in genere allo stato costruito), dai nomi delle divinità, del re e, più raramente, della città e, infine, dalla forma verbale. Per quanto riguarda il sumerico, però, c'è da dire che probabilmente essa è da considerarsi composta, in quanto la radice verbale *pàd*, "chiamare", assume il significato di giurare solo insieme a *mu*<sup>11</sup>.

Secondo Johns<sup>12</sup>, gli déi e i re, per i quali si giura, pur essendo importanti nell'economia della compravendita, non avevano un ruolo essenziale, nel senso che non potevano in nessun caso limitare il volere del venditore<sup>13</sup>.

Di diverso parere, invece, è San Nicolò<sup>14</sup>, sulla base di quanto scritto in un testo<sup>15</sup>:

*li-mu-un ND ù NR šá a-na a-wa-ti-šu i-tu-ru*

"Nemico del dio tale e del re è colui che tornerà sulla sua parola"

San Nicolò traduce, integrando un po' "*das Böse (d.h. der Fluch), der Gottheit und des Königs (soll den- bzw. Deijenigen treffen), der (die) auf seine (ihre) Worte zurückkommen wird (bzw. werden)*"<sup>16</sup>.

Secondo lui, quindi, l'intera espressione dovrebbe sottintendere le corrispondenti maledizioni: qualora ci fosse un ripensamento da parte del venditore, le maledizioni dovrebbero colpire il trasgressore. Si spiegherebbero così anche le attestazioni di BE 6/1 2 e 11, CT 4 35a e 49a, CT 8 39b, che presentano una costruzione irregolare, in quanto ripetono, anche dopo il verbo giurare, la clausola di non rivendicazione<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. *infra*, §1.c.

<sup>12</sup> C.H.W. JOHNS, *Babylonian and Assyrian Laws, Contract and Letters*. New York 1904, p. 187.

<sup>13</sup> "Men swore by the gods, the king, and also by Sippar, or Kar-Sippara. But there is no indication that points to the god, or the town, or the king as having any power to intervene to prevent a sale, or to claim payment for consent. It is clear that the land was sold subject to its dues and they were many. But the private ownership, subject to such reservation, was absolute. The one danger to a purchaser was that the family of the seller should claim a right of redemption and annul the sale. Again this the seller understood to indemnify him. Exact statements as the rights possessed by the family to reclaim land sold by a member of the family are not to be found, but they are to be inferred with certainty from a few notices which we have" *IBID.* p. 187.

<sup>14</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, p. 48.

<sup>15</sup> Si tratta di CT 6 36a, ma è presente anche in altri testi, come BAP 35, BE 6/1 2, CT 8 38b, e qualche altro, non solo di compravendita d'immobili.

<sup>16</sup> M. SAN NICOLÒ, *op. cit.*, p. 48 nt. 17.

<sup>17</sup> *u<sub>4</sub>.kúr.šè lú.lú nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dam mu<sup>d</sup>utu ù dingir-ma-ì-la it-mu-ú ša a-na a-wa-ti- [...]* *i-tu-ru*, cioè: "in futuro uno contro l'altro non farà rivendicazione; per Šamaš e Iluma-el giura(no)



Secondo Cuq<sup>18</sup>, si tratta di un rafforzamento dei contenuti del contratto: “*L’ensemble des énonciations contenues dans les actes de vente ou d’échange est confirmé par un serment prêté par les deux parties. Ce serment est caractérisé par le mot niš, suivi du nom du dieu principal de la ville et de celui du roi. A Nippur on jurait uniquement par le roi, sans indiquer son nome*”<sup>19</sup>.

Nel suo saggio sull’argomento del 1933, San Nicolò<sup>20</sup> affronta il problema del giuramento nel mondo mesopotamico nella sua globalità, ma in sostanza ribadisce il valore sacrale di esso e la sua funzione promissoria in questo contesto.

Più recentemente, si deve a Sophie Lafont<sup>21</sup> una tavola rotonda sul tema giuramento e maledizioni nel Vicino Oriente Antico, dove la curatrice stessa sintetizza il valore del giuramento nei documenti di tipo privatistico: “*Le serment semble remplacer le principe moderne du consensualisme. Les obligations unilatérales ou réciproques des parties résultent non pas de l’accord de leurs volontés, mais du serment qu’elles ont fait d’exécuter les prestations prévues dans la convention. De même, la clause de non-revendication jurée par les contractants crée-t-elle une obligation négative, qui consiste à ne pas contester la validité de la transaction*”<sup>22</sup>. Di conseguenza, continua l’A., “*Outre sa valeur créatrice de droit*”, il giuramento ha anche valore probatorio, proprio in forza del suo carattere pubblico, in quanto effettuato solennemente davanti a testimoni, siano essi semplici, siano essi ufficiali, rappresentanti autorità locali o reali.

In ogni caso, è evidente che il coinvolgimento di personalità autorevoli, siano esse divine o umane, indica un impegno solenne e sottrarsi ad esso, se anche poteva non avere ripercussioni punitive immediate, doveva però essere temuto in qualche modo e a questo proposito è interessante osservare che, per la maggior parte dei casi, le rivendicazioni non avvengono da parte del venditore, che ha prestato giuramento in prima persona, ma dai suoi eredi.

#### a. mu e nišum

Il giuramento è introdotto dal sumerico mu, che significa varie cose<sup>23</sup>, ma in questo contesto vuol dire “nome”, che ricorre nella stragrande maggioranza dei casi qui raccolti. È molto probabile che il termine, pur separato dalla catena verbale dai nomi propri, sia

---

che in futu[ro] non farà(nno) rivendicazioni”. Schorr, invece, traduce: “*daß in Hinkunft der eine gegen den anderen (darauf) nicht zurückkommen wird haben sie bei ... geschworen. (Böses soll den treffen), der auf die Angelegenheit zurückkommt*”, IBID., p. 48 nt.17.

<sup>18</sup> E. Cuq, *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*. Paris 1929, p. 204.

<sup>19</sup> IBID., p. 204; e segue: “*Le serment était prêté dans le temple du dieu. L’usage de confirmer par un serment un acte juridique n’est pas particulier à la vente et à l’échange: il s’applique également au mariage, à l’adoption à charge d’entretien, à l’institution d’héritier, à l’affranchissement. Il y a même, sous la dynastie d’Ur, un exemple d’un serment par le nom du roi devant le juge du roi*”.

<sup>20</sup> M. SAN NICOLÒ, *Eid*, in RIA 2 (1933), pp. 305-315.

<sup>21</sup> S. LAFONT (ed.), *Jurer et maudire: pratiques politiques et usages juridiques du serment dans le Proche-Orient ancien*. (Méditerranées 10-11 1996), Paris 1996.

<sup>22</sup> IBID., p. 186.

<sup>23</sup> Tra i vari significati ci sono quello di “anno” e quello di “mio”.

da considerare parte integrante del verbo, che solo così composto assume il significato di “giurare”.

In accadico, invece, l'espressione è *nīšum*<sup>24</sup>, in genere ricorrente in stato costruito (*nīš*), che significa “vita” e che in sumerico equivale a *zi*.

Alcuni studiosi, a partire dallo stesso San Nicolò, che traduce “*bei (dem Leben des ...) schwören*”<sup>25</sup>, non hanno voluto sottolineare i due diversi significati dell'espressione sumerica e accadica. Più apertamente Oppenheim<sup>26</sup> sostenne che almeno nella espressione *mu.lugal mu* equivale a *nīšum* “vita”, e che pertanto andasse sempre intesa come “*beim Leben!*”.

Di parere contrario, invece, Falkenstein<sup>27</sup>, secondo il quale le due espressioni non sono corrispondenti, ma sono, invece, da intendere come espressioni idiomatiche, non perfettamente coincidenti<sup>28</sup>. Anche Edzard<sup>29</sup> traduce come espressione idiomatica e, secondo lui anche nel caso, assai più raro, di *zi.lugal*, si tratterebbe dell'equivalente, (accadizzato probabilmente, a opinione di chi scrive) del più diffuso *mu.lugal*<sup>30</sup>.

## b. Per chi si giura

### b.1 Gli dèi

Non è molto lungo l'elenco degli dèi per i quali si presta giuramento. In assoluto il dio più citato è il dio Utu, o Šamaš, in quanto dio della giustizia, oltre che dio sole. In particolare, però, è anche il dio di due importantissime città della Babilonia meridionale, Sippar, nei cui testi ricorre ben 334 volte, e Larsa, dove è citato 92 volte. Ricorre anche 21 volte a Kutalla, due sole volte a Nippur, dove in genere si giura solo per il re, due volte anche a Šaduppum, e una volta a Ur. Non è, invece, mai citato nei testi provenienti da Babilonia, Dilbat, Kisurra, Kiš, Marad, Nerebtum, Tuttub e Uruk.

Altra divinità molto citata nei giuramenti, a prescindere dalla città di provenienza, ma non dall'epoca, è il dio Marduk. Si tratta di una divinità molto importante per la dinastia babilonese, che lo pose a capo del *panthéon*. Solo con Ḫammurapi e il suo successore Samsuiluna, perciò, questo dio sarà molto citato, anche se non mancano eccezioni. Nei testi da Babilonia è l'unico dio, insieme a Zababa, citato nei giuramenti. È nominato 8 volte a Kutalla, nelle tavolette datate Ḫammurapi e Samsuiluna; 7 volte a Larsa (due

<sup>24</sup> Secondo E. Cuq, *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*. Paris 1929, p. 204, “*le mot niš désigne le geste consistant à lever le main pour jurer*”.

<sup>25</sup> M. SAN NICOLÒ, *Eid*, in *RIA* 2 (1933), pp. 305, dove l'A., tra l'altro, richiama l'etimologia di *nīšum*, accostandola a *balātum* e citando la bibliografia precedente.

<sup>26</sup> Sulla base di *SL* 61 36, cfr. *JAOS* 32 (1952), p.139.

<sup>27</sup> A. FALKENSTEIN, *Die neusumerischen Gerichtsurkunden*, I vol. München 1956, p. 66ss.

<sup>28</sup> *IBID*, p. 66 nt. 6, in cui si dice “*Diese Gleichung ist deutlich auf die idiomatische Wiedergabe der normalen sumerischen Eidelformel im Akkadischen zurückzuführen*”.

<sup>29</sup> D.O. EDZARD, *Zum sumerischen Eid*, in *AAVV, Sumerological Studies in Honor of Th. Jacobsen*. (AS 20), Chicago 1975, pp. 63-98.

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 87: “*Viel seltner als mu-lugal ist uns zi-lugal 'Leben des Königs', als Einleitung einer Aussagen promissorische Eide sein, lässt sich zunächst wegen der Parallele mu-lugal annehmen*”.

datate Rīm-Sîn, poi Sumula-El, Ḥammurapi, Samsuiluna e Ammīditana); 5 volte a Kiš, 4 a Dilbat, due volte nei testi da Isin (datati Samsuiluna).

Il dio Sîn, citato come <sup>d</sup>EN.ZU, soprattutto nell'onomastica, ma anche come <sup>d</sup>30, è il dio Luna, venerato nella città di Ur. Nel *panthéon* sumerico egli corrisponderebbe a <sup>d</sup>Nanna, più ricorrente nei giuramenti. È molto interessante vedere come in questo periodo siano ancora attestate entrambe le divinità, anche se a Ur ricorre solo sei volte<sup>31</sup>, forse perché nei documenti provenienti da questa città prevale lo schema mu.lugal.bi. A Larsa, infatti, nelle 56 attestazioni, è citato quasi sempre Nanna, e quasi sempre prima di Utu; a Kutalla 20 volte, a Šaduppum 11, a Kiš 7 volte (di cui una come Sîn), mentre a Dilbat e a Nippur è attestato una sola volta.

La dea Aja è citata abbastanza nei documenti provenienti da Sippar, 126 volte, per lo più insieme a Šamaš di cui è la sposa, e a Marduk, il principale dio di Babilonia. Non compare mai nei testi provenienti da altri siti.

Il dio Uraš compare nel giuramento dei documenti provenienti da Dilbat, dove era particolarmente venerato, in cui ricorre 24 volte. È una divinità della tempesta, e ricorre una volta anche a Nerebtum e a Ešnunna.

Il dio Zababa, citato in 10 documenti provenienti da Kiš, è una divinità sumerica della guerra, spesso identificata con Ninurta e Ningirsu. Compare una volta anche a Babilonia.

Il dio Enlil compare, insieme a Ninurta, che è citato 9 volte, soltanto nei documenti provenienti da Kisurra, e in netta minoranza rispetto a quest'ultimo (una sola attestazione). Il suo rilievo nel *panthéon* sumerico, dovuto al forte ruolo politico e religioso che aveva Nippur<sup>32</sup>, la sua città, non è rispecchiato neppure nell'onomastica. Charpin<sup>33</sup>, però, ritiene che anche a Nippur la divinità cittadina fosse Ninurta, mentre Enlil era il dio principale di Sumer: "*Il est clair que le 'citygod' de Nippur n'est pas Enlil, mais Ninurta. Cela se voit notamment par le fait que le nađitu de Nippur sont vouées à Ninurta, pas à Enlil*"<sup>34</sup>.

La dea Inanna, divinità dell'amore e della guerra, identificata con la semitica Ištar, non compare quasi mai nei giuramenti, mentre è spesso citata nell'onomastica. È tuttavia nominata due volte nei giuramenti dei testi da Nerebtum<sup>35</sup> e una volta da Larsa<sup>36</sup>, mentre a Uruk in due testi<sup>37</sup> è citata insieme al dio An. Quest'ultimo sembrerebbe citato anche una volta a Sippar.

Sempre a Sippar, in un testo si giura per Annunitu<sup>38</sup>, divinità minore.

La dea Gula, divinità guaritrice, moglie di Ninurta, compare solo in un testo proveniente da Isin<sup>39</sup>, dove la dea era venerata anche con il nome di Ninsina (la Signora di Isin), e dove si preferisce prestare il giuramento soltanto per il re.

<sup>31</sup> UET 5 136, 137, 138; YOS 12 274, 277 e 355.

<sup>32</sup> Poebel, a p. 7 di BE 6/2, avanza l'ipotesi, però, che il nome del dio fosse sottinteso nei testi di Nippur, o addirittura che si indicasse con la formula lugal.bi, intendendo con questa espressione il capo del *panthéon*, anche se, almeno quest'ultima ipotesi, è poco probabile.

<sup>33</sup> D. CHARPIN, RA 84 (1990), p. 92ss.

<sup>34</sup> IBID., p. 93.

<sup>35</sup> UCP 10/1 11 e 109.

<sup>36</sup> VS 13 77.

<sup>37</sup> RA 85 19 e 20.

<sup>38</sup> MHET 2 93.

Infine, il dio Itûr-Mēr è attestato a Šaduppum e Marad. A questo dio, attestato soprattutto a Mari, Durand<sup>40</sup> ha dedicato un saggio, riconoscendo in lui una divinità occidentale, legato ai sogni e alle guarigioni, ma spesso coinvolto nei giuramenti.

## b.2 I re

Molto spesso, accanto alle divinità, nei giuramenti compare il nome del re, e questo permette di datare il documento, qualora dovesse essersi perduta la formula di datazione che gli scribi apponevano in calce ad ogni documento. Tuttavia, non in tutte le città era usuale scrivere il nome proprio del re: in alcuni casi, infatti, era sufficiente dire che si giurava per il re<sup>41</sup>, in genere: è questo il caso dei testi provenienti da Ur<sup>42</sup>, Isin<sup>43</sup>, Nippur<sup>44</sup>, Kiš<sup>45</sup>, Šaduppum<sup>46</sup>, Tuttub<sup>47</sup> e Nerebtum<sup>48</sup>. A Babilonia<sup>49</sup>, Marad<sup>50</sup> e Kisurra<sup>51</sup>, le attestazioni del re, senza specificarne il nome sono, invece, molto scarse.

Per quanto riguarda Nippur, però, bisogna citare l'ipotesi avanzata da Poebel<sup>52</sup>, secondo il quale l'espressione lu.gal.bi poteva significare non semplicemente il re della città, ma il re del *panthéon*, cioè Enlil. Questo perché sembra davvero strano che a Nippur, città santa sumerica, il dio cittadino<sup>53</sup>, venerato, per altro, in tutto il paese, non compaia mai nel giuramento.

Il nome del re viene ripetuto spesso nel giuramento a Larsa<sup>54</sup>, Sippar<sup>55</sup>, Kutalla<sup>56</sup> e a Dilbat<sup>57</sup>.

Molto meno numerosi, invece, i casi in cui non si giura affatto per il re: ad esclusione, ovviamente, dei testi frammentari e rotti, a Babilonia capita solo in due casi<sup>58</sup> (si giura

---

<sup>39</sup> BIN 7 183.

<sup>40</sup> J.-M. DURAND, *Itûr-Mēr, dieu des serments*, in S. LAFONT (ed.), *Jurer et maudire: pratiques politiques et usages juridiques du serment dans le Proche-Orient ancien*. (Méditerranées 10-11, 1996), Paris 1996, pp. 57-69.

<sup>41</sup> In sumerico l'espressione è sempre mu.lugal.bi, dove bi, forse, più che aggettivo possessivo di terza persona singolare, è da intendersi come pronome dimostrativo "Per il nome di questo re".

<sup>42</sup> 53 testi presentano soltanto il re, ma senza specificarne il nome.

<sup>43</sup> 13 testi: in due il re è anche nominato.

<sup>44</sup> 66 testi: gli unici due testi che presentano il nome dei sovrani, oltre che quello di divinità (NN 54 e PBS 8 247) risalgono rispettivamente a Samsuiluna e Ḫammurapi.

<sup>45</sup> 25 testi in cui non è nominato il re per cui si giura.

<sup>46</sup> 23 attestazioni.

<sup>47</sup> 13 testi.

<sup>48</sup> In tutto quattro testi.

<sup>49</sup> Un solo caso.

<sup>50</sup> Due.

<sup>51</sup> In tre casi si giura solo per il re.

<sup>52</sup> A. POEBEL, *Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the First Dynasty of Babylon*, BE 6/2. Philadelphia 1909, p. 7.

<sup>53</sup> Cfr., *supra*, nt. 30.

<sup>54</sup> Anche in 56 casi il re c'è ma non il suo nome, e in due documenti che non si sa se provengono da Ur o da Larsa.

<sup>55</sup> Cinque testi, CT 4 43c; CT 6 38b; JCS 11 11; MHET 2 662; TJDB pl. 19.

<sup>56</sup> Un solo caso.

<sup>57</sup> In tutto tre casi.

<sup>58</sup> VS 18 18 e VS 22 6.

solo per Marduk); un solo caso<sup>59</sup> a Dilbat (si giura per Uraš), un caso<sup>60</sup> a Kiš (per Zababa) e qualcuno anche a Sippar<sup>61</sup> (si giura per Šamaš e Marduk).

### b.3 La città

In alcuni casi, oltre agli dèi e al re, nel giuramento compaiono anche le città: si tratta soltanto di Sippar e di Kiš.

Nel primo caso le attestazioni sono molte: ben 80, mentre nella seconda soltanto tre. Il ricorso alla città nel giuramento è piuttosto interessante perché richiama in qualche modo gli elementi del potere: da un lato gli dèi, da un altro il re, e accanto ad essi la città tutta, intesa certamente come luogo, più o meno sacro, ma anche come insieme dei suoi abitanti.

Le città interessate sono solo due, entrambe del nord: una, Kiš, molto importante nei periodi antichi perché conferiva al re che la dominava il titolo di *šār kiššati*, “re della totalità”<sup>62</sup>, e non si sa ancora se tale espressione derivi dalla città stessa o sia solo una coincidenza. In ogni caso una città emblematica, con un valore politico di tutto rilievo, indipendentemente dal re che di volta in volta la dominava. Quanto a Sippar, che ricorre, in percentuale, più spesso di Kiš (più del 18 % contro neppure il 5 %), essa non solo è importante per il suo dio cittadino, che è appunto il dio della giustizia Šamaš, ma sembra avere un ruolo rilevante anche nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. In un testo pubblicato di recente<sup>63</sup>, infatti, parlando di un precedente editto di remissione del re, si cita anche la “città”:

*iš-tu a.šà ù é / im-me-ru-um pa-tà-ra-am / iq-bu-ú wa-ar-ki a-wa-at / a-li-im*  
“dopo che Immerum ha stabilito la liberazione del campo e della casa, dopo il decreto della città”

Questa formula, che verrà analizzata in seguito, menziona la città, accanto al re, come responsabile dell’editto di remissione appena emanato. Veenhof<sup>64</sup>, che questo testo ha pubblicato e analizzato, si chiede se fosse necessaria una collaborazione della città per la proclamazione di un editto di remissione dei debiti, e secondo lui a Sippar questo poteva certamente avvenire, soprattutto all’epoca di Immerum, al cui regno è datato il testo in questione, cioè quando ancora Sippar era indipendente dal regno di Babilonia.

Facendo una piccola indagine sulle attestazioni della città nei documenti, in effetti, si può notare che il periodo in cui la città è citata all’interno del giuramento è nel periodo che arriva fino a Ḫammurapi (tre soli casi sotto Immerum, ma cinque sotto Sumu-abum, tre sotto Sumula-El, ma divengono diciassette sotto Apil-Sîn, diciannove sotto Sîn-muballit, e trenta sotto Ḫammurapi, per poi ridursi solo a nove sotto il regno di Samsuiluna e a non comparire più dopo). In sostanza, sembrerebbe che la presenza della città di Sippar, all’interno del giuramento nei testi di compravendita provenienti da

<sup>59</sup> Iraq 48 125.

<sup>60</sup> PSBA 33 5.

<sup>61</sup> CT 45 10; MHET 2 200, 386, 402, 598 e 822.

<sup>62</sup> Cfr. su questo cfr. M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia Economia Società*. Bari 1988, p. 257.

<sup>63</sup> AOAT 267 p. 610.

<sup>64</sup> K.R. VEENHOF, *Redemption of Houses in Assur and Sippar*, in Fs. Renger (AOAT 267), pp. 611-613.

questa città, sia il riflesso di un ruolo, più o meno accentuato, che essa, nella sua interezza o, come presume Veenhof, con l'assemblea degli anziani, avesse svolto nell'ambito dell'amministrazione della giustizia in età antica, ruolo che venne affievolendosi con il dominio babilonese, fino a perdersi completamente.

### c. Il verbo

In sumerico il verbo per "giurare" è *pàd*<sup>65</sup>, in accadico *temûm*<sup>66</sup>.

Per quanto riguarda l'accadico, esso è attestato quasi esclusivamente a Sippar, Šaduppum e Tuttub. Il verbo accadico è attestato al preterito, e il fatto che si tratti di un verbo con la terza radicale debole rende difficile stabilire se la forma sia al singolare o al plurale. La forma più ricorrente è *it-mu-ú*, con la variante grafica *i-it-mu-ú* (MHET 2 76); *it-ma* (CT 4 33b; CT 47 49; MHET 2 5, 10, 74, 88, 103, 206, 845; Riftin 16 e VS 9 10-11), anche questa forma con la variante di *it-ma-a* (BE 6/1 4 e CT 2 16). Più strane, invece, le forme nominali di *tu-mu-u* (JCS 9 57) e *te-mu* (CT 8 38b), probabilmente con valore di aggettivo verbale.

Per quanto riguarda il sumerico, la forma più diffusa è *in.pàd* e anche questa forma è al preterito con prefisso verbale *i-*, infisso pronominale del soggetto *-n-* e radice verbale. Ad eccezione delle forme *in.bi.pàd*<sup>67</sup>, *mu.pàd*<sup>68</sup> e *in.pàd.da*<sup>69</sup>, ci sono solo varianti al plurale. Ad iniziare da *pàd.de.eš*<sup>70</sup>, e proseguendo con *in.pàd.meš*<sup>71</sup>, *in.pàd.eš*<sup>72</sup>, *in.pàd.e.meš*<sup>73</sup>, *in.pàd.de*<sup>74</sup>, *in.pàd.de.e*<sup>75</sup>, *in.pàd.de.meš*<sup>76</sup>, *in.pàd.de.e.eš*<sup>77</sup>, *in.pàd.de.e.meš*<sup>78</sup>, *in.de.pàd.meš*<sup>79</sup>, *in.ši.pàd.de.meš*<sup>80</sup>, per finire con *in.pàd.da.meš*<sup>81</sup>.

<sup>65</sup> Forse, però, sarebbe più corretto dire *mu... pàd*, intendendolo come verbo composto.

<sup>66</sup> B. LANDSBERGER, *Die serie ana ittišu, Materialien zum sumerischen Lexikon I*. Roma 1937, Tf. I, col. III 18-30, l'equivalenza con l'accadico non è soltanto con *temûm*, ma anche con *watûm* e *saqārum*, rispettivamente "scoprire" e "giurare".

<sup>67</sup> JCS 9 58 da Tuttub. In questo caso c'è l'infisso dimensionale *-bi-*, che non è facile analizzare.

<sup>68</sup> Kienast 76.

<sup>69</sup> Kienast 72 e RA 72 43, in questo caso sembra esserci il suffisso nominalizzante *-a*, che trasforma la forma da finita in infinita, nello specifico in un participio.

<sup>70</sup> BBVOT 1 111-112.

<sup>71</sup> CT 45 35; CT 47 17, 43; MHET 2 356; RA 52 8; RA 85 4; Riftin 14; TCL 10 1, 2, 3 (col nome dei due contraenti), 8, 35; TS 29, 45, 52, 53, 55, 59, 65, 74, 80, 83, 100; VS 7 3; VS 13 88, 94; YOS 5 137; YOS 8 124, 125, 156, 176; YOS 12 277.

<sup>72</sup> BE 6/1 5; CT 6 38b; MHET 2 343; TJDB 5 da Sippar; TCL 10 3 da Larsa; UET 5 181 da Ur.

<sup>73</sup> MHET 2 266.

<sup>74</sup> ARN 27 da Nippur; MHET 2 51 e VS 13 87 da Sippar; YOS 14 150 e 156 da Šaduppum.

<sup>75</sup> BE 6/1 22 e 88; BE 6/2 68; CT 4 45a e 46a; CT 6 7b; CT 8 9b, 13a, 20b, 47a; CT 45 62; CT 47 25; MHET 2 58, 84, 93; RA 52 5; TIM 5 22; TJDB 19b.

<sup>76</sup> Ci sono molte attestazioni.

<sup>77</sup> BE 6/1 108.

<sup>78</sup> BBVOT 1 110; CT 4 40; MHET 2 408 e 415; Riftin 22a; TCL 1 75 e 76; VS 7 15; VS 13 1; VS 22 15; YOS 13 94.

<sup>79</sup> RA 85 12.

<sup>80</sup> TCL 1 86.

<sup>81</sup> Kienast 81.

Riguardo all'uso del verbo, non si può dire molto, se non che c'è sempre, con pochissime eccezioni<sup>82</sup>, e che costituisce la proposizione principale dell'intera sezione. La sua centralità, di conseguenza, testimonia che il documento non solo attesta la compravendita vera e propria, ma anche il fatto che le due parti, e specialmente il venditore, abbiano prestato giuramento su alcuni contenuti ritenuti essenziali. Non bisogna dimenticare che questa sezione nei documenti più antichi non c'era proprio, e che compare soltanto nel periodo di Ur III, divenendo assolutamente essenziale in quello paleo-babilonese.

Non sempre gli studiosi hanno concordato su chi giura. Che il giuramento venga prestato dal venditore è sicuro; più incerto, invece, se a prestare il giuramento potesse essere in qualche caso anche l'acquirente. San Nicolò<sup>83</sup>, nel suo lavoro, sostiene quest'ultima ipotesi: se nella formulazione del giuramento c'è l'espressione lú.lú.ra, o altre espressioni che chiaramente indicano la reciprocità, allora si può sostenere che a giurare fossero tutte e due le parti, anche quando il verbo è al singolare<sup>84</sup>.

Di questa stessa opinione, ma in maniera più radicale, è anche Steinkeller<sup>85</sup>, il quale sostiene che non solo nei casi in cui la formulazione sembra essere reciproca a giurare fossero entrambe le parti, ma che, anche quando la clausola è chiaramente unilaterale, bisogna presumere che fosse prevista una clausola a carico del compratore. Quest'ultima clausola, poi, non veniva riportata sul documento scritto semplicemente perchè la tavoletta doveva salvaguardare l'acquirente e non il venditore.

Sebbene questa ipotesi sia plausibile<sup>86</sup>, tuttavia qui interessa analizzare esclusivamente il contenuto delle tavolette a noi pervenute, e, da questo punto di vista, sembra più convincente l'ipotesi secondo la quale in questi documenti il soggetto che giura sia solo il venditore. Soprattutto, poi, se la clausola di non contestazione è la quarta: chi giura di non dire più "la casa è mia" può essere solo e soltanto il venditore.

Un'obiezione agli argomenti riportati da Steinkeller, inoltre, può essere costituita dalla presenza, nel giuramento, delle clausole di evizione. Queste ultime erano esclusivamente a carico del venditore, o di un suo garante, ma il verbo che regge le due secondarie (evizione e non-rivendicazione) è sempre lo stesso: sembrerebbe quantomeno strano che una parte del contenuto di un giuramento fosse comune alle due parti, mentre un'altra fosse riservata esclusivamente al venditore.

Per quanto riguarda questo aspetto, comunque, anche nell'ipotesi che ci sia un solo venditore e il verbo sia al plurale, si può sempre pensare che il giuramento coinvolgesse

---

<sup>82</sup> Cfr. *supra*, nt. 1.

<sup>83</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, p. 47ss.

<sup>84</sup> Forse è interessante osservare che nella sua schematizzazione del giuramento, a p. 44, nel riportare la forma sumerica, San Nicolò pone, anche se tra parentesi, l'indicazione del plurale, e poi traduce il verbo al plurale, il che è impreciso. Il motivo di questa imprecisione è forse da vedere nel fatto che nella pagina seguente, quando riporta la forma accadica, egli giustamente riporta *itmû*, che in effetti, essendo in ultima debole, non è facile stabilire se sia al singolare o al plurale, visto che quest'ultimo è contrassegnato dalla desinenza -u.

<sup>85</sup> P. STEINKELLER, *Sale Documents of the Ur-III-Period*, Stuttgart 1989, pp. 44-45.

<sup>86</sup> In un caso, TCL 10 3, è esplicitamente nominato il compratore accanto al venditore quali soggetti della clausola all'interno del giuramento.

anche gli eredi del venditore<sup>87</sup>, anche se, però, spesso anche in questo caso il verbo può essere espresso al singolare<sup>88</sup>. Non è un caso, infatti, che quando il venditore è nominato all'interno del giuramento, egli non è quasi mai solo, ma vengono considerati anche i suoi eredi.

Ad ogni modo, è anche possibile che in alcuni casi a giurare fossero entrambe le parti.

## 2. Espressioni varie

### a. "In futuro"

Si è visto già in apertura del capitolo che la sezione del giuramento si apre con un'espressione temporale, che proietta il contenuto del giuramento stesso nel futuro e che lo qualifica come promissorio.

Tale espressione è *u<sub>4</sub>.kúr.šè*, in sumerico, che letteralmente significa "giorno-lontano-fino"<sup>89</sup>. L'equivalente accadico *ana warkiat ūmim*<sup>90</sup> è meno vago: "per i giorni a seguire", "d'ora in avanti", dato che l'aggettivo deriva dall'avverbio *warku* "dopo".

Ricorre quasi sempre in sumerico, sostanzialmente nelle due varianti di *u<sub>4</sub>.kúr.šè* e di *u<sub>4</sub>.kúr*<sup>91</sup>. Nessuna variante, tranne che per la presenza o meno della mimazione del genitivo, per le attestazioni in accadico.

Su quest'espressione, che è sempre stata riconosciuta senza problemi dagli studiosi, proprio per la sua congruenza col giuramento promissorio, è tuttavia possibile fare qualche osservazione.

Posto che la sezione del giuramento abbia un rilievo centrale, non solo formale, ma anche sostanziale nel documento di compravendita, il fatto che la proiezione nel futuro sia a tempo indeterminato, *sine die*, non può essere sottovalutato. E questo soprattutto se si tiene conto dell'ipotesi che vede la compravendita d'immobili come un negozio giuridico di durata limitata nel tempo. Tale ipotesi<sup>92</sup>, che si basa principalmente sulla frequente cadenza, regolare o meno che fosse, degli editti di remissione dei debiti e sull'oscillazione dei prezzi, infatti, non prende in considerazione questo aspetto.

Se si ipotizza, però, che la durata della compravendita abbia una durata limitata nel tempo, ad esempio di quindici o vent'anni, allora bisogna spiegare per quale motivo il venditore si impegnava solennemente, con un giuramento che chiamava in causa gli dèi e il re, a non rivendicare "d'ora in poi", "in futuro", il bene venduto. Sarebbe stato più logico, in quel caso, che egli si fosse impegnato per i successivi quindici o vent'anni.

La presenza di quest'indicazione temporale indeterminata, invece, sembrerebbe piuttosto indizio di una durata illimitata della compravendita immobiliare. D'altra parte,

<sup>87</sup> Cfr. ad esempio BE 6/2 18; BIN 7 170, 183, 186.

<sup>88</sup> È il caso, per esempio, di BE 6/2 6, 31 e 35; BIN 7 70, 174 e 178.

<sup>89</sup> In realtà tale espressione si potrebbe adattare anche ad indicare un lontano passato, ma il contesto qui è chiaro, anche per via dell'equivalente espressione accadica.

<sup>90</sup> In realtà, la presenza della mimazione dovrebbe far intendere *ūmum* al singolare, intendendo "da oggi in poi", "a partire da (questo) giorno", o qualcosa del genere. In ogni caso, però, il senso è piuttosto chiaro.

<sup>91</sup> Le uniche eccezioni sono MHET 2 415, con *u<sub>4</sub>.kúr.e*, e CT 6 38b, con *u<sub>4</sub>.kúr.kúr*.

<sup>92</sup> Cfr. *supra*, Cap. 1 § 3e e nt. 257.



tale espressione compare anche in altre tipologie di documenti (adozioni, matrimoni, scambi, ecc.), ma non compare nei testi d'affitto e di prestito e, in generale, nei documenti relativi a negozi dalla durata definita, limitata nel tempo.<sup>93</sup>

#### b. “Non avverrà”

Quanto all'espressione *u<sub>4</sub>.nu.me.a.ak*, si è deciso di tradurla “non avverrà che”, anche se non è facile spiegare precisamente il suo significato. San Nicolò<sup>94</sup> traduce solitamente con “*niemals*”, riducendo all'essenziale quello che in sumerico è molto ampliato e cioè “giorno-non-essere”. Quanto all'elemento *-a.ak*, San Nicolò suggerisce di intenderlo come un'abbreviazione (o errore) per *-kam*, cioè l'elemento nominalizzante. La traduzione qui suggerita vuol tentare, perciò, di rendere in qualche modo sia il senso (su cui, comunque, ci sarebbe ancora molto da chiarire), sia la complessità strutturale dell'espressione.

L'espressione è attestata soltanto in sumerico, e soprattutto come *u<sub>4</sub>.nu.me.a.ak*<sup>95</sup>, come *u<sub>4</sub>.nu.me.a.ka*<sup>96</sup>, e come *u<sub>4</sub>.nu.me.ak*<sup>97</sup>. Non considerando, poi, le varianti non complete, in alcuni casi si ricorre ad una scrittura piena: *u<sub>4</sub>.nu.me.a.kam*<sup>98</sup>, *u<sub>4</sub>.nu.me.ak.kàm*<sup>99</sup>, *u<sub>4</sub>.nu.me.a.ak.kàm*<sup>100</sup>. Infine, una variante che investe l'infisso negativo: *u<sub>4</sub>.na.me.a.ka*<sup>101</sup>.

Quest'espressione, su cui si è poco soffermata l'attenzione degli studiosi, comunque sembrerebbe strettamente collegata alla precedente, di cui in qualche modo costituisce un rafforzativo.

#### c. Elementi di reciprocità

L'espressione *lú.lú.ra*, ovvero *lú.ulù*<sup>102</sup>, *lú.ulù.ra*<sup>103</sup> o semplicemente l'abbreviazione *lú*<sup>104</sup>, letteralmente “uomo contro uomo”, in accadico *awīlum ana awīlim*<sup>105</sup>, oppure *šeš.šeš.ra*<sup>106</sup> “fratello contro fratello”, in accadico *aḫum ana aḫim*<sup>107</sup>, esplicita

<sup>93</sup> C'è da dire, a questo proposito, però, che, a differenza dei testi di matrimonio e di adozione, nei testi di compravendita manca la previsione di penali, nel caso in cui il venditore avesse agito contro il giuramento.

<sup>94</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, p. 59.

<sup>95</sup> AUCT 5 103; BIN 7 106; Limet 1, 8, 10; RA 69 9; RA 12 201; TCL 10 5, 18, 26, 27, 29, 35, 50, 51, 73, 89, 128; TIM 5 2, 5; TLB 1 12, 17; TS 28, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 77; VS 13 65, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 94; YOS 5 121, 131, 144; YOS 8 50, 65, 68, 79, 110, 124, 126, 134, 147, 156; YOS 12 214, 227, 355.

<sup>96</sup> AUCT 4 1; Limet 9; TS 27, 86, 100.

<sup>97</sup> AUCT 5 125; OECT 13 6; TLB 1 4; YOS 8 6, 9, 38, 85, 95.

<sup>98</sup> TLB 1 5; TS 49, 53; VS 13 74; YOS 8 81.

<sup>99</sup> TS 62.

<sup>100</sup> VS 13 75.

<sup>101</sup> TS 84 e 85.

<sup>102</sup> BE 6/1 16, 20, 105; JCS 9 58, 65, 67, 76, 77, 82; PBS 8 205; TIM 5 28; TS 9, 30, 45, 59, 80, 93; UET 5 133, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 161, 174; VS 13 77; YOS 14 98, 116, 235, 319, 345.

<sup>103</sup> JCS 9 70.

<sup>104</sup> JCS 9 57; UET 5 154.

<sup>105</sup> CT 4 33b; CT 8 31b; CT 45 117; MHET 2 24, 43, 699.

<sup>106</sup> AUCT 5 125.

il carattere reciproco dell'eventuale contestazione. Soggetti della contestazione potrebbero essere tanto il venditore quanto l'acquirente, e i verbi utilizzati nelle prime tre clausole sono talmente generici (tornare indietro, rivendicare, cambiare) che possono indifferentemente riferirsi all'una o all'altra parte.

Quest'ultima espressione, già rilevata da San Nicolò<sup>108</sup>, è quella che fornisce il principale argomento a Steinkeller<sup>109</sup> per sostenere che il giuramento doveva essere reciproco.

Si può, tuttavia, osservare che l'idea di reciprocità espressa con questi elementi sia in realtà direzionale, e, cioè, indichi che l'uno (il venditore) effettui una rivendicazione nei confronti dell'altro (l'acquirente), ma non necessariamente viceversa. Inoltre tale espressione non ricorre nella maggior parte dei testi.

Le varianti, oltre a quelle citate prima, sono numerosissime: lú.ulù.ulù<sup>110</sup>, lú.ulù.bi<sup>111</sup>, lú.ulù.ma<sup>112</sup>, lú.ulù.e<sup>113</sup>. Ci sono, poi, varianti su base lú.lú, lú.lú.šè<sup>114</sup>, lú.lú.šu<sup>115</sup>, lú.lú.ù<sup>116</sup>, lú.lú.úr.ra<sup>117</sup>, lú.lú.ulú<sup>118</sup>, lú.lú.ulú.ra<sup>119</sup>, lú.lú.ulú.u<sup>120</sup>. Infine, le varianti su base lú.lú.ù<sup>121</sup>, lú.šè<sup>122</sup> e lú.ra.<sup>123</sup>

Si può concludere, quindi, valutando la diffusione, complessivamente scarsa, di tali espressioni e lo scarso livello di standardizzazione di esse, che si tratta di un elemento poco rappresentativo per poter desumere il coinvolgimento dell'acquirente nel giuramento.

#### d. Nome del venditore e dei suoi eredi

In alcuni casi, soprattutto connessi con la clausola di non rivendicazione di tipo R2, invece della formula di reciprocità (*supra*, § 2. c.), si ha il nome del venditore (o dei venditori, se sono più d'uno), con l'aggiunta, molto spesso, dei suoi eredi, presenti e futuri<sup>124</sup>, seguito dalla specificazione dell'oggetto venduto, con la posposizione –šè del locativo/terminativo, e poi la clausola di non rivendicazione.

<sup>107</sup> CT 4 35a; MHET 2 4, 5, 14, 29.

<sup>108</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, pp. 47-48.

<sup>109</sup> Cfr. *supra*, nt. 84.

<sup>110</sup> TCL 10 14, 46; TLB 1 16; UET 5 138, 144, 152, 181; YOS 14 107.

<sup>111</sup> TIM 5 31.

<sup>112</sup> YOS 14 106.

<sup>113</sup> YOS 8 69.

<sup>114</sup> CT 2 42; CT 4 25b, 50a; OBTIV 31; RA 52 6; VS 8 6/7, 54.

<sup>115</sup> RA 8 1.

<sup>116</sup> PBS 8 6.

<sup>117</sup> MHET 2 890.

<sup>118</sup> CT 47 28; PSBA 33 20; YOS 5 126; YOS 14 119.

<sup>119</sup> CT 8 16b; CT 47 43.

<sup>120</sup> CT 45 4.

<sup>121</sup> RA 52 9.

<sup>122</sup> JCS 11 11; Kienast 72, 83; OBTIV 30.

<sup>123</sup> PBS 8 247, ma il segno precedente potrebbe essere un altro lú.

<sup>124</sup> Si tratta dell'espressione a.n.a.me.a.bi, di non facile interpretazione, anche se certamente ha a che fare col verbo essere. G. PETTINATO, *recensione a TIM 4*, Or. 38 (1969), pp.146-154, traduce costantemente "soviele sie sind". La scelta della forma verbale, in italiano, secondo chi scrive, dovrebbe

La presenza di questa espressione, direttamente connessa con la clausola di non rivendicazione, rende difficile pensare che il giuramento fosse pronunciato, almeno negli stessi termini, da entrambe le parti. I casi in cui è citato solo il venditore senza i suoi eredi sono molto rari<sup>125</sup>. Se il venditore è uno, l'espressione che segue il suo nome è *ù ibila.a.ni a.na.me.a.bi*<sup>126</sup>, con l'eccezione di *ù ibila.ni a.na.me.a.bi*<sup>127</sup>, di *ù ibila a.na.me.a.bi*<sup>128</sup> e di *ù ibila.a.la.a.ni a.na.me.a.bi*<sup>129</sup>. Quando, invece, i venditori sono più d'uno, l'espressione più diffusa è *ù ibila.ne.ne a.na.me.a.bi*<sup>130</sup> seguita da *ù ibila.a.ne.ne a.na.me.a.bi*.<sup>131</sup>

### 3 Clausole di non-rivendicazione

Esse sono presenti in quasi tutti i documenti di compravendita qui considerati e qualche volta in uno stesso testo ne appare più d'una. Esse costituiscono la principale garanzia per l'acquirente, che quindi ha interesse a sottolineare che l'alienante non ha più alcun diritto sul bene venduto.

È forse necessario, a questo punto, introdurre un chiarimento circa la peculiarità di questo tipo di clausola all'interno di un documento. Come già era stato osservato prima, molti documenti antico-babilonesi contengono delle clausole di non-contestazione o non-rivendicazione. Nei contratti di vendita non immobiliare, nei testi di adozione, nei contratti matrimoniali, nelle permutate e nelle spartizioni ereditarie, infatti, esse sono previste, mentre in generale mancano nei prestiti e nei documenti d'affitto. In questi ultimi, però, compaiono spesso dei garanti, e nei prestiti c'è il ricorso alla clausola di evizione.

Se questo può in qualche modo "normalizzare" il ricorso ad una clausola di questo genere nell'ambito dei documenti cuneiformi di questo periodo, è, però, pur vero che resta il problema di avere all'interno di un contratto una clausola che previene e nega l'efficacia di una rivendicazione che di per sé dovrebbe essere priva di fondamento. Sembrerebbe, cioè, che qualora questa clausola non dovesse esserci, il vecchio proprietario e i suoi eredi potrebbero in qualche modo avanzare dei diritti sul bene venduto, su un bene, cioè, a cui si è volontariamente rinunciato. E il rischio di eventuali rivendicazioni da parte del venditore è talmente alto che in alcuni casi nel contratto è presente più d'una di queste clausole<sup>132</sup>, come non aveva mancato di notare lo stesso

---

orientarsi di più verso il congiuntivo "quanti essi siano", proprio per rendere aperta la possibilità ad eventuali nuovi figli.

<sup>125</sup> È il caso di Kienast 75; OECT 13 79, 89; PBS 8 22; TIM 4 23.

<sup>126</sup> ARN 22, 53, 64, 110, 157; BE 6/2 6, 31, 35; BIN 7 70, 174, 178, 183; NN 17, 43, 46, 47; PBS 8 18, 27, 91, 110, 112; RA 72 102, 104; TIM 4 9, 22, 24, 25, 10; YOS 14 325, 329.

<sup>127</sup> ARN 55, 153; BE 6/2 33, 34; BIN 7 67, 168, 212.

<sup>128</sup> BE 6/2 18; BIN 7 60, 62, 64, 170, 186; YOS 14 327.

<sup>129</sup> UET 5 167.

<sup>130</sup> ARN BE 6/2 68, 213; PBS 8 142; TIM 4 11, 18; TJDB 19b.

<sup>131</sup> BE 6/2 12; PBS 8 89.

<sup>132</sup> A Marad c'è solo il caso di di TIM 5 19 (R1 e R2); uno anche a Ur: TS 9 (R1 e R2). A Kutalla ci sono quattro casi: TS 39, che addirittura presenta tre clausole di non rivendicazione (R1, R3 e R4), TS 49 (R1 e R3), TS 53 e TS 75 (R2 e R3). A Sippar sono attestati sei casi, di cui cinque presentano R1 e R2 (BAP

San Nicolò<sup>133</sup>, e nei documenti dove mancano<sup>134</sup>, in genere tale assenza è giustificata come una dimenticanza o una disattenzione dello scriba.

Per quanto concerne i contratti di compravendita e di permuta, si potrebbe anche osservare che quando c'è una contestazione, a farla sono più frequentemente gli eredi e quasi mai il venditore: si potrebbe trattare quasi di uno speciale tipo di evizione, dove i terzi non siano degli estranei, ma gli eredi del venditore, gli unici che potrebbero in qualche modo avere titolo a rimettere in discussione la titolarità su un bene, che ancora avrebbe potuto continuare ad essere inteso come familiare.

La presenza di queste clausole costituisce, quindi, un argomento di discussione circa la natura e gli effetti della compravendita e in tale senso è stata a lungo dibattuta da San Nicolò nel corso della sua monografia<sup>135</sup>.

Bisogna pensare, infatti, che il diritto di rivendicare un proprio bene ereditato è talmente forte da annullare l'efficacia del documento di compravendita. Ma non si deve neppure dimenticare che proprio la presenza massiccia di questa clausola dimostra che in questo periodo, per quanto non fosse ancora completamente raggiunto, si afferma in modo sempre più forte il diritto di alienare, una volta per tutte, l'immobile ereditato. Era ancora sentito fortemente il vincolo che legava la famiglia alla terra e alla casa, ma lo sfaldamento della "proprietà" familiare e collettiva, attraverso la frammentazione e divisione di essa in tante singole "proprietà" individuali, porta inevitabilmente anche alla rescissione di quel vincolo. Soprattutto, poi, se si pensa che una parte di queste compravendite immobiliari aveva come parti interessate fratelli, cioè membri della stessa famiglia.

La rinuncia ad un proprio diritto, pacificamente riconosciuto dalla prassi giuridica, tanto da non richiedere nient'altro, per vederselo attribuire, che l'accertamento del proprio *status* di figlio<sup>136</sup>, è dunque la caratteristica dei documenti di compravendita paleo-babilonesi, e, in un certo senso, li rende dei contratti, nel senso più tecnico della parola, rispetto a quanto premesso alla fine del primo capitolo. In sostanza, cioè, in modo radicale si può dire che un documento di compravendita privo di clausola di non-rivendicazione ha un'efficacia molto limitata dal punto di vista giuridico, perché

---

35; CT 45 9; MHET 2 10, 42 e 84) e uno con R2 e R3 (CT 4 49a). A Larsa, infine, sono attestati ben 38 casi, dove sono attestate quasi tutte le combinazioni: R1 e R3 (RA 85 1 e VS 13 66); R1 e R4 (TCL 10 1, 8, 11, 15, 22, 26, 29, 40, 89; TVL 11 198; VS 13 56, 70, 79, 81, 88, 94; YOS 5 123, 143 e 144; YOS 8 50, 65, 79, 84, 110, 134 e Wu 1); R2 e R3 (RA 69 9; Riftin 19; YOS 12 227); R2 e R4 (HE 201; RA 12 p. 201; YOS 5 126; YOS 8 47 e 124; YOS 12 214) e, infine R3 e R4 (TLB 1 1).

<sup>133</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, pp. 62-75.

<sup>134</sup> Da Kutalla due (TS 28 e 83); da Larsa tre (YOS 8 38, 95, 126). Cfr. poi D. CHARPIN, *Le problème juridique d'une vente par le roi*. NABU 2004/77.

<sup>135</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, pp.101-126.

<sup>136</sup> Interessante, a questo proposito TS 58, più volte citato da Charpin (D. CHARPIN, *Archives familiales et propriété privée en Babylonie ancienne*. Geneve / Paris 1980, pp. 142-146), in cui è sufficiente che Ilum-bani dimostri di essere figlio adottivo di Sîn-magir, per vedersi attribuito, in seguito all'editto di Rîm-Sîn, la proprietà dell'orto che il padre adottivo aveva precedentemente venduto ad un certo Mâr-Amurrim. Successivamente, in seguito ad un nuovo editto di remissione dei debiti, questa volta emanato da Hammurabi, un certo Sîn-muballit, probabile erede di Mâr-Amurrim, prova a contestare la proprietà sull'orto, ma ai giudici sarà sufficiente sentire i testimoni del precedente processo (cioè che ha detto: 'sono il figlio') per ribadire l'appartenza dell'orto a Ilum-bani.

l'alienante potrà rimettere in discussione in qualsiasi momento il contenuto di quel documento. Ma nella stragrande maggioranza dei casi (più del 95% dei casi raccolti), tale clausola è presente, e questo rafforza l'efficacia del documento stesso. D'altra parte, prima dell'introduzione del giuramento (e delle clausole al suo interno), l'efficacia era garantita da tutte le altre pratiche sociali connesse alla compravendita vera e propria (doni e riti), in quanto il coinvolgimento sociale della comunità alienante e non solo (si pensi ai vicini e ai testimoni, nonché agli ufficiali che supervisionavano l'atto) era sicuramente vincolante nei confronti dell'acquirente, che entrando in qualche modo a far parte di quella comunità non avrebbe potuto vedersi negati i diritti così acquisiti. Nel momento in cui, invece, tale coinvolgimento sociale si attenua fortemente, l'acquirente pretende un maggiore impegno da parte del venditore e dei suoi eredi, e tale impegno non può che essere costituito da una rinuncia giurata, che acquisisce così un rilievo formale più accentuato.

#### a. Clausola : “non tornerà indietro”

Questa clausola ha un carattere piuttosto generico, sicuramente meno tecnico rispetto alla clausola che verrà analizzata nel paragrafo seguente<sup>137</sup>. È, inoltre, la più ricorrente nei testi antichi, come ha già osservato Wilcke<sup>138</sup>, rilevandone la connessione con l'uso di šám.til.la.ni.šè.

A Nippur questa clausola non è mai attestata, mentre in quasi tutte le altre città sì. A Nerebtum è attestata in 3 testi, mentre a Tuttub 12 volte, e sempre in sumerico. A Kisurra è presente 9 volte, e a Dilbat 12 volte: in entrambe le città babilonesi l'attestazione è solo in sumerico.

Risulta molto usata anche nelle città del sud: a Kutalla 9 volte, ad Ur 33 e a Larsa 42 volte. In un caso essa appare in combinazione con la clausola R<sub>2</sub><sup>139</sup>, in un caso con R<sub>3</sub><sup>140</sup> e in 15 casi con R<sub>4</sub>. Ad Isin, invece, è attestata una sola volta, insieme alla clausola R<sub>2</sub><sup>141</sup>.

A Sippar anche ha una certa diffusione e compare 63 volte, e in un caso essa è in accadico<sup>142</sup>.

L'espressione sumerica è costituita esclusivamente dal verbo, la cui radice gi<sub>4</sub><sup>143</sup> è raddoppiata per il presente/futuro. Il profisso nu- è di negazione, il prefisso ì- è assorbito all'interno del profisso, ma in questo caso l'elemento pronominale -n- indica il soggetto<sup>144</sup>, in quanto il verbo è intransitivo.

<sup>137</sup> M. SAN NICOLÒ, *op.cit.*, pp. 46-47.

<sup>138</sup> C. WILCKE, *The Law of Sale and the History of Babylon's Neighbours*, Sumer 41 (1985), pp. 74-77.

<sup>139</sup> TCL 10, 1.

<sup>140</sup> Riftin 27.

<sup>141</sup> BIN 7, 62.

<sup>142</sup> BE 6/1 13.

<sup>143</sup> Da ricordare, inoltre, che spesso gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub> è sostituito da gi.gi propriamente “canna”: non è infrequente, infatti, in quest'epoca usare il segno base per indicare anche un segno corrispondente più complesso (com'è il caso di gi<sub>4</sub>, cioè il segno gi preceduto da una serie di cunei orizzontali). Si tratta di scrittura non ortografica.

<sup>144</sup> Nei verbi transitivi, infatti, l'infisso pronominale -n- si riferisce al complemento oggetto.

Per quanto riguarda le varianti, esse sono davvero numerose per il sumerico: le più diffuse, oltre alla forma base<sup>145</sup>, sono le due varianti di nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dàm<sup>146</sup> e nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dè<sup>147</sup>. Ci sono, poi, altre forme, con attestazioni meno numerose: nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.gi<sup>148</sup>, nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.ta<sup>149</sup>, nu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dam<sup>150</sup>, nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.dam<sup>151</sup>, nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.da<sup>152</sup>, inim nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dàm<sup>153</sup>, nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.de.eš<sup>154</sup>, nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.e.de<sup>155</sup>, nu.mu.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.de<sup>156</sup>, nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.de.me<sup>157</sup>, nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.mu.nu<sup>158</sup>, nu.mu.un.ni.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>159</sup>, nu.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dam<sup>160</sup>. Sempre a questa formula, e sempre in sumerico, inoltre, sono da annoverare le attestazioni mutile della parte finale<sup>161</sup>.

Il verbo accadico è *târum*, che è l'esatta traduzione del sumerico, anche se è scarsamente attestato. In un caso<sup>162</sup>, però, compare in prima persona singolare: subito dopo la forma verbale in sumerico, infatti, c'è *ša la a-tu-ru-ma*, che andrebbe tradotto "NP giura: 'non tornerò indietro'".

San Nicolò constatò che la formula sembrerebbe essere attestata sia bilateralmente che unilateralmente, cioè costituisce oggetto del giuramento tanto per quanto riguarda il venditore quanto per quel che riguarda il compratore, ma in alcuni casi appare riferita soltanto al venditore, come succede a Larsa<sup>163</sup>. Sul punto Matouš<sup>164</sup> si oppone a San

<sup>145</sup> CT 2 17; JCS 4 68; JCS 9 68, 76, 80, 82; Kienast 70, 71; MHET 2 12, 52, 662, 693; PSBA 33 30; RA 52 3; Riftin 27; TCL 10 2, 22, 36; TLB 1 232; UET 5 138, 166, 171, 177; YOS 8 79, 134.

<sup>146</sup> AUCT 5 126; BAP 35; BE 6/1 2, 3, 4, 9, 16; CT 2 3, 17; CT 4 50a, 50b; CT 6 7b, 19a, 31a, 38b, 43, 46; CT 8 20b, 31a, 39b, 41d, 44a, 47a, 47b; CT 45 2, 7, 9, 82; CT 47 6, 9; CT 48 68; Gautier 4, 9; JCS 9 58, 62, 65, 67, 70, 77; JCS 30 E; Kienast 78, 83; MHET 2 6, 7, 9, 11, 27, 38, 42, 61, 65, 84, 108, 109, 200, 308, 666; OBTIV 31; PSBA 33 1, 4, 7, 17; RA 8 1, 3, 4; RA 52 1, 2, 5, 6, 8, 9; RA 53 11; RA 72 42, 43, 45; Riftin 20; TCL 1 59, 64, 75, 76; TIM 5 18, 19, 20, 21, 30, 33; TJDB 59; TLB 1 12, 217, 218; UCLMA 9/3019; UCP 10/1 52; UET 5 136, 147; VS 7 1, 2; VS 8 1/2, 6/7; VS 13 79; YOS 5 123; YOS 14 88, 90, 99, 105, 111, 116, 119, 319, 345.

<sup>147</sup> AUCT 5 103; BIN 7 104; CT 45 4; Gautier 1; RA 85 1; TCL 10 26, 40; TLB 1 14; TS 10, 12, 30, 31, 39, 45; UET 5 139, 141, 143, 144, 150, 152, 160, 161, 162, 163, 164, 172, 174, 181; VS 13 81, 88; YOS 5 133, 135, 143; YOS 8 69, 84, 110; YOS 14 83, 91, 98.

<sup>148</sup> BE 6/1 8.

<sup>149</sup> CT 47 8.

<sup>150</sup> CT 47 16; TIM 5 32.

<sup>151</sup> Gautier 15; RA 52 7.

<sup>152</sup> CT 45 19, 98.

<sup>153</sup> MHET 2 69.

<sup>154</sup> UET 5 134.

<sup>155</sup> TCL 10 29; YOS 8 68.

<sup>156</sup> TLB 1 18; TS 9.

<sup>157</sup> TCL 10 35.

<sup>158</sup> OBTIV 30.

<sup>159</sup> VS 13 80; YOS 14 103.

<sup>160</sup> JCS 9 66; MHET 2 572, 598; TIM 5 35.

<sup>161</sup> Si tratta di Riftin 14; TCL 10 9; TS 3; UET 5 148; YOS 14 131, 150, 235.

<sup>162</sup> Si tratta di Gautier 3, che K.R. VEEHNOF, *An Old Babylonian Purchase of Land in the Liagre Böhl Collection*, in FS Liagre Böhl. Leiden 1973, p. 367 nota essere l'unico testo in cui la formula di non rivendicazione appare in prima persona singolare.

<sup>163</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln in der altbabylonischen Kauf- und Taushverträge*, pp. 34-35.

<sup>164</sup> L. MATOŠ, *Les contrats de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), pp. 142-173.

Nicolò, in quanto sostiene che a Larsa essa è attestata anche bilateralmente e, anche qualora non fosse dichiarato esplicitamente (cioè con l'espressione lú.lú.ra), non è detto che fosse automaticamente unilaterale. Tuttavia lo stesso Matouš riconosce che a Larsa ci sono chiari casi in cui la clausola è riferita esclusivamente al venditore.

#### b. Clausola: “non farà rivendicazioni”

Si tratta della formula più tecnica di non rivendicazione in quanto fa riferimento ad una contestazione davanti ai giudici<sup>165</sup> ed è la più diffusa, sia in ordine geografico che cronologico.

Essa compare 58 volte nei testi provenienti da Nippur, a cui vanno aggiunti almeno 11 casi in cui si potrebbe sospettare la presenza di tale clausola. A Šaduppum è attestata 22 volte, e di queste, cinque sono in accadico, mentre a Dilbat, le 14 attestazioni sono tutte in sumerico. A Isin è attestata 14 volte, sempre in sumerico. In un caso è attestata insieme alla clausola discussa nel paragrafo precedente<sup>166</sup>. A Sippar è attestata 195 volte in sumerico, 15 in accadico<sup>167</sup>, e 2 in forma mista accadica e sumerica.

Nelle città meridionali, invece, appare meno spesso della clausola precedentemente analizzata: ad Ur 20 volte, mentre a Kutalla 3. Anche a Larsa è attestata 24 volte.

Non appare mai a Nerebtum, mentre a Tuttub ci sono solo due attestazioni, entrambe in accadico.

In sumerico si ha un verbo composto, un verbo, cioè, formato da due elementi, uno verbale (*gar*) e di uno nominale (*inim*), che può essere inteso come una sorta di oggetto interno. In sumerico *inim* “parola”, vuol dire anche “affare”, “contestazione”. Si tratta di una parola particolarmente interessante dal punto di vista giuridico perchè, in determinati sintagmi, cambia il significato di un verbo. Quest'ultimo, in questo caso, è *gar*, qui usato nella forma debole *gá.gá* del presente/futuro<sup>168</sup>. Quanto all'analisi della forma verbale, *nu-* è il profisso<sup>169</sup> che esprime negazione, il prefisso *i-* è stato assorbito dal profisso, quanto a *-m-*, in questo caso dovrebbe esprimere l'elemento pronominale dell'oggetto (*inim*), secondo lo schema *b>m* di Falkenstein.<sup>170</sup>

In accadico il verbo usato più comunemente è *ragāmum*, che in questo contesto significa “rivendicare”, ma è attestato, nella stessa accezione, anche *baqārum/paqārum*<sup>171</sup>, con lo stesso significato. La differenza tra questi due verbi, secondo San Nicolò<sup>172</sup>, consiste sostanzialmente nel fatto che mentre *ragāmum* significa anche

<sup>165</sup> P. STEINKELLER, *Sale Documents in the Ur III Period*, Stuttgart 1989, pp. 49-50. Tra l'altro in Ur III c'è una sola attestazione.

<sup>166</sup> BIN 7, 62.

<sup>167</sup> Queste ultime datate tutte prima di Hammurapi.

<sup>168</sup> Le categorie più usate attualmente per descrivere le forme finite del verbo sumerico sono quelle di *marū* (per il presente/futuro o forma continua) e di *hamtu* (per il passato o forma compiuta). In ogni caso si tratta di categorie estranee alla lingua sumerica, in quanto provenienti dall'accadico. Per tale ragione si è ritenuto più semplice far riferimento ad una terminologia che, pur non volendo essere esatta, è più facilmente comprensibile per i non specialisti.

<sup>169</sup> In termini grammaticali è possibile definire il profisso anche preformativo.

<sup>170</sup> A. FALKENSTEIN, *Grammatik der Sprache Gudeas von Lagaš*. II ed. Roma 1978, p. 160.

<sup>171</sup> L'equivalenza lessicale è anche in MSL 1, 80, 18.

<sup>172</sup> M. SAN NICOLÒ, *loc. ult. cit.*, p. 173.

“chiamare, gridare”, con un significato tecnico-giuridico di “rivendicare”, *baqārum* ha solo il significato tecnico-giuridico di “rivendicare, contestare”, e si trova solo in contesti giuridici.

Si è voluto accorpare in questa clausola, che M. San Nicolò indicava come A<sup>173</sup>, anche quella che egli indicava come D<sup>174</sup>, attestata unicamente a Nippur e di poco divergente: mentre la clausola A può essere riferita tanto al solo venditore, quanto ad entrambe le parti, la formula D è unilaterale e impegna a non intentare future cause, non solo al venditore, ma anche ai suoi eredi. Dato, però, che da un punto di vista puramente verbale, il verbo è lo stesso, si è ritenuto più opportuno unificare le due clausole.

Per quanto riguarda le varianti, esse, come nella clausola analizzata nel paragrafo precedente, sono soprattutto in sumerico e riguardano per lo più la composizione della catena verbale. Principalmente, abbiamo la forma *inim nu.um.gá.gá.a*<sup>175</sup> e la più breve *inim nu.gá.gá.a*<sup>176</sup>, con un notevole numero di varianti: *inim gá.gá.e*<sup>177</sup>, *inim nu.gá*<sup>178</sup>, *inim nu.gá.gá*<sup>179</sup>, *inim nu.gá.gá.àm*<sup>180</sup>, *inim nu.gá.gá.ia*<sup>181</sup>, *inim nu.gá.gá.de*<sup>182</sup>, *inim nu.um.gá.a*<sup>183</sup>, *inim nu.um.gá.gá*<sup>184</sup>, *inim nu.um.gá.gá.ia*<sup>185</sup>, *inim nu.gá.gá.a.a*<sup>186</sup>, *inim nu.um.gá.gá.a.am*<sup>187</sup>, *inim nu.um.gá.gá.an.dè*<sup>188</sup>, *inim.ma nu.um.gá.gá*<sup>189</sup>, *inim.ma nu.gá.gá*<sup>190</sup>, *inim nu.um.*

<sup>173</sup> IBID. pp. 44-45.

<sup>174</sup> IBID. pp. 55-56.

<sup>175</sup> AJSL 29 p.178b; 180-181; ARN 15, 19, 22, 25, 28, 51, 53, 56, 112; BAP 30; BE 6/1 5, 14, 20, 22, 43, 57, 61, 63, 76; BE 6/2 6, 12, 31, 33, 34, 35, 38, 68; BIN 7 60, 61, 62, 63, 67, 70, 168, 174, 178, 183, 186, 213, 215; CT 2 5, 7, 13, 15, 16, 26, 27, 36, 42; CT 4 7b, 25a, 11b, 16a, 17b, 18a, 19b, 20a, 46a, 49a, 49b; CT 6 20a, 36b, 45, 49c; CT 8 12a, 13a, 15a, 15c, 18a, 18b, 24a, 32a, 35a, 37a, 39a, 48b; CT 45 9, 10, 26, 35; CT 47 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 48, 56; Gautier 19, 22, 23, 29, 31; MHET 2 25, 47, 50, 57, 58, 64, 68, 70, 71, 76, 88, 90, 93, 96, 97, 103, 107, 111, 114, 121, 124, 134, 136, 158, 159, 165, 182, 184, 238, 301, 330, 337, 338, 344, 345, 418, 421, 423, 425, 427, 434, 436, 437, 439, 442, 467, 475, 477, 658, 697, 843, 845, 846, 847, 848, 855, 859, 866, 867, 869, 875, 877; NN 16, 17, 18, 26, 37, 44, 47, 54; OECT 13 79, 89, 156; PBS 8 6, 18, 22, 25, 35, 38, 41, 91, 92, 103, 104, 106, 110, 112, 142, 247; PSBA 33 5; RA 12 201; RA 76 104; Riftin 22a; RSO 2; TIM 4 10, 11, 22, 23, 25; TIM 5 24; TLB 1 224, 234; TS 11; VS 7 4, 8/9; VS 8 54, 58, 121; VS 9 19; VS 13 94, 264; VS 22 1, 2, 8.

<sup>176</sup> BBVOT 1 13, 22, 110, 111/112; BE 6/1 88, 105, 108; CT 4 25b, 40a, 45a, 48a; CT 8 13b, 35c; CT 33 35, 37; CT 45 62; CT 47 25, 26, 43, 44, 49, 60, 69, 71; é.dub.ba.a 7 109; Gautier 3, 11; JCS 11 9; JCS 23 1; Limet 4; MHET 2 40, 83, 164, 191, 266, 320, 334, 343, 356, 386, 388, 409, 412, 416, 417, 479, 482, 707, 821, 845, 854, 871, 872, 873, 874, 876, 878, 882, 883, 886, 887, 888, 926, 928; NN 19, 43, 46; PSBA 33 20; RA 69 9; RA 85 13; Riftin 19; TCL 1 56, 86, 130/131; UET 5 165, 182; VS 7 3; VS 13 3, 20, 28; VS 18 16, 18; VS 22 11, 12, 15; YOS 8 124, 128; YOS 12 153, 214, 227, 390, 537; YOS 14 25, 76, 152, 157, 160, 162, 327, 334.

<sup>177</sup> UET 5 180.

<sup>178</sup> MHET 2 605.

<sup>179</sup> AUCT 4 6; Kienast 81; Limet 1; MHET 2 170, 185, 605; TS 53, 75, 76; UET 5 167; YOS 14 124.

<sup>180</sup> MHET 2 21.

<sup>181</sup> CT 2 17c; MHET 2 129, 370, 415; RA 85 20; VS 7 15; VS 13 25.

<sup>182</sup> UET 5 176.

<sup>183</sup> AJSL 30 p. 54; MHET 2 408, 445, 519, 865.

<sup>184</sup> AJSL 29 pp. 291-292; AUCT 4 3; UET 5 170.

<sup>185</sup> MHET 2 91.

<sup>186</sup> AJSL 29 p. 289; BE 6/2 18; TIM 4 24; TJDB 5.

<sup>187</sup> CT 8 44b.

<sup>188</sup> VS 13 93.

<sup>189</sup> AUCT 4 2; UET 5 149, 157.



gá.gá<sup>191</sup>, inim nu.um.gá.dè<sup>192</sup>, inim nu.um.gá.gá.de.a<sup>193</sup>, inim nu.um.gá.gá.de.eš<sup>194</sup>, inim nu.um.gá.gá.dum<sup>195</sup>, inim nu.um.gá.gá.a.me.eš<sup>196</sup>, inim nu.um.gá.gá.ne<sup>197</sup>, inim nu.um.gá.gá.ne.a<sup>198</sup>.

In accadico, invece, sono attestati i due verbi equivalenti, nei testi lessicali, alla forma sumerica, e cioè *ragāmum* e *baqārum*<sup>199</sup>, con lo stesso significato<sup>200</sup>.

Per quanto riguarda le forme del primo, abbiamo *la i-ra-ga-mu*<sup>201</sup>, *la e-ra-ga-mu*<sup>202</sup>, *la i-ra-ga-am*<sup>203</sup>, *la ra-ga-ma-am*<sup>204</sup> e *la i-ra-gu-mu*<sup>205</sup>. In un caso è attestata la negazione con *u-ul i-ra-ga-mu*<sup>206</sup>.

La seconda forma, invece, è attestata più raramente: *la i-ba-qa-ru*<sup>207</sup>, ma anche *la i-ba-aq-qá-ru-ma*<sup>208</sup> e un'attestazione alla prima singolare: *la a-ba-qú-ru-ú*<sup>209</sup>.

### c. Clausola: “non cambierà”

Quest'ultima clausola è forse la meno diffusa ed è equivalente della precedente. Si trova qualche volta associata alla seconda clausola qui analizzata.

Non si trova mai a Tuttub, né a Nerebtum, a Šaduppum, a Kisurra, e a Dilbat. A Sippar appare soltanto 3 volte, e a Ur 4 volte, delle quali una in accadico<sup>210</sup>. A Larsa appare 13 volte, e di queste una sola volta in accadico<sup>211</sup>. Appare, invece, molto più frequentemente a Kutalla, dove è attestata 30 volte.

Essa è costituita dal verbo *bal* “cambiare”, costruito allo stesso modo degli altri, col profisso negativo *nu-*, che ha inglobato al suo interno il prefisso *i-*, ma l'elemento pronominale *b* questa volta è seguito dall'elemento dimensionale *-ta*, con valore

<sup>190</sup> Riftin 18, 21, 22; TS 4; UET 5 151, 159; YOS 12 161, 556.

<sup>191</sup> BAP 32, 33; Limet 3; MHET 617; TIM 4 9; TLB 1 237; UET 5 149, 153, 157; VS 8 49/78; VS 9 165.

<sup>192</sup> ARN 60.

<sup>193</sup> BIN 7 170; PBS 8 6, 89; RA 76 102; TJDB 19b; YOS 14 325.

<sup>194</sup> ARN 26; TIM 4 17.

<sup>195</sup> Gautier 24.

<sup>196</sup> YOS 8 126.

<sup>197</sup> ARN 153; PBS 8 35.

<sup>198</sup> ARN 5, 8; TIM 4 18.

<sup>199</sup> Questo verbo è usato, ma in contesto diverso, anche nelle clausole d'evizione.

<sup>200</sup> Cfr. *supra*, p. prec.

<sup>201</sup> CT 4 33b; CT 8 26b, 31b; CT 45 117; MHET 2 3, 4, 5, 29, 43, 592, 699.

<sup>202</sup> MHET 2 10, 39, 74.

<sup>203</sup> MHET 2 14, 15.

<sup>204</sup> CT 4 35a; JCS 9 57, 75.

<sup>205</sup> MHET 2 24.

<sup>206</sup> CT 4 48b.

<sup>207</sup> Kienast 82; TCL 10 5; VS 22 6.

<sup>208</sup> YOS 12 274.

<sup>209</sup> Gautier 3, che si ricorda, ha anche la formula analizzata nel paragrafo precedente sempre alla prima persona singolare.

<sup>210</sup> YOS 12 274.

<sup>211</sup> Riftin 16.

separativo. In questo caso b si riferisce all'accordo. La -e finale richiama il soggetto, una terza persona singolare del presente.

In accadico si trova il verbo *nakāru* “essere diverso, nemico” nella coniugazione fattitiva *nukkuru* “cambiare”. Ha un uso speciale in questo contesto.

In un testo proveniente da Larsa<sup>212</sup>, l'equivalente in accadico sembra essere *ib-ba-la-ak-ka-tu-ma*<sup>213</sup>, ed è l'unica attestazione.

Per quanto riguarda le attestazioni del sumerico, abbiamo numerose varianti: la forma meglio attestata è costituita da *nu.mu.un.da.bal.e*<sup>214</sup>, attestata solo a Kutalla, seguita dalle forme *nu.mu.un.da.bal*<sup>215</sup>, *nu.ub.ta.bal.e*<sup>216</sup>, *nu.ub.bi.ta.bal.e*<sup>217</sup>, *nu.mu.un.ta.bal*<sup>218</sup>, *nu.mu.ta.bal.e*<sup>219</sup>, *nu.mu.un.da.bal.e.dè*<sup>220</sup>, *nu.mu.un.da.bal.meš*<sup>221</sup>, *nu.mu.un.da.bal.e.meš*<sup>222</sup>, *nu.mu.un.an.bal.e*<sup>223</sup>, *nu.ib.ta.bal.e*<sup>224</sup>, *nu.ib.ta.bal.e.de*<sup>225</sup>, *nu.mu.un.bal.e*<sup>226</sup>.

Le forme accadiche, invece, in questi documenti sono frammentarie, anche se in due attestazioni da Sippar<sup>227</sup>, dopo la formula del giuramento, si dice:

*ša inim tup-pi-im an-ni-im / ú-na-ka-ru*  
“(giura) che il contenuto di questa tavoletta non cambierà”.

Si tratta, in ogni caso di una clausola che sembrerebbe aver avuto un uso locale, e comunque abbastanza risalente. Probabilmente col passare del tempo, e colla diffusione di questi documenti, si accentua la “standardizzazione” anche di queste clausole.

#### d. Clausola : “non dirà: ‘casa mia’”

Stesso discorso vale per questa clausola, diffusa soprattutto a Larsa. Si tratta, tuttavia, dell'unica clausola che inequivocabilmente costituisce l'oggetto del giuramento del solo venditore. Non è mai attestata in accadico, anche perchè si tratta di una formula attestata soltanto nei testi provenienti dal sud<sup>228</sup>, ed in particolare da Larsa.

<sup>212</sup> Appunto Riftin 16.

<sup>213</sup> Dato che non sembra essere attestato un verbo *balākum*, è possibile che si tratti di un'accadizzazione della radice verbale *bal*.

<sup>214</sup> TS 49, 52, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 67, 72, 73, 75, 83a, 84, 85, 86, 100, 101a.

<sup>215</sup> TLB 1 16; TS 29, 34, 39, 65, 79, 80.

<sup>216</sup> RA 69 9; RA 85 19; VS 13 66; YOS 12 355.

<sup>217</sup> VS 13 67.

<sup>218</sup> VS 9 10/11.

<sup>219</sup> TLB 1 17.

<sup>220</sup> RA 85 1.

<sup>221</sup> TS 53.

<sup>222</sup> TS 47, 59.

<sup>223</sup> UET 5 137.

<sup>224</sup> VS 13 77.

<sup>225</sup> YOS 12 277.

<sup>226</sup> TS 27.

<sup>227</sup> CT 4 49a; MHET 2 50.

<sup>228</sup> Con l'eccezione di Šaduppum.

Ci sono tre attestazioni a Šaduppum<sup>229</sup>, due ad Ur e a Kisurra, una a Kutalla, mentre a Larsa appare 73 volte su 150 testi. Nei testi provenienti dalle altre città non è mai attestata. La struttura di questa formula è più complessa rispetto alla precedente, in quanto al suo interno introduce un discorso diretto, attribuito al venditore. Quest'ultimo, infatti, si impegna a non riferirsi più all'immobile venduto come se fosse suo, e, di conseguenza, a rivenderlo.

Nel dettaglio, la formula inizia con la dichiarativa, ellittica del predicato, che però qui è introdotto per una più chiara interpretazione. Il sostantivo *é*, qui usato emblematicamente in quanto indica non soltanto la casa, ma anche in generale i beni di una famiglia, è seguito immediatamente dall'aggettivo possessivo *mu* di prima persona singolare. Letteralmente sarebbe da tradurre "casa mia", ed è estremamente concisa. Quanto al verbo, invece, *bé*, anche in questo caso è la forma debole del presente/futuro. La forma è più complessa: c'è il profisso di negazione *nu*, il prefisso *-i-* assorbito all'interno del profisso, l'elemento pronominale *-b-* dell'oggetto. L'elemento nuovo è la *-a* finale, che, posta dopo la radice verbale, la nominalizza.

Quando i venditori sono più d'uno, la forma resta sempre al singolare, e in un caso<sup>230</sup> *bé* è al singolare e *pàd* ("giurare") al plurale. In un altro caso il verbo è costituito da *du<sub>11</sub>.du<sub>11</sub>*.

Per quanto riguarda le varianti, si può dire che la forma base è certamente la più diffusa: *é<sup>231</sup>.mu nu.ub.bé.a<sup>232</sup>*, ma anche se poche, delle attestazioni ci sono: *é.mu nu.ub.bé.e.a<sup>233</sup>*, *é.mu nu.ub.bi.ia<sup>234</sup>*, *é.mu nu.ub.bé.a.an<sup>235</sup>*, *é.mu nu.ub.bé.am<sup>236</sup>*, *é.mu nu.ub.bé<sup>237</sup>*, *é.mu nu.ub.bé.a.ne.eš<sup>238</sup>*, *é.mu nu.ub.bé.me.eš<sup>239</sup>*. Ci sono, poi, attestazioni senza che venga espresso il contenuto in forma diretta della dichiarazione: o si dice il bene senza l'aggettivo possessivo suffisso, come *é nu.ub.bé.a<sup>240</sup>*, oppure si nomina il venditore: *NV é nu.ub.bé.a<sup>241</sup>* e *nu.ub.bé.ak.e<sup>242</sup>*, quest'ultimo senza neppure nominare il bene in oggetto. Ma c'è anche un'altra attestazione interessante, che vede come protagonista il figlio del venditore: figlio del venditore *é.ad.da nu.bé.ta<sup>243</sup>*.

<sup>229</sup> YOS 14 112, 118, 130.

<sup>230</sup> VS 13 75.

<sup>231</sup> Non si distinguono, in questa sede le tipologie, e si usa è nell'accezione di "bene"

<sup>232</sup> Babyloniaca 7 47, BIN 7 106; Limet 8; RA 12 p. 201; RA 85 4; TCL 10 6, 7, 11, 15, 18, 23, 26, 29, 40, 41, 50, 51, 89, 128; TIM 5 23; TLB 1 2, 3, 11; TS 2; UET 5 169; VS 13 70, 75, 78, 79, 81, 87; YOS 5 118, 119, 121, 123, 125, 126, 129, 131, 138, 143, 144; YOS 8 9, 47, 50, 58, 65, 79, 84, 85, 110, 124, 134, 147, 176; YOS 12 214; YOS 14 118.

<sup>233</sup> YOS 14 112.

<sup>234</sup> TCL 10 8.

<sup>235</sup> YOS 14 263.

<sup>236</sup> Kienast 75.

<sup>237</sup> Riftin 15; TCL 10 32; YOS 5 130.

<sup>238</sup> TIM 5 25.

<sup>239</sup> TS 39; VS 13 94.

<sup>240</sup> TCL 10 43, 73; TCL 11 198; VS 13 88.

<sup>241</sup> AUCT 5 103; TCL 10 33.

<sup>242</sup> TCL 10 44.

<sup>243</sup> Kienast 76.

Come già affermato più volte, proprio la presenza di questa formula all'interno del giuramento sarebbe un indizio del fatto che quest'ultimo, almeno per quanto riguarda le clausole contenute nel documento, fosse essenzialmente pronunciato dal venditore. Ma esiste, però, anche un'eccezione. Si tratta di CT 2 37, che accanto alla formula usuale, ha anche:

kaspam ù-la ni-il-ki-e ù-la i-ga-ab-bu-ú

“Essi non diranno: l'argento (o il prezzo) non abbiamo ricevuto”<sup>244</sup>

#### 4 Clausole d'evizione

Si tratta di clausole non sempre presenti nei documenti esaminati, e si distinguono dalle precedenti sia per la loro struttura sia per la loro collocazione all'interno del documento. Steinkeller nel suo saggio su Ur III afferma che, pur non essendo sempre espresse nel testo, esse dovevano essere implicite nella stipulazione<sup>245</sup>.

In questa stessa categoria è stata inserita anche una clausola che Matouš definisce clausola di garanzia, distinguendola da quelle di evizione in quanto non è dipendente dal giuramento: essa si presenta piuttosto come un'eventualità: se ci dovesse essere una contestazione, allora il venditore (o un garante) dovrà rifondere all'acquirente una certa somma. Il motivo per cui si è ritenuto di inserire tale clausola tra quelle di evizione è dovuto non solo al fatto che il significato all'interno del documento è lo stesso, ma anche al verbo, che è lo stesso della clausola qui indicata come 2a.

All'interno del giuramento essa appare molto generica, e molto spesso il garante è lo stesso venditore, accompagnato, in alcuni casi, anche dai suoi eredi. In queste clausole, infatti, si dice semplicemente che in caso di rivendicazioni il venditore (o chi per lui) sarà responsabile. Nel testo non si spiega da che parte venga la rivendicazione, ma è scontato che venga da parte di terzi, perché già le clausole di non-rivendicazione mettono al sicuro l'acquirente da eventuali ripensamenti da parte del venditore.

Le rivendicazioni da parte di terzi potevano essere imputabili sostanzialmente al dolo del venditore, che poteva aver venduto un bene ipotecato, oppure un bene sottoposto all'*ilkum*, cioè ad un tipo speciale di *corvée*, ed altro ancora<sup>246</sup>.

A differenza di quanto si è osservato circa le clausole di non rivendicazione, queste clausole, ove omesse, non riducono l'efficacia della compravendita vera e propria: al massimo possono comportare un ulteriore aggravio economico per il compratore. Si tratta, quindi, di un tipo di garanzia accessoria, e questo in qualche modo spiega la sua ridotta diffusione in questi documenti.

Dai documenti di compravendita, ad eccezione di RA 85 1, che però è un testo un po' particolare, non si capisce bene da chi possa essere evitto l'immobile. Nei testi è chiaramente detto chi sarà tenuto a rispondere in caso di un'eventuale contestazione, si suppone, fondata. Purtroppo, su cosa si fondi tale contestazione non è dato sapere, anche

<sup>244</sup> Cfr. a questo proposito *supra*, cap. 3 §4 d.2.

<sup>245</sup> P. STEINKELLER, *Sale Documents in the Ur III Period*, Stuttgart 1989, pp. 50-52.

<sup>246</sup> A questo proposito cfr. §§37 e 69 del Codice di Hammurapi.

se si può cercare qualche lume nei testi giudiziari che abbiano ad oggetto beni immobili (processi e tavolette di non contestazione) e, spesso, anche nei testi di scambio. Non potendo analizzare sistematicamente queste altre fonti, si può, per il momento, ipotizzare che dovevano essere persone legate al venditore, ma non in linea diretta.

In qualche caso è espressa una penale da pagare in caso di evizione, la cui entità è del tutto indipendente dal valore dell'immobile stesso (può arrivare a due mine d'argento), e questo porterebbe a supporre che si tratti sostanzialmente di un deterrente, sempre a tutela dell'acquirente.

#### a. Clausola: “sarà responsabile”

L'espressione presenta un verbo piuttosto generico, quale appunto è *nazazum*, che significa “stare, esserci”<sup>247</sup>, e che in questo contesto si arricchisce di una connotazione tecnico-giuridica, indicando una sorta di assunzione di responsabilità, cioè una presenza concreta, cui l'acquirente potrà rivolgersi in caso di una qualsiasi rivendicazione da parte di terzi.

A Sippar è attestata solo otto volte<sup>248</sup>, a Tuttub appare una sola volta e a Šaduppum 3 volte. In tutti questi casi la formula è attestata in accadico. A Nerebtum c'è forse una sola<sup>249</sup> attestazione ed è in accadico, come anche a Dilbat, dove tredici testi riportano la clausola in accadico.

A Kisurra, a Isin e a Nippur non appare mai, mentre a Larsa ci sono nove attestazioni, e di queste, solo una è in accadico<sup>250</sup>. A Kutalla l'unica attestazione è in sumerico, come anche a Ur, dove la formula appare ben 43 volte.

La clausola può avere alcune varianti in sumerico: la forma più frequente è *inim.gal.la (oggetto). (bi).šè in.na.gub.bu*<sup>251</sup>, ma ci sono numerose varianti:

*inim.gal.la (oggetto).(bi).šè in.na.an.gub.bu*<sup>252</sup>  
*inim.gal.la.bi.šè in.na.an.gub.bu*<sup>253</sup>  
*inim.gal.la (oggetto) in.na.gub.bu.ne.en*<sup>254</sup>  
*inim.gal.la (oggetto).(bi).šè in.na.an.gub.bu*<sup>255</sup>  
*inim.gal.la (oggetto) (venditore) ma.an.gub.bu*<sup>256</sup>  
*inim.gal.la é.bi.šè i.gub.bu*<sup>257</sup>  
*inim.gal.la é.a.na in.na.gub*<sup>258</sup>

<sup>247</sup> Cfr. sulla discussione M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, p. 143 e poi pp. 146-149.

<sup>248</sup> BE 6/1 2; BBVOT 111/112 e 115; CT 8 38b e 39b; MHET 2 3, 903; RA 85 12.

<sup>249</sup> UCLMA 9/3019.

<sup>250</sup> VS 13 75.

<sup>251</sup> Limet 4; TS 7, 15 16, 93, 94; UET 5 138, 139, 142, 143, 144, 146, 148, 151, 157, 160, 161; YOS 8 139.

<sup>252</sup> Riftin 21 e 22.

<sup>253</sup> AUCT 4 2; Riftin 17; YOS 12 42, 161.

<sup>254</sup> TS 4.

<sup>255</sup> Limet 6.

<sup>256</sup> Limet 5.

<sup>257</sup> UET 5 136.

inim.gal.la (oggetto).(bi).šè (venditore) in.na.gub.bu.bu<sup>259</sup>  
inim.gal.la é.ne.ne in.na.gub.bu.meš<sup>260</sup>  
inim.gal.la é.a.ne.ne in.na.gub.bu.meš<sup>261</sup>  
inim.gal.la (oggetto) (venditore) in.na.an.gub.bu.e.ne<sup>262</sup>  
inim.gal.la é.a.na in.na.gub.bu.me.eš<sup>263</sup>  
inim.gal.la (oggetto).bi.šè ib.ta.gub.me<sup>264</sup>

Per quanto riguarda la forma accadica, abbiamo le seguenti varianti:

*a-na ba-qar a.šà* (garante) *i-za-az*<sup>265</sup>  
*a-na ba-aq-ri é / a.šà* (venditore) *i-za-az*<sup>266</sup>

Ci sono, poi, formule in cui l'oggetto su cui si prevede l'eventuale evizione è espresso attraverso un pronome personale suffisso:

*a-na ba-aq-ri-šu* (garante) *i-za-az*<sup>267</sup>  
*a-na ba-aq-ri-ša* (garante) *i-za-az*<sup>268</sup>  
*a-na ba-aq-ri-ša* (garante) *i-za-zu*<sup>269</sup>  
*i-na ba-qi-ra-an* (oggetto) (garante) *i-za-az-ma*<sup>270</sup>

Questa formula appare attestata in maniera più consistente nei testi provenienti dal sud (anche se con una sola attestazione a Kutalla), dove la formula è in sumerico, mentre nelle città settentrionali è molto rara ed espressa sempre in accadico, come anche avviene a Dilbat. Da un punto di vista cronologico si può notare come la formula sia diffusa soprattutto nei regni di Warad-Sîn, Rîm-Sîn e Sîn-muballit, ai cui regni risalgono gran parte delle attestazioni da Ur, Larsa e Dilbat.

Considerando, quindi, i dati raccolti, si può dire che la formula ha sostanzialmente una diffusione locale, e una forte concentrazione cronologica intorno ai regni di Sîn-muballit di Babilonia e di Warad-Sîn e Rîm-Sîn di Larsa, pur essendo attestato sin da Sumu-el di Larsa e fino ad Ammîšaduqa di Babilonia.

## b. Clausola: “risponderà”

In sumerico, il verbo che compare in questa formula è lo stesso della clausola di non rivendicazione (R1), ma il suo significato è diverso, come dimostra l'equivalente

---

<sup>258</sup> UET 5 162.

<sup>259</sup> UET 5 182.

<sup>260</sup> UET 5 149.

<sup>261</sup> UET 5 150.

<sup>262</sup> YOS 12 277.

<sup>263</sup> UET 5 181.

<sup>264</sup> TLB 1 2.

<sup>265</sup> BE 6/1 2, ma si trova dopo il giuramento.

<sup>266</sup> Gautier 9, 11, 12, 15, 16, 22, 23, VS 7 8/9, VS 13 75, YOS 14 26, 27.

<sup>267</sup> VS 7 2.

<sup>268</sup> BBVOT 1 111-112.

<sup>269</sup> MHET 2 3.

<sup>270</sup> VS 18 16.

accadico<sup>271</sup>, *apālum*, letteralmente “rispondere”, anche in senso tecnico-giuridico, e si usa anche per attribuire responsabilità in caso di delitto. Bisogna notare, inoltre, che le attestazioni in accadico sono molto spesso nella coniugazione Gt, *itappal*, o Gtn, *itanappal*, con un valore, cioè ingressivo e iterativo<sup>272</sup>.

Questo verbo, in questa speciale accezione, può avere due diverse costruzioni: una, simile a quella vista nel paragrafo immediatamente precedente a questo, che dice “per una rivendicazione il garante risponderà”, mentre l’altra presenta un periodo ipotetico, con la protasi introdotta dalla congiunzione *tukum.bi*, “se”, e il verbo *gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>* nell’apodosi. Secondo Matouš<sup>273</sup>, quest’ultima sarebbe una formula diversa, e per di più è esterna al giuramento. Il motivo per cui si è ritenuto, però, di trattare ugualmente qui tutte e due le formule è dovuto al fatto che il verbo che attribuisce la responsabilità al venditore o al garante è comunque lo stesso, e ha lo stesso significato. Inoltre bisogna anche considerare che l’espressione *gù.gal.la*, “per una rivendicazione” corrisponde, se si vuole, ad un’eventualità, anche se formalmente non è una protasi di periodo ipotetico.

### *b.1 Clausola: “per una rivendicazione sulla casa il garante risponderà”*

Questa formula, analizzata anche da San Nicolò<sup>274</sup>, è messa in relazione con la formula analizzata nel paragrafo precedente<sup>275</sup>, ed è piuttosto semplice e diretta. Il verbo *apālum* è usato con lo stesso significato anche in testi di credito, “soddisfare un debito”. Tale forma non è mai attestata a Tuttub, a Nippur, a Dilbat, a Nerebtum, a Sippar e a Kisurra. A Šaduppum c’è un solo caso, e in accadico<sup>276</sup>, come a Marad, mentre a Ur ci sono solo due casi, entrambi in sumerico. È invece ben attestata a Kutalla, dove appare 21 volte, sempre in sumerico, e a Larsa, dove appare 31 volte, una sola delle quali è in accadico<sup>277</sup>. Per quanto riguarda le varianti, per il sumerico, accanto alla più frequente *gù.gal.la* (oggetto<sup>278</sup>) (Venditore) *ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>(meš)*<sup>279</sup>, c’è un’attestazione con lieve modifica della prima parte *gù.gar.ra* (oggetto) (Venditore) *ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>*<sup>280</sup>. Vi sono, però, numerose varianti:

<sup>271</sup> Cfr., a questo proposito MSL 1, Taf. 6, col. II, 12: *gù.gal.la ba.ib.gi<sub>4</sub>. gi<sub>4</sub> bu-qur-ru-ú ip-pal*

<sup>272</sup> Cfr. M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, p. 153.

<sup>273</sup> Si tratta della clausola di garanzia, secondo L. MATOUŠ, *Les contracts de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), pp. 46-47.

<sup>274</sup> M. SAN NICOLÒ, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*. München 1922, p. 150ss.

<sup>275</sup> IBID., p. 198s.: „Die zweite Formulierung *baqrî apâlu* ‘für Eviktion(s-ansprüche) Ersatzleisten’, hingegen ist ein direktes Schuldversprechen, dessen Inhalt wiederum nur die gesetzliche Ersatzverpflichtung bildet“.

<sup>276</sup> YOS 14 125.

<sup>277</sup> VS 13 67.

<sup>278</sup> Si è preferito lasciare “oggetto” quando la formula attestata non presenta é, per correttezza terminologica. Allo stesso modo, quando la forma attestata comprendeva é, essa è stata lasciata con i suffissi.

<sup>279</sup> BIN 7 62; RA 69 9; TS 33, 34, 53, 67, 72; VS 13 87; YOS 8 156.

<sup>280</sup> YOS 8 65.

gù.gal.la (oggetto).šè (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.meš<sup>281</sup>  
 gù.gal.la é.a.ke<sub>4</sub> (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>282</sup>  
 gù.gal.la (oggetto) (Venditore) lugal.e ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>283</sup>  
 gù.gal.la é.a.ni (Venditore) in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>284</sup>  
 gù.gal.la é.dè (Venditore) in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>285</sup>  
 gù.gal.la (oggetto) in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>286</sup>  
 gù.gar.ra (oggetto) in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>287</sup>  
 gù.gar.ra (oggetto) (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>288</sup>  
 gù.gar.ra.bi ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.e.ne<sup>289</sup>  
 gù.gar.ra in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>290</sup>  
 gù.gar.ra in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.meš<sup>291</sup>  
 gù.gar.ra é.e.ke<sub>4</sub> (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.meš<sup>292</sup>  
 gù.gal.e.la.an.ni kiri<sub>6</sub> (Venditore) in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>293</sup>  
 gù.gar.ra (oggetto).šè (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>294</sup>  
 gù.gar.ra (oggetto) (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dè<sup>295</sup>  
 gù.gal.la i.ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>296</sup>  
 gù.gar.ra (oggetto).ke<sub>4</sub> (Venditore) in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>297</sup>  
 inim.bi gar.ra.a.ni in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>298</sup>

Per quanto riguarda le forme in accadico, invece, le attestazioni sono molto meno numerose, e le varianti riguardano sia il caso del sostantivo, che nella forma del verbo. Ecco l'elenco:

*ba-qi-ra-an* (oggetto) (Venditore) *i-ta-na-ap-pa-al*<sup>299</sup>  
*ba-aq-ri* (oggetto) (Venditore) *i-ta-na-pa-al*<sup>300</sup>  
 (oggetto) *i-ta-na-pa-al*<sup>301</sup>

Ci sono, poi, anche attestazioni miste:

*ba-qi-ir* (oggetto) (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>302</sup>  
*a-na ba-qi-ra* (oggetto) (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>303</sup>

<sup>281</sup> YOS 5 131; YOS 8 134.

<sup>282</sup> TLB 1 17; VS 13 70, 79.

<sup>283</sup> TCL 10 40.

<sup>284</sup> TLB 1 3.

<sup>285</sup> UET 5 176.

<sup>286</sup> Riftin 27.

<sup>287</sup> TS 62.

<sup>288</sup> Limet 9; TS 27, 57, 65, 69, 73.

<sup>289</sup> TS 74.

<sup>290</sup> TS 59, 61; YOS 5 139.

<sup>291</sup> TS 83.

<sup>292</sup> TS 84, 86, 100.

<sup>293</sup> VS 13 78.

<sup>294</sup> VS 13 81; YOS 8 79, 110; YOS 12 214.

<sup>295</sup> VS 13 88.

<sup>296</sup> YOS 8 85.

<sup>297</sup> YOS 8 126.

<sup>298</sup> TCL 10 7.

<sup>299</sup> YOS 12 274.

<sup>300</sup> YOS 14 125.

<sup>301</sup> OECT 13 6.

<sup>302</sup> VS 13 66.



Si può rilevare come anche questa formula sia essenzialmente documentata a sud, tanto che le attestazioni, e le conseguenti varianti in accadico sono molto poche. A differenza della clausola analizzata nel paragrafo precedente, questa formula è presente essenzialmente a Larsa e a Kutalla. I documenti che la contengono provenienti da quest'ultima città datano essenzialmente ai regni di Ḫammurabi e Samsuiluna, mentre quelli provenienti da Larsa datano, oltre a questi re, anche al regno di Rīm-Sîn.

*b 2. Clausola: "Se farà una contestazione per la sua casa risponderà"*

Si tratta della formula strutturata in modo più complesso, rappresentando un periodo ipotetico e presentando ben due verbi. Per quanto riguarda le attestazioni, esse provengono essenzialmente da Larsa<sup>304</sup>, da Isin<sup>305</sup>, Ur<sup>306</sup>, Šaduppum<sup>307</sup> e, infine, Uruk<sup>308</sup>: con l'eccezione di Šaduppum, anche in questo caso si tratta di città meridionali. La distribuzione cronologica è piuttosto risalente (Sumu-el e Sîn-iqīšam di Larsa, Damiq-ilišu di Isin), ma si arriva anche a Rīm-Sîn, Ḫammurabi e Samsuiluna.

tukum.bi inim.gal.la (Venditore) gù.gal.la (oggetto).a.ni ... x gìn kù.babbar.bi ba.ni.  
[...].gi<sub>4</sub><sup>309</sup>  
tukum.bi (Venditore)-ma é.mu nu.ub.bé.a gù.gar.ra é.a.ni.šè ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>310</sup>  
tukum.bi (oggetto) gù.gar.ra.an.ni (Venditore) in.na.ab.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>311</sup>  
tukum.bi (oggetto) gù.gal.la ba.an.dib gù.gal.la [...] (Venditore) ba.ni.[...]<sup>312</sup>  
tukum.bi é.gal.la ba.an.dib gù.gal.la é.a.ki.šè (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>313</sup>  
tukum.bi (oggetto) gù.gal.la ba.an.tuku (Venditore) ba.an.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>314</sup>  
tukum.bi (oggetto) gù.gal.la ba.an.tuku.uš gù.gal.la.ni.eš (Venditore) ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>315</sup>  
tukum.bi *i-ba-aq-ri* (oggetto) *ba-qi-ri-šu* (Venditori) *i-ta-na-ap-pa-lu*<sup>316</sup>  
tukum.bi (oggetto) gù.gal.la ba.an.dib gù.gal.la é.gal (oggetto).bi.še (Venditore)  
ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>317</sup>

C'è, infine, una strana commistione tra questo tipo di frase e la clausola di non rivendicazione di ultimo tipo:

tukum.bi é.mu na.ab.bé.a 1/3 ma.na kù.babbar ì.lá.e ù tukum.bi gù.gar.ra ba.an.  
dib in.na.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub><sup>318</sup>.

<sup>303</sup> VS 13 67.

<sup>304</sup> BIN 7 106; Riftin 27; TCL 10 129 e 130; VS 13 65, 70; YOS 8 84, 124, 143.

<sup>305</sup> BIN 7 69; RA 72 102.

<sup>306</sup> YOS 12 274.

<sup>307</sup> YOS 14 26 e 112.

<sup>308</sup> RA 85 19.

<sup>309</sup> TCL 10 130.

<sup>310</sup> TLB 1 1.

<sup>311</sup> YOS 8 124.

<sup>312</sup> YOS 14 329.

<sup>313</sup> TCL 10 129.

<sup>314</sup> RA 85 19.

<sup>315</sup> RA 76 102.

<sup>316</sup> VS 13 20.

<sup>317</sup> BIN 7 67.

“Se dirà ‘la casa è mia’ pagherà 1/3 di mina d’argento e se una contestazione ci sarà risponderà”.

Anche in questo caso, si può dire che non c’è quasi una formula uguale all’altra, e questo è dovuto al fatto che è poco attestata, e quindi non standardizzata.

c. Altre forme:

Si tratta di attestazioni diverse, per lo più con il verbo sumerico *lá*, “versare”, in accadico *šaḳālum*, “pesare”, e quindi “pagare”, lo stesso usato nella formula di pagamento, vista nel terzo capitolo. La formula più comune è la seguente:

*ba-qi-ir i-ba-qa-ru* (penale) *ì.lá.e*<sup>319</sup>  
“in caso di rivendicazione, pagherà la penale”.

In un documento da Ešnunna<sup>320</sup> si dice che la penale è di 2 mine d’argento, e la forma verbale è incompleta, ma sembrerebbe essere al preterito, mentre in uno da Larsa<sup>321</sup> essa ammonta a 1 mina, a fronte dei 10 sicli del prezzo dell’immobile.

In un testo da Marad<sup>322</sup>, invece, si legge:

*ba-qi-ir i-ba-aq-qa-ar / mu ... in.ši.in.šám / 10 ma.na kù.babbar é.gal / i.lá.e*  
“per una rivendicazione / ... ha acquistato / 10 mine d’argento (del?) palazzo pagherà”

Molto particolare un documento proveniente da Ishchali<sup>323</sup>, che prevede:

*ba-qi-ir i-ba-aq-qa-ru 2 ma.na kù.babbar ì.lá.e ù li-ša-an-šu iš-ša-la-ap*  
“Per una rivendicazione pagherà 2 mine d’argento o<sup>324</sup> la sua lingua verrà tagliata”

Una formula ancora diversa, probabilmente legata al verbo *búr*, *pašarum*, è attestata in un testo da Ur<sup>325</sup>:

*inim.gal.la kiri<sub>6</sub>.e lú bu.ri.e.eš*  
“per una rivendicazione sull’orto l’uomo è liberato”

Si tratta, in ogni caso, di attestazioni sporadiche, provenienti da città diverse, che danno poco adito ad analisi puntuali, e confermano l’impressione, già avuta nei paragrafi precedenti, che tale formula sia in realtà accessoria, attestata a sud e molto raramente a nord, concentrata nel periodo centrale dell’età paleo-babilonese. Data la sua

---

<sup>318</sup> BIN 7 106.

<sup>319</sup> Bib. Mes. 19, ma anche TIM 5 19 e 21.

<sup>320</sup> TIM 5 21.

<sup>321</sup> TCL 10 10.

<sup>322</sup> MAOG 4 1.

<sup>323</sup> Si tratta di UCP 10/1 11.

<sup>324</sup> Si segue, in questo, l’interpretazione di P. STEINKELLER, *Sale Documents in the Ur III Period*. Stuttgart 1989, p. 63: è evidente che intendere la congiunzione come copulativa e non disgiuntiva renderebbe la penalità estremamente grave.

<sup>325</sup> UET 5 172.

rarietà, inoltre, non ha raggiunto nessuna forma standardizzata, almeno non nella misura in cui si sono standardizzate le formule di non contestazione.

#### d. Osservazioni

A questo punto sembra opportuno citare, in via del tutto esemplificativa, un paio di testi che possono in qualche modo gettare luce sull'importanza di queste clausole all'interno di un documento di compravendita.

Nel primo di tali testi<sup>326</sup>, all'acquirente viene ceduto un campo in cambio di quello che gli era stato originariamente venduto e che, in seguito, era stato rivendicato da un terzo. Presumibilmente la clausola di evizione doveva essere contenuta nell'atto originario e quindi il venditore aveva dovuto provvedere a sostituire il bene rivendicato con un altro equivalente.

2 1/2 iku a.šà / da.bi gú-šu-ri-im / da.bi kiri<sub>6</sub> ku-pa-nu-um / ù da.bi il-a-a-bu-um / a.šà ip-qú-d<sup>d</sup>ba-ú / ki ip-qú-d<sup>d</sup>ba-ú / a-na pu-ḫa-at a.šà<sup>lim</sup> / ša bu-ḫa-ma-dingir ib-qú-ru / ip-qú-d<sup>d</sup>ba-ú / a-na<sup>d</sup>MAR.TU-še-mi / i-di-in mu lugal.bi / in.pàd

#### Traduzione

Un campo di 2 1/2 iku, confinante con Apin-šurim, con l'orto di Kupanum e con Ila-abum è il campo di Ipqu-Bau. Da Ipqu-Bau<sup>327</sup> in cambio del campo che Buḫama-ilum aveva rivendicato, Ipqu-Bau lo ha dato ad Amurru-šemi. Per il re ha giurato.

Il secondo testo, RA 85, 1, invece, spiega un caso contrario. Sembrerebbe, infatti che non dovesse essere stata prevista la formula di garanzia per evizione nell'atto di vendita che aveva preceduto la stesura di questo secondo documento e l'acquirente è costretto a pagare per la seconda volta l'intero prezzo dell'orto al nipote del venditore. Bisogna presumere, inoltre, che l'orto acquistato costituissero parte dell'eredità di due fratelli e che soltanto uno di essi abbia preso parte alla transazione, forse perchè l'altro era assente o morto. In seguito, l'erede dell'altro fratello rivendica la sua parte e l'acquirente, non essendosi preventivamente cautelato, deve ripagare il prezzo dell'orto.

18 iku 10 sar giš<sup>š</sup>kiri<sub>6</sub> / ú.sa.du giš<sup>š</sup>kiri<sub>6</sub> ugula simug / ù ús.sa.du id / giš<sup>š</sup>kiri<sub>6</sub> d<sup>d</sup>EN.ZU-li-ta-làl / ki d<sup>d</sup>EN.ZU-li-ta-làl / <sup>1</sup>ša-ar-ri-qum / in.ši.šám / šám.til.la.bi.šè / 5 1/3 gín 12 še kù.babbar / in.na.an.lá / <sup>1</sup>a-zi-lum / ma-ri a-ḫi-šu ša d<sup>d</sup>EN.ZU-li-ta-làl / giš<sup>š</sup>kiri<sub>6</sub> ib-qú-ur-ma / 5 1/3 gín 12 še kù.babbar / [š]ám giš<sup>š</sup>kiri<sub>6</sub> / a-na a-zi-lum / in.na.lá / u<sub>4</sub>.kúr.šè <sup>1</sup>a-zi-lum / ba-qí-ra-nam ma-la ib-ba-aš-šu-ú / ba.ni.ib.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub> / nu.mu.un.gi<sub>4</sub>.gi<sub>4</sub>.dè / nu.mu.un.da.bal.e.dè / mu<sup>d</sup>ri-im<sup>d</sup>EN.ZU lugal in.pàd /

Testimoni e datazione.

#### Traduzione

L'orto di 18 iku e 10 sar, accanto all'orto del capo-fabbro e accanto al canale, è di Sîn-litalal. Šarriqum l'ha acquistato da Sîn-litalal. Ha pagato come suo prezzo completo 5 1/3 sicli e 12 grani d'argento. Azilum, figlio del (suo) fratello di Sîn-litalal ha rivendicato l'orto e (Šarriqum) ha pagato

<sup>326</sup> Limet 12.

<sup>327</sup> Questo elemento è sospeso: si tratta probabilmente di un errore. Forse lo scriba intendeva dire che Amurru-šemi aveva comprato da Ipqu-Bau un campo, ma poi ha tralasciato di scriverlo e ha lasciato in sospeso il concetto.

ad Azilum come prezzo dell'orto 5 1/3 sicli e 12 grani d'argento. Per la vita di Rīm-Sîn il re giura che in futuro Azilum sarà responsabile per ogni rivendicazione che ci sarà, non tornerà indietro e non farà rivendicazioni.

Con ogni probabilità si doveva dunque trattare della vendita di un campo ereditato da due fratelli, uno dei quali non era comparso nell'atto di vendita: per questo motivo il giudice deve aver riconosciuto all'erede del fratello che non era comparso nella vendita il diritto al rimborso della quota che sarebbe stata versata a suo padre, coerede insieme allo zio, e cioè una quota pari a quella che l'acquirente aveva a suo tempo dato allo zio. Si può notare, tuttavia che il giudice avrebbe potuto anche prendere una decisione diversa, e cioè far pagare allo zio la metà della somma ricevuta come prezzo.

È interessante osservare che in questa nuova tavoletta, oltre a quella di non rivendicazione, c'è la clausola di garanzia per evizione a carico del nipote del venditore, con conseguente giuramento.

Mettendo insieme tutte queste osservazioni fatte sulle formule di evizione si può concludere dicendo che esse sono scarsamente attestate a nord e al centro, con l'eccezione di Dilbat, mentre sono piuttosto diffuse in tre città meridionali, e cioè Larsa, Ur e Kutalla. Una formula sembra essere stata più usata prima del regno di Warad-Sîn, un'altra sembrerebbe affermarsi durante il suo regno, quello di Rīm-Sîn e quelli dei loro contemporanei Sîn-muballit, Ḫammurapi e poi Samsuiluna.

Se questo da un lato dà l'impressione che si tratti di una clausola non necessaria, è interessante notare, dall'altro, che la sua assenza poteva comportare per l'acquirente un ulteriore esborso a favore di chi avesse evitto, a ragione, l'immobile acquistato. Nel caso opposto, invece, l'acquirente avrebbe ottenuto in cambio dell'immobile contestato un immobile equivalente dallo stesso venditore. Queste due eventualità, però, sono limitate, nei casi presi in esame, soltanto a Larsa e al regno di Rīm-Sîn, cioè in un contesto spazio-temporale ben preciso.

Sembrerebbe, dunque, che il ricorso all'evizione per gli immobili fosse sostanzialmente limitato alle città meridionali del paese e diffuso nel corso di pochi anni. Pur essendo, perciò, non necessaria, tale clausola non appare affatto superflua, tanto che, ovviamente nell'ambito delle città meridionali in cui compare, qualora essa manchi, si creano degli svantaggi o inconvenienti per il venditore.

## **5. Clausole di non-annullamento**

Queste clausole sono attestate molto raramente in questo periodo, ma sono ugualmente estremamente interessanti in quanto rappresentano un'indicazione importante circa la validità del documento di compravendita.

Bisogna ricordare, a questo punto, che i documenti di compravendita non solo potevano essere rivendicati o evitti da privati, titolati a farlo, ma potevano anche essere annullati con un provvedimento regio comunemente noto come "editto di remissione dei debiti".

Tale provvedimento, sul cui contenuto si sta ancora discutendo intensamente, in questo periodo sembrerebbe essere un provvedimento attraverso il quale il re annullava

alcuni tipi di prestito, restituiva la libertà a chi era caduto in servitù per debiti e annullava le compravendite. In generale, si tratta di un tipo di provvedimento molto mirato, volto a restaurare una situazione sociale degenerata: annullare alcuni tipi di debito, in particolare quelli contratti per necessità, ridare la libertà a chi è stato asservito per debiti e annullare la vendita di un immobile per motivi di necessità, costituiscono, infatti, dei provvedimenti volti a dare sollievo a classi di persone stremate da carestie e siccità.

Purtroppo, l'unico editto finora ritrovato e in condizioni piuttosto buone, cioè quello di Ammišaduqa<sup>328</sup>, è comunque molto lacunoso e frammentario, e mancano proprio le parti relative all'annullamento delle vendite. In compenso, però, proprio dalle tavolette della prassi giuridica, comprese quelle di compravendita immobiliare, si sa con certezza che alcuni di questi editti annullavano retroattivamente<sup>329</sup> anche le compravendite immobiliari. Sulla base di tali attestazioni, che di seguito saranno analizzate, si possono fare alcune osservazioni.

Innanzitutto, c'è da osservare che prima di Rīm-Sîn di Larsa questi editti erano emanati nel primo anno di regno del nuovo re, mentre con Rīm-Sîn e Hammurapi si emanano anche in altri momenti del regno. Questa intensificazione è probabilmente da connettersi con la lunga durata dei regni di questi re (rispettivamente 60 e 42 anni) e dei loro successori. In secondo luogo, la notazione che viene fatta in calce al documento, dopo il giuramento, sottolinea il fatto che la transazione è avvenuta dopo l'editto, e questo conferma il carattere retroattivo di tale provvedimento.

Circa l'efficacia di questa notazione, infine, chi scrive è piuttosto scettica, in quanto sembrerebbe nient'altro che una constatazione temporale, inutile qualora fosse veritiera (l'editto, come ogni documento pubblico o privato è datato a giorno mese e anno<sup>330</sup>), ancor più inutile se menzognera. D'altra parte sarebbe assai strano che una convenzione tra due parti, quale sarebbe la sottrazione di una transazione agli effetti di un tale editto, potesse avere forza tale da sottrarsi ad un provvedimento regio di portata generale. Si tratterebbe, a parere di chi scrive, di un espediente, per altro inefficace, utilizzato dagli acquirenti, nel tentativo di proteggersi da un eventuale nuovo provvedimento regio, cui comunque non sarebbero riusciti a sottrarsi.

Secondo Goddeeris<sup>331</sup>, inoltre, la presenza di questa clausola sarebbe indizio del fatto che il documento nasconda in sé un'altra tipologia, cioè la cessione di un immobile in garanzia per un prestito precedentemente ricevuto: l'effetto dell'editto, infatti, ci sarebbe stato per questa sorta di false vendite.

---

<sup>328</sup> F.R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammi-šaduqa von Babylon*. SD 5. Leiden 1958.

<sup>329</sup> Questo, come si vedrà dall'analisi delle varie formule, è soprattutto attestato dal fatto che in questi documenti ci si limita a sottolineare che la compravendita è avvenuta dopo l'editto. In ogni caso cfr. F. R. KRAUS, *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit*. SD. 11. Leiden 1984, p. 112, ma soprattutto K.R. VEENHOF, *Redemption of Houses in Assur and Sippar*, in Fs. Renger (AOAT 267), p. 611, dove si legge che le clausole 'dopo l'editto del re, ecc.' "...state that the present sale took place after and hence was not affected by the legal measure in question, which, as usual, was only retroactive".

<sup>330</sup> Cfr. a questo proposito §2 dell'Editto di Ammišaduqa, F.R. KRAUS, *loc. cit.*, p. 169ss.

<sup>331</sup> A. GODDEERIS, *Economy and Society in Northern Babylonia in the Early Old Babylonian Period*. OLA 109. Leuven/Paris/Sterling 2002, p. 354.

a. “Dopo la ‘proclamazione della giustizia’ del re”

Questa espressione significa grossomodo “dopo la ‘proclamazione della giustizia’ (da parte) del re”. *Šimdat šarrim* in realtà è un’espressione che si riferisce ad un pronunciamento del re che abbia carattere giuridico: si usa per i verdetti emessi dal re, ma anche per riferirsi ai codici e agli editti di remissione, come appunto accade in questo caso.

In un testo proveniente da Larsa e datato a Rīm-Sîn 42<sup>332</sup>, si legge che una certa persona ha acquistato, dopo il terzo editto del re, un orto rivendicato *ana šimdatim*. In sostanza, l’acquirente spera di mettersi in salvo dichiarando che l’orto da lui comprato era già stato rivendicato in seguito all’editto di remissione, e che quindi, trattandosi di un’altra vendita, per di più avvenuta tre anni dopo l’editto, non si sarebbe più potuta annullare.

In un altro testo<sup>333</sup>, invece, proveniente da Nippur e datato con ogni probabilità a Sumula-el, si legge che l’acquisto è avvenuto *warkat šimdati ša su-mu-li-el iš-ku-nu*, cioè “dopo che il re Sumula-el ha stabilito la ‘giustizia’”.

In un testo<sup>334</sup> da Šaduppum, datato al regno di Apil-Sîn, si dice che un orto, acquistato precedentemente, è stato rivendicato dopo il provvedimento del re (*i-na ši-im-da-at lugal*), ma l’acquirente lo riacquista di nuovo, pagando 10 sicli d’argento. Vengono nuovamente registrate le clausole di non rivendicazione all’interno di un giuramento.

b. “Dopo che il re ha stabilito la giustizia”

L’espressione *iš-tu lugal mi-ša-ra-am iš-ku-un* significa “dopo che il re ha stabilito la ‘giustizia’”. Il termine *mišarum* indica proprio la giustizia, la rettitudine ma in questo periodo ha il significato tecnico di provvedimento regio per annullare debiti e vendite, cioè quello che normalmente si intende per editto di remissione dei debiti.

Si ha un’attestazione di questa formula in un documento<sup>335</sup> proveniente da Sippar e datato all’epoca di Sumula-el. In questo caso si ha un’esplicita menzione dell’editto di un re specifico, in questo caso il babilonese Sumula-el, probabilmente nell’anno della sua intronizzazione.

c. “Dopo la liberazione”

Questa espressione in accadico corrisponde a *warki adurārīm*.

*Andurārum* in generale viene tradotto come “liberazione”, e di conseguenza l’espressione significherebbe “dopo la liberazione”. Anche in questo caso, però, tale espressione ha un senso tecnico-giuridico, che indica un ritorno allo stato originario, e

<sup>332</sup> Si tratta di VS 13 81, crf. F.R. KRAUS, *op. cit.*, p. 45ss.

<sup>333</sup> OECT 8 3.

<sup>334</sup> YOS 14 146.

<sup>335</sup> BE 6/1 8.

quindi ad una libertà perduta e ripristinata. L'etimologia non è chiara: secondo Charpin<sup>336</sup> potrebbe derivare tanto dalla radice *drr*, che ha come significato principale quello di correre intorno, correre liberamente, e come significato secondario quello di essere libero, quanto dalla radice *dār*, che ha, invece, come significato principale quello di stato, quindi di tornare allo stato originario. In ogni caso è interessante rilevare che l'equivalente sumerico è quell'*ama.ar.gi<sub>4</sub>*, letteralmente “tornare alla madre” usato da Entemena<sup>337</sup> per descrivere i suoi provvedimenti “*restituì il figlio alla madre, la madre al figlio*”.

Quest'espressione ricorre in un testo<sup>338</sup> di cui non si conosce né la provenienza né la datazione, nonostante ci siano indizzi che farebbero pensare all'area medio-babilonese.

#### d. “Dopo la purificazione del paese”

In un testo di compravendita proveniente da Larsa<sup>339</sup>, datato al 15° anno di Rim-Sîn, tra le clausole di evizione e l'elenco dei testimoni si legge:

*iš-tu pu-ut ma-tim i-li-lu-ma / ù ku-nu-ka-tum it-ta-ab-ka / <sup>1</sup>kù.<sup>d</sup> nin.šubur kiri<sub>6</sub> / in.ši.šám*

Jean<sup>340</sup> aveva tradotto: “Anche se il paese è liberato e le tavolette annullate, Kù-Nin-šubur ha acquistato l'orto”<sup>341</sup>, e lo aveva seguito Matouš<sup>342</sup>. Più di recente, Kraus<sup>343</sup> interpreta invece: “Dopo che la ‘fronte del paese è stata purificata’ e le tavolette sono state ammucciate, Kù-Nin-šubur ha acquistato l'orto”<sup>344</sup>.

Fermo restando che *pu-ut i-li-lu-ma* “purificare la fronte” è un termine tecnico per indicare l'affrancamento dalla schiavitù e qui, riferito all'intera popolazione, ha un valore più generale di “liberazione” e che *ku-nu-ka-tum it-ta-ab-ka* sicuramente vuol dire annullamento delle tavolette (in genere il verbo viene riferito alle armi che vengono ammassate, quindi lasciate in disparte), la differenza sta essenzialmente nell'intendere *iš-tu*, che, come giustamente intende Kraus, vuol dire “dopo che”.

Questa seconda interpretazione, inoltre, sembra più plausibile anche perchè appare difficile credere che una notazione di questo genere potesse limitare in qualche modo la portata di un editto reale, mentre l'aver voluto sottolineare il fatto che la compravendita sia avvenuta *dopo* la promulgazione dell'editto rafforza la validità dell'accordo stesso.

<sup>336</sup> D. CHARPIN, *Les décrets royaux à l'époque paléo-babylonienne. A propos d'un ouvrage récent*, AfO 34 (1984), p.40.

<sup>337</sup> Re della Prima Dinastia di Lagaš (2430 a.C. circa).

<sup>338</sup> Riftin 14.

<sup>339</sup> TCL 10 40. In realtà la formula compare anche in altri testi.

<sup>340</sup> F. JEAN, *Larsa*. Paris 1931, p.191.

<sup>341</sup> *Même si le pays est libéré et si les dettes sont annulées, Kù-Nin-šubur le verger a acheté.*

<sup>342</sup> L. MATOŠ, *Les contrats de vente d'immeubles provenant de Larsa*, ArOr 18 (1950), p. 51.

<sup>343</sup> F.R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammi-šaduqa von Babylon*. SD 5. Leiden 1966, pp. 30-31 e ID., *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit*. SD 11. Leiden 1984, pp. 202-203.

<sup>344</sup> *Nachdem 'die Stirn des Landes gereinigt worden war' und die Urkunden (daraufhin) 'aufgeschüttet' worden waren, hat K. (=Käufer) den Garten gekauft.*

Si tratta di una notazione che ricorre soltanto in altri due testi di compravendita datati sempre al regno di Rīm-Sîn<sup>345</sup>. Altre citazioni di editti di remissione nei documenti di compravendita datano alla Prima Dinastia di Babilonia<sup>346</sup>, ma molte altre attestazioni sono nei nomi d'anno, nei documenti di permuta, negli atti processuali, nelle lettere e in testi di altro genere.

e. “Dopo la ‘parola’ del re”

Questa espressione, più generica delle altre, letteralmente significa “dopo la parola del re”, cioè dopo un suo pronunciamento. Secondo Kraus<sup>347</sup>, però, essa è da ricondurre al medesimo provvedimento del re. È attestata in accadico in un testo<sup>348</sup> proveniente da Larsa, e data a Rīm-Sîn 49, mentre in uno<sup>349</sup> precedente, sempre proveniente da Larsa, ma datato al 25° anno di regno dello stesso re, la formula appare in sumerico: *egir inim lugal*<sup>350</sup>.

Una formula più complessa, ma che contiene anche questa, è quella che compare in un testo<sup>351</sup> da Sippar, datata ad Immerum:

*iš-tu a.šà ù é / im-me-ru-um pa-tà-ra-am / iq-bu-ú wa-ar-ki a-wa-at / a-li-im*

“dopo che Immerum ha stabilito la liberazione dei campi e delle case, dopo il decreto della città”

In questo passo il termine usato per descrivere l'intervento del re è *paṭārum*, equivalente del sumerico *du<sub>8</sub>*, cioè “redenzione”, “liberazione”, e in genere è in connessione proprio con la “redenzione” dei beni venduti in stato di necessità, come attestato in §39 del Codice di Ešnunna.

Questa formula è inserita tra il nome dell'acquirente e il verbo comprare, e anche in questo caso è evidente l'intenzione di sottolineare la posteriorità dell'atto rispetto al provvedimento. Quel che va notato, comunque, in questo caso è anche il riferimento alla città. Secondo Veenhof<sup>352</sup>, la menzione della città è molto interessante perché in qualche modo suggerisce l'idea che a Sippar, in particolare durante il regno di Immerum, re locale, il ruolo della “città”, intesa da lui come assemblea degli anziani, fosse di un certo rilievo, per lo meno nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. E questo ruolo, che non può, per altro, essere meglio definito, è in qualche modo confermato dalla presenza della città nel giuramento nei testi provenienti da Sippar<sup>353</sup>. In ogni caso, è un *unicum*, e lo riconosce lo stesso Veenhof, che pure lo accosta a quanto avveniva ad Assur, dove però il ruolo della città è molto meglio attestato e delineato.

<sup>345</sup> Si tratta di YOS 8 139 e YOS 8 110, nei quali compare l'espressione *warki šimdat šarrim* “dopo l'editto del re”.

<sup>346</sup> BE 6/1 8, OECT 8 3, RA 52 (1958), p. 216.

<sup>347</sup> F.R. Kraus, *Ein Edikt des Königs Ammi-šaduqa von Babylon*. SD. 5 (1958), p. 207.

<sup>348</sup> YOS 8 110.

<sup>349</sup> YOS 8 139.

<sup>350</sup> F.R. KRAUS, *Königliche Vefügungen in altbabylonischer Zeit*. SD 11. Leiden 1984, p. 35s.

<sup>351</sup> Si tratta di AOAT 267, p. 610.

<sup>352</sup> K.R. VEENHOF, *Redemption of Houses in Assur and Sippar*, in Fs. Renger (AOAT 267), pp. 611-613.

<sup>353</sup> Cfr. *supra*, §1 b.3.



Concludendo, quindi, si può osservare che tali formule sono effettivamente molto rare, con una maggiore concentrazione a Larsa, e che la grande varietà di tipologie suggerisce l'idea che tale formula non avesse raggiunto una standardizzazione di nessun tipo. Potrebbe trattarsi di una formula in via di elaborazione, che poi è stata abbandonata in quanto, probabilmente, inutile: se il re avesse voluto emanare un altro editto all'indomani della stesura di una tavoletta, questa sarebbe stata annullata in ogni caso, sia che avesse, sia che non avesse previsto tale clausola. Proprio in quanto inefficace, inoltre, chi scrive è convinta che i tentativi degli acquirenti per proteggersi da questi editti così invasivi si diressero in altra direzione, e cioè verso le false adozioni.